



Assicurazioni Generali

RELAZIONI E PROPOSTE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli azionisti
26-28-30 aprile 2011



179°
anno di attività

2010

RELAZIONI E PROPOSTE
SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria
degli azionisti
26-28-30 aprile 2011

2010



FTSE4Good



ECPI Ethical Index Euro
ECPI Ethical Index Global
FTSE ECPI Italia SRI:
Leaders Index; Benchmark Index





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste
Sede Secondaria e Direzione per l'Italia in Mogliano Veneto
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 int. versato
Codice Fiscale e Registro Imprese Trieste 00079760328
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026
dell'Albo dei gruppi assicurativi

PRESIDENTE

Cesare Geronzi

VICEPRESIDENTI

Vincent Bolloré, Francesco Gaetano Caltagirone, Alberto Nicola Nagel

AMMINISTRATORE DELEGATO E GROUP CEO

(*) Riveste anche la carica di Direttore Generale

Giovanni Perissinotto (*)

AMMINISTRATORE DELEGATO

(*) Riveste anche la carica di Direttore Generale

Sergio Balbinot (*)

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

(**) Consiglieri di Amministrazione che, insieme con il Presidente, il Vicepresidente e gli Amministratori Delegati, fanno parte del Comitato Esecutivo

Ana Patricia Botin / Cesare Calari / Carlo Carraro

Diego Della Valle / Petr Kellner / Angelo Miglietta (**)

Alessandro Pedersoli / Lorenzo Pelliccioli (**) / Reinfried Pohl

Paola Sapienza / Paolo Scaroni / Francesco Saverio Vinci

CONSIGLIERI GENERALI

Fanno parte del Consiglio Generale, oltre ai seguenti membri elettivi, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Direttori Generali

Giorgio Davide Adler / José Ramón Álvarez Rendueles

José Maria Amusatégui de la Cierva / Francesco Maria Attaguile

Claude Bébéar / Kenneth J. Bialkin / Gerardo Broggin

Giacomo Costa / Maurizio De Tilla / Enrico Filippi

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo / Albert Frère

Georges Hervet / Dietrich Karner / Khoon Chen Kuok / Stefano Micossi

Benedetto Orsini / Arturo Romanin Jacur / Guido Schmidt-Chiari

Alejandro Valenzuela Del Río / Theo Waigel / Wilhelm Winterstein

COLLEGIO SINDACALE

Eugenio Colucci, Presidente

Giuseppe Alessio Verni / Gaetano Terrin

Maurizio Dattilo (supplente) / Michele Paolillo (supplente)

DIRETTORI GENERALI

(***) Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Raffaele Agrusti (***), Paolo Vagnone

VICEDIRETTORI GENERALI

Attilio Invernizzi / Andrea Mencattini / Aldo Minucci / Valter Trevisani

SEGRETARIO GENERALE

Antonio Scala

ORGANI SOCIALI IN CARICA AL 16 MARZO 2011



Genagricola - Tenute

Le immagini contenute in questo volume si riferiscono a grandi Aziende ed opere assicurate da Assicurazioni Generali.
In copertina collage di immagini fornite da: Genagricola, Mantovani Group, Save, Finmeccanica, Impregilo, Premuda, Enel, Fincantieri.

INDICE

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A.	9
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	11
2. Riduzione a 18 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	13
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2012/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione	15
4. Presentazione della Relazione illustrativa sulla politica di remunerazione del <i>management</i> della Società e del Gruppo: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	19
5. Approvazione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine (LTIP) con inerente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del predetto Piano, previa interruzione dei cicli del Piano approvato in data 24 aprile 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione	41
Documento informativo sul piano di incentivazione a lungo termine del Gruppo Generali	51
6. Modifica degli articoli 13 (<i>Assemblea ordinaria e straordinaria</i>), 17 (<i>Diritto di voto e di rappresentanza in Assemblea</i>), 21, 22 e 23 (<i>Costituzione dell'Assemblea e validità delle relative deliberazioni</i>), 31 (<i>Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione</i>), 35 (<i>Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione</i>), 38 (<i>Organi amministrativi delegati</i>) e 40 (<i>Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale</i>) dello Statuto sociale, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla deliberazione CONSOB 14 dicembre 2010, n. 17592. Modifica degli articoli 26, 27 e abrogazione degli articoli 19, comma 1, lett. c), 28, 29 e 30 (<i>Consiglio Generale</i>) dello Statuto Sociale. Conseguente rinumerazione dell'articolato statutario. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione	87
7. Modifica degli articoli 2 (<i>Legittimazione all'intervento in Assemblea</i>), 11 (<i>Diritto di porre domande</i>), 13 (<i>Rinvio dell'adunanza assembleare</i>), 17 (<i>Voto in via elettronica</i>) e 21 (<i>Disposizioni finali</i>) del Regolamento assembleare alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla Deliberazione Consob n.17592 del 14 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	117
8. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	127

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

26 aprile 2011, alle ore 9.00 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
28 aprile 2011, alle ore 9.00 in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
30 aprile 2011, alle ore 9.00 in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Riduzione a 18 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2012/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
4. Presentazione della relazione illustrativa sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine (LTIP) con inerente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del predetto Piano, previa interruzione dei cicli del Piano approvato in data 24 aprile 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

In sede straordinaria:

6. Modifica degli articoli 13 (*Assemblea ordinaria e straordinaria*), 17 (*Diritto di voto e di rappresentanza in Assemblea*), 21, 22 e 23 (*Costituzione dell'Assemblea e validità delle relative deliberazioni*), 31 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione*), 35 (*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*), 38 (*Organi amministrativi delegati*) e 40 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale*) dello Statuto sociale, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla deliberazione CONSOB 14 dicembre 2010, n. 17592. Modifica degli articoli 26 e 27 e abrogazione degli articoli 19, comma 1, lett. c), 28, 29 e 30 (*Consiglio Generale*) dello Statuto Sociale. Conseguente rinumerazione dell'articolato statutario. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

In sede ordinaria:

7. Modifica degli articoli 2 (*Legittimazione all'intervento in Assemblea*), 11 (*Diritto di porre domande*), 13 (*Rinvio dell'adunanza assembleare*), 17 (*Voto in via elettronica*) e 21 (*Disposizioni finali*) del Regolamento assembleare alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla Deliberazione Consob n.17592 del 14 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 26 marzo 2011, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede Legale, in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile della Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo – unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovvero entro e non oltre il 26 marzo 2011. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, il Bilancio relativo all'esercizio 2010, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al Piano d'incentivazione del *management* del Gruppo Generali e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l'Italia di Molliano Veneto (TV), via Marochesa 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, via Meravigli 2 a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili sul sito internet della Società, www.generali.com nella sezione *Investor Relations* – Assemblea 2011, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come di seguito indicato. Sul medesimo sito internet sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

In relazione alla procedura prevista per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società segnalando, in ogni caso, che:

- **Legittimazione alla presentazione delle liste.** Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF) e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- **Rapporti di collegamento.** In conformità a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 40 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUIF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.
- **Modalità di presentazione delle liste.** Le liste devono essere depositate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 40 dello Statuto sociale. I soci che intendono presentare una lista possono effettuare il deposito mediante consegna della stessa presso la Sede Legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile della Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo – ovvero, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata, azioni@pec.generali.com
- **Termini di presentazione delle liste.** Le liste, sottoscritte dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, più precisamente, entro venerdì 1° aprile 2011. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero sino a lunedì 4 aprile 2011. In tal caso, sono legittimati alla presentazione di liste gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori azionisti di presentare le proprie liste di candidati, entro e non oltre le ore 18.00, per entrambe le scadenze del 1° e del 4 aprile 2011.
- **Irrricevibilità delle liste.** In difetto di quanto precede, la lista si considera come non presentata.

Si rende noto che le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, saranno rese pubbliche nei termini di legge, mediante deposito presso la sede sociale, sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, e della Società, www.generali.com nella sezione *Investor Relations* – Assemblea 2011.



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, (ossia, entro il 20 aprile 2011) mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 - all'attenzione del responsabile della Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo - o mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica, azionisti@generali.com, secondo le modalità e termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle azioni ordinarie. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 13 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso le sedi sociali e sul sito internet della Società.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, da quest'anno, in conformità alla nuova normativa applicabile, i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a loro carico, alla società "Servizio Titoli S.p.A.", quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUIF. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations - Assemblea 2011 al più tardi a partire dalla data del 5 aprile 2011. Il modulo di delega deve pervenire in originale entro le ore 24.00 del 20 aprile 2011 alla Servizio Titoli S.p.A., Corso Ferrucci n. 112/A, 10138 Torino, eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, con una delle seguenti modalità alternative:

- fax al n. +39-011-0059379,

- allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo, generali@pecserviziotitoli.it

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro le ore 24.00 del 20 aprile 2011).

La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Resta salva, come in passato, la facoltà dei soci di farsi rappresentare sottoscrivendo la formula di delega, qualora inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario, o compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, azioni@pec.generali.com, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Informazioni logistiche.

Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretazione simultanea dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.

Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail: azionisti@generali.com ed i recapiti telefonici +39040671621, +39040671352 e telefax +39040671300, +39040671660; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39040671402 e telefax +39040671338; per i giornalisti: telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Cesare Geronzi)*

Sede Legale e direzione Centrale in Trieste
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di 633,8 milioni di euro; il bilancio del ramo vita ha chiuso con un utile di 543,4 milioni di euro, quello dei rami danni con un utile di 90,4 milioni di euro.

Vi viene proposta la seguente destinazione dell'utile di esercizio e delle riserve di utili:

(in euro)	
utile dell'esercizio	633.789.547
alla riserva legale	1.760
a riserva indisponibile	44.525.151
prelievo da riserva straordinaria	111.330.341
a dividendo	700.592.977

L'utile sarà accantonato parzialmente a integrazione della Riserva legale sino alla concorrenza del quinto del capitale sociale.

Il dividendo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta a 0,45 euro, per un'erogazione complessiva massima di 700.592.977 Euro. L'ammontare relativo alle azioni in circolazione, ad oggi pari a 698.750.581 Euro, sarà prelevato dall'utile disponibile dell'esercizio e per la restante quota dalla parte di Riserva straordinaria formata con utili prodotti negli esercizi 2008 e 2009.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 26 maggio p.v. presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.

Il testo della deliberazione proposta è il seguente:

“**L'Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro 1.556.873.283, interamente versato, è diviso in 1.556.873.283 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che costituiscono allegato al progetto di bilancio;



delibera

- 1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010;
- 2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2010, pari ad Euro 633.789.547 come segue:
 - a) di accantonare Euro 1.760 a integrazione della riserva legale;
 - b) di accantonare Euro 44.525.151 a riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 4, del Codice Civile;
 - c) di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2010, pagabile dal 26 maggio 2011, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 0,45 per ciascuna azione; l'erogazione complessiva, determinata al lordo della quota relativa alle azioni proprie, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, è pari a massimi Euro 700.592.977. Questi rinverranno, per l'ammontare di Euro 589.262.636, dall'utile dell'esercizio e, per la restante quota, pari ad Euro 111.330.341 dalla Riserva straordinaria formata con utili prodotti negli esercizi 2008 e 2009;
- 3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 42 e 43 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione."

Roma, 16 marzo 2011

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

2. Riduzione a 18 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

durante lo scorso mese di febbraio ha presentato le proprie dimissioni il Consigliere, Cav. Leonardo Del Vecchio. Alla luce di quanto precede, nel ricordare:

- che, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, è previsto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 11 ad un massimo di 21 componenti;
- che l'Assemblea degli Azionisti, con deliberazione adottata il 24 aprile 2010, ha stabilito che, per il triennio 2010/2012, l'organo amministrativo sia costituito dal 19 membri;

vi facciamo presente che occorre adottare le necessarie deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Azionisti.

In proposito, tenuto conto dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, si propone di ridurre a 18 il numero dei membri dell'anzidetto organo sociale per il residuo periodo di durata di mandato dello stesso, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che é, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'**Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 2364, comma 1, n. 2) del Codice Civile;
- visto l'articolo 31 dello Statuto sociale;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2010;

delibera

di soprassedere alla nomina di un amministratore, rideterminando in 18 il numero dei membri dell'organo amministrativo della Società per il residuo periodo di durata di mandato dello stesso, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012.”

Roma, 16 marzo 2011

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2012/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia presenta all'Assemblea degli Azionisti, per il suo esame ed approvazione, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012/2020.

Viene qui di seguito riportato il testo della proposta condivisa dal Collegio Sindacale.

PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE

“Signori Azionisti, con l'approvazione del prossimo Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 viene a scadenza l'incarico di revisione legale conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers disciplinato dall'art. 17, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (D.Lgs.).

Non essendo l'incarico in corso più rinnovabile, si rende pertanto necessario il conferimento di un nuovo incarico ad una diversa Società di Revisione. Considerato che:

- 1) a norma dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs., l'Assemblea, sulla base di una *“proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico”*;
- 2) a norma dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. l'incarico deve essere attribuito per un periodo di 9 esercizi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2020;
- 3) il conferimento dell'incarico anticipato di un anno, tenendone ferma la decorrenza giuridica a partire dal bilancio 2012, consente al nuovo revisore:
 - a) di accedere per tempo al complesso delle informazioni necessarie per una conoscenza approfondita del Gruppo e delle relative attività di *business* che presentano delle complessità in tema di articolazione anche territoriale;
 - b) di procedere allo studio approfondito ed all'analisi del manuale contabile di Gruppo e del processo di consolidamento, oltre che dei principi contabili utilizzati localmente nei rispettivi paesi di riferimento per identificare le scritture di omogeneizzazione necessarie e le scritture di primo consolidamento delle imprese di nuova acquisizione;
 - c) di predisporre un adeguato set di *“Audit Instructions”* da inviare tempestivamente ai revisori delle società rilevanti ai fini della revisione del bilancio consolidato;

il tutto per addivenire ad un efficace processo di revisione già a partire dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. ha approvato una procedura per la selezione del soggetto da proporre all'Assemblea per l'attribuzione dell'incarico in oggetto e, con l'assistenza delle strutture aziendali, ha svolto le attività necessarie per formulare la propria proposta motivata, ed in particolare:

- 1) ha identificato i requisiti per la qualificazione dei soggetti da ammettere alla procedura di gara, sulla base dei quali si è ritenuto di invitare alla procedura in oggetto le società di revisione: *Deloitte, Reconta Ernst & Young e KPMG*;

- 2) ha approvato le specifiche tecniche della richiesta di quotazione, prevedendo precisi requisiti in termini di qualità del servizio reso;
- 3) ha determinato i parametri per la valutazione delle offerte che hanno riguardato vari aspetti, tra i quali si riportano i seguenti e più importanti:
 - a) organizzazione della società di revisione in relazione alla complessità ed articolazione territoriale del Gruppo;
 - b) esperienze e profilo professionale del team di revisione dedicato all'incarico;
 - c) livello degli onorari richiesti per la Capogruppo e le controllate, al quale è stato posto un limite del 10% alla riduzione rispetto a quelli attualmente riconosciuti alla società di revisione uscente, al fine di non compromettere il mix di risorse professionali impiegate e quindi la qualità delle attività svolte;
- 4) ha esaminato le proposte e la documentazione presentata dagli offerenti, attribuendo un punteggio complessivo alle singole offerte;
- 5) ha incontrato i *partner* delle società offerenti, responsabili delle attività nel caso di conferimento dell'incarico, al fine di approfondire l'approccio di revisione da queste seguito ed approfondire le risultanze dell'analisi della documentazione tecnica allegata alle offerte.

Sulla base di quanto sopra il Collegio Sindacale, partendo da una valutazione sostanzialmente equivalente delle offerte delle tre società di revisione, ha ritenuto di privilegiare quella di *Reconta Ernst & Young*. Ciò, avendo acquisito nel corso dei colloqui svolti, tra gli elementi di differenziazione, informazioni circa l'assenza di incarichi in corso nel Gruppo incompatibili con il presente incarico e la cui rinuncia da parte della Società avrebbe comportato per la Compagnia un aggravio in termini economici ed organizzativi, nonché l'assenza di incarichi nei principali *peers* di mercato con cui si confronta il Gruppo,

Il Collegio sindacale, dopo avere preliminarmente verificato che la proposta per i servizi professionali di *Reconta Ernst & Young* contenesse tutti gli elementi essenziali al fine di verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e la presenza dei requisiti di idoneità tecnica e professionale del team di lavoro impiegato, ha esaminato i contenuti economici, anche in ottica di Gruppo. Gli elementi essenziali della proposta, sotto questo profilo, sono i seguenti:

- 1) il numero di ore complessive risulta pari a 19.480 ore, per ognuno degli esercizi del novennio, di cui:
 - a) 9.700 ore, per le attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato, comprese le operazioni di controllo contabile infrannuali;
 - b) 1.500 ore, per le attività di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale individuale;
 - c) 1.400 ore, per le attività di revisione legale della relazione finanziaria semestrale consolidata;
 - d) 2.680 ore, per le attività di revisione contabile dei pacchetti di consolidamento (cd. *Reporting Package*);
 - e) 3.700 ore, per la revisione contabile delle stabili organizzazioni estere;
 - f) 500 ore, per le attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali;
- 2) gli onorari annui ammontano complessivamente ad euro 1.172.000, che risultano dall'applicazione del massimo ribasso concesso, di cui:
 - a) euro 602.300 per le attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato, comprese le operazioni di controllo contabile infrannuali;
 - b) euro 61.000 per le attività di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale individuale;
 - c) euro 83.600 per le attività di revisione legale della relazione finanziaria semestrale consolidata;
 - d) euro 138.100 per le attività di revisione contabile dei pacchetti di consolidamento (cd. *Reporting Package*);
 - e) euro 287.000 per la revisione contabile delle stabili organizzazioni estere;
 - f) non vengono richiesti onorari per le attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali.

A tali importi devono aggiungersi il rimborso del contributo di vigilanza da corrispondere a Consob ed il rimborso delle spese vive nel limite massimo del dieci per cento degli onorari, nonché l'IVA.

I corrispettivi potranno essere variati a seguito di eventi eccezionali e del tutto imprevedibili al momento del conferimento dell'incarico. Tali circostanze saranno discusse preventivamente con la Direzione della Società e con il Collegio Sindacale per formulare un'integrazione scritta alla proposta, che potrà riguardare, a seconda del caso, l'esercizio in corso ovvero la restante parte del novennio.

È previsto l'adeguamento annuale degli onorari in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente, a far data dal 1° luglio di ogni anno.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali propone all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di conferire alla società di revisione *Reconta Ernst & Young S.p.A.* per il novennio 2012-2020:

- 1) l'incarico di revisione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs.;
- 2) l'incarico di revisione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs.;
- 3) l'incarico per la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs.;
- 4) l'incarico di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale individuale, in conformità alle disposizioni Consob (n. 97001574/1997 e n. 10867/1997);
- 5) l'incarico di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata, in conformità alle disposizioni Consob (n. 97001574/1997 e n. 10867/1997);
- 6) la revisione contabile del pacchetto di consolidamento predisposto alla chiusura dell'esercizio ed in ognuno dei periodi infrannuali ai fini del recepimento dei saldi nel bilancio consolidato;
- 7) le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/07;
- 8) alle condizioni di dettaglio di cui all'offerta di data 11 marzo 2011 ed alle condizioni economiche sopra richiamate.

IL COLLEGIO SINDACALE

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'**Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*);
- visti gli articoli 13, 14 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (*Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*);
- visti gli articoli 24 e 27 del Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22;
- vista la comunicazione CONSOB del 20 febbraio 2007, n. DAC/RM/97001574 e la delibera CONSOB del 31 luglio 1997 n. 10867;
- vista la proposta motivata del Collegio Sindacale;

delibera

- 1) di conferire alla società di revisione, Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, Via Po, n. 32, i seguenti incarichi:
 - a) revisione legale del bilancio relativo agli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - b) revisione legale del bilancio consolidato relativo agli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - c) verifica, nel corso degli esercizi 2012/2020, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- d) revisione contabile limitata, ai sensi ed in conformità alla comunicazione CONSOB 20 febbraio 1997 DAC/RM/97001574 ed alla delibera CONSOB del 31 luglio 1997, n. 10867, della relazione finanziaria semestrale individuale al 30 giugno 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
 - e) revisione contabile limitata, ai sensi ed in conformità alla comunicazione CONSOB 20 febbraio 1997 DAC/RM/97001574 ed alla delibera CONSOB del 31 luglio 1997, n. 10867, della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
 - f) revisione contabile del pacchetto di consolidamento predisposto alla chiusura degli esercizi sociali 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ed in ognuno dei periodi infrannuali ai fini del recepimento dei saldi nel bilancio consolidato;
 - g) sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/07;
- 2) che gli incarichi di cui al punto 1) della presente deliberazione, la cui attività implica altresì la revisione delle situazioni contabili delle stabili organizzazioni estere della Compagnia, siano conferiti alle condizioni e nei termini indicati nella anzidetta proposta motivata del Collegio Sindacale e che, più in particolare:
- a) per le attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1) di questa deliberazione, comprese le operazioni di controllo contabile infrannuali, Euro 602.300 annui, a fronte di un impegno di 9.700 ore;
 - b) per le attività di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale individuale, di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 1) di questa deliberazione, Euro 61.000 annui, a fronte di un impegno di 1.500 ore;
 - c) per le attività di revisione legale della relazione finanziaria semestrale consolidata, di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 1) di questa deliberazione, Euro 83.600, a fronte di un impegno di 1.400 ore;
 - d) per le attività di revisione contabile dei pacchetti di consolidamento, di cui alla lettera f) del precedente paragrafo 1) di questa deliberazione, Euro 138.100, a fronte di un impegno di 2.680 ore;
 - e) per la revisione contabile delle stabili organizzazioni estere della Compagnia, Euro 287.000, a fronte di un impegno di 3.700 ore;
 - f) ai corrispettivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) debbono aggiungersi il rimborso del contributo di vigilanza da corrispondere a CONSOB ed il rimborso delle spese vive nel limite massimo del dieci per cento degli onorari, nonché l'IVA; i medesimi corrispettivi saranno suscettibili di variazione alla luce dell'adeguamento annuale degli onorari sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita rispetto all'anno precedente, a far data dal 1° luglio di ogni anno; tempi e corrispettivi potranno essere altresì rivisti, a fronte della sussistenza delle condizioni indicate nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;
- 3) di dar mandato al Collegio Sindacale di adeguare a consuntivo l'ammontare del compenso deliberato, qualora, nel corso dell'incarico, sopravvengano le condizioni indicate nella proposta formulata dallo stesso Collegio Sindacale quale causa di revisione dei tempi e dei corrispettivi ovvero circostanze imprevedibili o eccezionali che determinino l'esigenza di impiegare un maggior numero di ore e/o un diverso impegno delle qualificazioni professionali previste;
- 4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro ovvero pure tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 42 e 43 dello Statuto sociale, ogni e più ampia facoltà per l'esecuzione della presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche ovvero le integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato"

Roma, 16 marzo 2011

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

4. Presentazione della Relazione illustrativa sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla Vostra approvazione la relazione sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo. Tale relazione è stata redatta alla luce dei principi e criteri applicativi di cui all'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (nel nuovo testo approvato nel marzo 2010 dal Comitato per la *Corporate Governance*), alla quale la Compagnia aderisce.

Si precisa a tal proposito che, in attesa della definizione del quadro normativo legato all'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, la presente Relazione sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo rappresenta un allegato alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2010, costituendone pertanto parte integrale e sostanziale.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'**Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (nel nuovo testo approvato nel marzo 2010 dal Comitato per la *Corporate Governance*);
- vista la deliberazione CONSOB 12 marzo 2010, n. 17221;
- visto l'articolo 19, comma 1, lett. h) dello Statuto sociale;

delibera

di approvare la relazione sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo, così come riportata nella Relazione allegata.”

Roma, 16 marzo 2011

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Allegato:

Relazione sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo

Parte IV – Relazione sulla politica di remunerazione del management della Società e del Gruppo

Premessa

Nell'attuale contesto economico e finanziario, caratterizzato da una *community di stakeholder* particolarmente attenta alle tematiche retributive specialmente se riferite alla gestione del rischio ed ai risultati, da un relativo quadro normativo sempre più definito e da un panorama in termini di redditività profondamente diverso rispetto a qualche anno fa, Generali ha ritenuto necessario effettuare una dettagliata analisi delle proprie politiche retributive allo scopo di accertare che le stesse - alla luce dei mutamenti sopra citati - siano puntualmente allineate al quadro attuale sia in termini normativi che di efficacia e sostenibilità. Tale attività ha consentito la stesura del presente documento, nel quale l'argomento in oggetto viene trattato in modo più organico e approfondito, anche alla luce dei principi e criteri applicativi di cui all'art. 7 del Codice di Autodisciplina (nel nuovo testo approvato nel marzo 2010 dal Comitato per la *Corporate Governance*), alla quale la Compagnia aderisce.

Si precisa a tal proposito che, in attesa della definizione del quadro normativo legato all'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, la presente Relazione sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo rappresenta un allegato alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2010, costituendone pertanto parte integrale e sostanziale.

Crediamo che la Relazione in oggetto, che verrà sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, oltre ad essere in linea con l'evoluzione della normativa in materia, agevolerà la comprensione delle prassi retributive adottate dal Gruppo e di come queste possano supportare efficacemente la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, garantendo al contempo remunerazioni adeguate alle *performance*, attraverso il loro costante allineamento alle strategie del Gruppo, la loro attuazione ed infine un puntuale monitoraggio.

INDICE

Premessa.....	21
POLITICHE RETRIBUTIVE	
Definizione delle politiche retributive	25
Le basi	25
I principi.....	25
Le azioni.....	26
Composizione del pacchetto retributivo	27
Retribuzione fissa.....	27
Retribuzione variabile	28
<i>Balanced Scorecard (BSC)</i>	28
<i>Long Term Incentive Plan (LTIP)</i>	28
Benefit	29
Organi deputati/coINVOLTI nella definizione delle politiche retributive	30
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE	
Remunerazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione	31
Remunerazione del Presidente, degli Amministratori Delegati, del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche	32
Remunerazione dei Sindaci	34
Tabella 1 – emolumenti membri Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, Direttore Generale e dirigenti con responsabilità strategiche relativi all’esercizio 2010	35
Tabella 2 – emolumenti membri Comitati consiliari	39
Grafico 1 – incidenza percentuale componenti retributive su retribuzione totale 2010 (<i>pay-mix</i>) Amministratori Delegati e Direttore Generale	39
Grafico 2 – incidenza percentuale componenti retributive su retribuzione totale 2011 (<i>pay-mix</i>) Amministratori Delegati e Direttore Generale	40
Tabella 3 – incidenza percentuale componenti a breve e a medio-lungo termine sul totale della remunerazione variabile 2011	40

Politiche retributive

Definizione delle politiche retributive

Le basi

Nella determinazione della strategia retributiva imprescindibile è l'allineamento con:

- la nostra *mission*, in particolare per quanto riguarda la volontà di generare risultati costanti ed eccellenti per i nostri *stakeholder* nel breve e medio termine;
- i nostri valori, e più specificatamente la responsabilità, l'affidabilità e l'impegno nei confronti della comunità, sui quali dev'essere improntata l'azione sia del *top management* che dei nostri collaboratori nel raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- la nostra *governance*, quale modello societario/organizzativo ed insieme di regole che indirizzano l'operatività verso:
 - una puntuale e costante conformità alle norme,
 - il rispetto delle modalità con cui devono esplicitarsi le relazioni intercorrenti tra gli organi di governo e tra le diverse strutture aziendali,
 - l'osservanza e l'adeguatezza dei processi in essere in base al sistema di controllo e gestione dei rischi vigente;
- la nostra strategia in tema di sostenibilità, tra le cui grandi priorità vi sono quelle di perseguire una crescita sostenibile nel tempo e di valorizzare le persone che lavorano nel Gruppo, riconoscendo l'apporto individuale al successo dell'organizzazione, anche attraverso un'adeguata remunerazione.

La politica delle remunerazioni così definita a sua volta supporta *mission*, valori, *governance* e sostenibilità, dando vita quindi ad una loro continua interazione che consente, da una parte, un costante miglioramento delle prassi retributive adottate e, dall'altra, il consolidamento degli elementi sopra considerati, rispondendo al contempo in modo più soddisfacente alle istanze dei nostri *stakeholder*.

I principi

Obiettivo della nostra politica retributiva è garantire una remunerazione adeguata a fronte di una *performance* sostenibile.

A tal fine impostiamo le nostre azioni riconducendole ai seguenti principi cardine:

- equità interna: la remunerazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto, con le responsabilità allo stesso assegnate e con le competenze e capacità dimostrate. Ciò vale sia per le posizioni apicali sia per le altre fasce di popolazione, per queste ultime coordinandosi con quanto previsto in materia dai contratti nazionali ed aziendali in vigore.
- competitività: il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello dei mercati di riferimento; a tale scopo è stato avviato un costante monitoraggio degli stessi e delle loro tendenze e vengono eseguite regolarmente analisi retributive diversificate sia per figura professionale che per tipologia di *business* ed area geografica. Per le posizioni di vertice, il Comitato per la Remunerazione si avvale di un consulente esterno per l'individuazione dei *competitor* diretti che formano il *panel* di *peer* da prendere come riferimento per effettuare *benchmark* retributivi; per la restante popolazione, vengono analogamente effettuate comparazioni, attraverso la partecipazione ad indagini retributive sia generali che di settore.
- coerenza: intesa come capacità di accordare trasversalmente in tutto il Gruppo trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili tenendo conto della tipologia di *business* per cui le medesime operano, l'area geografica di appartenenza ed altri fattori che possono influenzare tempo per tempo il livello retributivo. Ciò consente al tempo stesso di promuovere la crescita delle risorse anche attraverso la mobilità sia nazionale che internazionale.
- meritocrazia: intesa come sistema volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti agiti per il loro raggiungimento, che devono - questi ultimi - essere orientati verso un costante rispetto della normativa e delle procedure in essere, una puntuale valutazione dei rischi ed un'appropriata reimpostazione delle relative azioni sulla base di un arco temporale più ampio, in modo da favorire il conseguimento di risultati sia nel breve che nel medio-lungo periodo.

L'applicazione di tali principi consente altresì di rafforzare la motivazione e la fidelizzazione delle risorse, in particolare di quelle considerate strategiche o di potenziale, e contestualmente fa sì che - in un'ottica di *Best Employer* - Generali prosegua nel percorso per affermarsi, sia in Italia che a livello internazionale, quale Gruppo capace di attrarre i migliori talenti.


Le azioni

Sulla base di questi principi, per stabilire le politiche ed i livelli retributivi riteniamo essenziale, attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati:

- Definire un pacchetto retributivo bilanciato. Nello specifico:
 - definire un pacchetto retributivo complessivo proporzionato nelle sue componenti fissa, variabile e di *benefit*, e garantire un corretto bilanciamento anche per quanto riguarda la stessa remunerazione variabile, tra la parte a breve e quella a medio-lungo termine, in modo da evitare l'adozione di comportamenti che favoriscano il conseguimento di risultati nel breve a scapito di quelli a medio-lungo termine;
 - definire un pacchetto retributivo complessivo che sia equo e competitivo, prevedendo l'adozione di soluzioni alternative alla corresponsione monetaria od integrative della stessa quali i *benefit*, nell'ottica anche di ottimizzare l'efficienza degli interventi in termini economici.
- Garantire una connessione lineare tra remunerazione e *performance*, adottando al contempo un approccio flessibile e differenziato. Più specificatamente, adottare sistemi premianti che presentino i requisiti/elementi sotto riportati:
 - utilizzo di strumenti che incorporino - nella determinazione degli obiettivi, dei valori *target* e dei parametri e nella successiva correlazione dei risultati agli incentivi - caratteristiche di predeterminazione, chiarezza, univocità d'interpretazione, trasparenza e che siano agevoli in termini di misurazione;
 - fissazione di limiti per l'erogazione dei bonus, sia massimi - in termini di importo da erogare - sia minimi - in termini di percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati -, al di sotto dei quali gli incentivi non vengono erogati;
 - differimento di una quota della remunerazione variabile, la cui misura e durata devono essere coerenti con le caratteristiche delle nostre attività e con la nostra prassi di gestione del rischio, attraverso l'adozione di piani di incentivazione a lungo termine;
 - differenziazione degli incentivi, sulla base di un approccio meritocratico che tenga conto della fascia e del settore di *business* in cui operano i destinatari, nonché di altri fattori distintivi che possono risultare tempo per tempo rilevanti;
 - flessibilità, in modo tale che, nel premiare il risultato individuale, si tenga comunque in considerazione la *performance* complessiva della struttura/azienda/gruppo ed eventualmente il contesto economico/finanziario del momento.
- allineare la *performance* agli interessi degli azionisti, adottando un approccio pluriennale e multidimensionale nei confronti della stessa. In particolare:
 - definire a priori obiettivi direttamente correlati alla creazione di valore per gli azionisti sia nel breve che nel medio-lungo periodo;
 - definire obiettivi annuali per la remunerazione a breve termine, i cui contenuti siano coerenti con quelli fissati per la remunerazione a medio-lungo termine;
 - valutare la *performance* nel tempo, considerando sia le prestazioni annuali di per sé che il loro impatto in un arco temporale più lungo e misurando le stesse sia in valori assoluti, rispetto quindi agli obiettivi assegnati, che
 - nel caso in cui ciò risulti opportuno - in termini relativi, rapportandole ad esempio ai risultati dei *competitor* presenti sul mercato;
 - valutare la *performance* anche sulla base di altri fattori quali la politica di gestione dei rischi e il costo del capitale dell'azienda;
 - prevedere - ove possibile - obiettivi di tipo non finanziario ed economico, in modo da garantire un sistema premiante attento anche alle modalità con le quali vengono conseguiti i risultati; fissare dunque, laddove possibile, obiettivi che comportino l'adozione di comportamenti sostenibili a supporto dell'azienda in termini di *customer satisfaction*, di crescita delle risorse interne, di miglioramento dei processi e, più in generale, della nostra strategia in tema di sostenibilità, nell'ottica di tendere verso un miglioramento costante della qualità della *performance*.

- garantire il rispetto dei processi e la conformità alla normativa, mediante:
 - pronta accessibilità ai dati nella verifica dei risultati da parte degli organi deputati al controllo;
 - indipendenza tra le funzioni che si occupano della predisposizione dei programmi di incentivazione e quelle che effettuano le necessarie valutazioni ed i successivi controlli;
 - formulazione dei piani in modo tale che sia garantita la loro efficacia nel tempo, sia per quanto riguarda l'aspetto normativo che in termini di soddisfacimento di possibili future istanze.

Il nostro approccio nella determinazione delle strategie retributive



Composizione del pacchetto retributivo

Sulla base di quanto sopra riportato, il pacchetto retributivo è strutturato come segue.

Retribuzione fissa

Remunera il ruolo e in particolare le responsabilità attribuite allo stesso, tenendo altresì conto -soprattutto per quanto riguarda le posizioni apicali - dell'esperienza, della qualità del contributo dato al raggiungimento dei risultati di *business* e del livello di eccellenza espresso nell'esercizio delle funzioni assegnate.

Il peso della componente fissa deve incidere sulla retribuzione totale, da una parte, in misura adeguata ad attrarre e trattenere le risorse - quelle strategiche in particolare ed i talenti - e contestualmente a remunerare in misura idonea il ruolo anche nel caso di mancata erogazione degli incentivi a fronte di risultati insufficienti, onde scoraggiare l'adozione di comportamenti non proporzionati al grado di propensione al rischio proprio dell'azienda nel conseguire risultati sia a breve che a medio-lungo termine; dall'altra parte, deve consentire un'ampia gestione della componente variabile, soprattutto in presenza di risultati eccellenti.

Retribuzione variabile

Remunera i risultati conseguiti nel breve e nel medio-lungo termine.

Come già sopra esplicitato, la *performance* viene valutata con un approccio multitemporale e multidimensionale, che tiene conto - a seconda della fascia di popolazione e dell'arco temporale considerati - dei risultati conseguiti dai singoli individui, di quelli ottenuti dalle strutture in cui questi operano e, per quanto riguarda il vertice, dei risultati dell'azienda/gruppo nel suo complesso nonché di quelli dei concorrenti che costituiscono il *panel* di *peer* di riferimento.

La correlazione diretta tra risultati e corresponsione di incentivi consente, quindi, di attuare il principio meritocratico, differenziando il contributo di ciascuno e motivando, al contempo, le risorse.

La remunerazione variabile comporta l'utilizzo, a seconda della fascia di popolazione considerata e della tipologia di *business*, sia di programmi diversi di incentivazione, sia di strumenti a loro volta distinti a seconda dell'arco temporale preso a riferimento per la corresponsione dell'incentivo e delle modalità di erogazione impiegate.

Per quanto riguarda in particolare gli Amministratori Delegati e i *manager* del Gruppo, gli strumenti attualmente in uso sono le *Balanced Scorecard*, per la remunerazione a breve termine, e il *Long Term Incentive Plan*, per il variabile a lungo termine.

Balanced Scorecard (BSC)

L'adozione di questo strumento è tesa a tradurre le strategie del Piano industriale in un insieme di obiettivi operativi capaci di influire in modo decisivo sulle *performance* globali del Gruppo.

Annualmente vengono assegnati degli obiettivi in linea con quelli strategici previsti dal Piano industriale, quantitativi e non, a cui vengono associati sia dei "pesi", che ne definiscono la rilevanza rispetto al totale degli obiettivi, sia dei valori minimi, *target* e massimi di *performance* espressi attraverso parametri appropriati; vengono inoltre definiti per ciascun obiettivo il posizionamento del *budget* rispetto ai livelli di *performance* attesi, le soglie minime d'accesso per l'erogazione del bonus e quelle massime in caso di *overperformance*, nonché l'incidenza del bonus - espressa in termini percentuali - sulla remunerazione fissa, differenziata a seconda del ruolo dei destinatari di *BSC*.

In relazione a ciascun obiettivo viene successivamente verificato il livello di *performance* raggiunto, che viene poi ponderato per il relativo peso; la somma dei livelli di *performance* ottenuti e così ponderati costituisce la *performance* totale.

Per quanto riguarda in particolare gli Amministratori Delegati e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, sia i contenuti delle schede in termini di obiettivi, pesi, livelli di *performance*, incidenza massima e minima del potenziale bonus sulla remunerazione fissa e metodo di calcolo, che i successivi risultati ed i corrispondenti importi da erogare, vengono esaminati e condivisi dal Comitato per la Remunerazione che li sottopone, a sua volta, alla valutazione e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le *BSC* dei vertici vengono poi declinate agli altri *manager* della Capogruppo e al *top management* delle altre compagnie del Gruppo in Italia e all'estero, in modo da coinvolgere tutte le strutture che fanno capo a Generali nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

Long Term Incentive Plan (LTIP)

Il sistema di remunerazione complessivo previsto a favore degli esponenti del vertice aziendale della Compagnia - così come anche dei *manager* della stessa - è articolato, oltre che su di una retribuzione fissa e su di una retribuzione variabile, anche su un *long term incentive plan*. L'utilizzo di questo strumento è in linea con la migliore e più diffusa prassi a livello internazionale e si è reso opportuno non solamente alla luce dei risultati conseguiti, grazie al prezioso contributo fornito dai destinatari del Piano identificabili con le risorse chiave del Gruppo Generali - ma anche nell'ottica di proseguire nel processo di incentivazione e di fidelizzazione dei medesimi, allineando il loro interesse economico a quello di tutti gli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi il 24 aprile 2010, ha approvato quindi un Piano di incentivazione, destinato a soggetti che ricoprono nell'ambito del Gruppo posizioni considerate strategiche e connotato da elementi di particolare innovazione rispetto agli strumenti adottati in passato oltre che coerente con il mutato quadro di riferimento nel quale si trova ad operare il Gruppo.

Tuttavia, a fronte dell'intervenuta esigenza di perfezionare il bilanciamento della retribuzione variabile nelle sue due componenti e della necessità di garantirne la totale compatibilità dal punto di vista normativo e di prevedere

e regolamentare fattispecie non disciplinate dall'attuale relativo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione ha successivamente deliberato di interrompere il Piano in questione e di sottoporre uno nuovo all'esame e all'approvazione dell'Assemblea di aprile 2011, che presenti le caratteristiche suesposte.

Ad ogni modo, obiettivo del Piano di incentivazione è, da un lato, quello di rafforzare il legame tra la remunerazione del *management* e le *performance* definite per il Piano industriale triennale (c.d. *performance* assoluta) e, dall'altro, quello di mantenere e potenziare il legame tra la remunerazione e la crescita del valore rispetto ad un gruppo di *peer* (c.d. *performance* relativa).

Il Piano si fonda sugli elementi di seguito indicati:

- il Piano è *rolling*, cioè per ogni anno scatta un nuovo ciclo della durata di sei anni collegato ai piani strategici. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di interrompere il rinnovo dei cicli del Piano;
- sussiste, per il primo ciclo, un collegamento diretto con gli obiettivi del Piano strategico triennale e, in seguito, con quelli dei successivi piani strategici;
- il concetto del coinvestimento, ossia l'investimento di una parte della componente *cash* netta percepita dai destinatari in azioni della Capogruppo nella misura del 25% ovvero del 50% della stessa.

Ciascun ciclo del Piano ha un arco temporale complessivo di riferimento di sei anni.

Per il primo ciclo, la durata è articolata come segue:

- primo triennio 2010/2012: alla fine di tale periodo, se e nella misura in cui vengono raggiunti taluni obiettivi di *performance* assoluta, è prevista l'erogazione di un incentivo monetario (*bonus*), con investimento del 25% ovvero del 50% dell'importo netto dello stesso in azioni di Assicurazioni Generali;
- secondo triennio 2013/2015: alla fine di tale periodo, per ogni azione acquistata (investendo il 25% ovvero il 50% dell'incentivo netto erogato), l'interessato ha un diritto potenziale a ricevere gratuitamente dalla Capogruppo un numero di azioni in funzione del posizionamento di Generali nella graduatoria formata da gruppo di *peer* stilata in funzione del rispettivo *Total Shareholders' Return* (*performance* relativa).

In particolare, la componente *cash* dell'incentivo (*bonus*) è determinata in misura percentuale della Retribuzione Annua Lorda (RAL) - con esclusione della parte variabile - cui il beneficiario ha diritto al 31 dicembre dell'ultimo anno del primo triennio di ciascun ciclo del Piano, in ragione delle fasce di appartenenza.

Le fasce di appartenenza individuate sono quattro e i destinatari sono distribuiti all'interno delle stesse tenendo conto del ruolo gerarchico ricoperto e del peso della posizione.

Il finanziamento della componente *cash* del Piano è, di regola, ad esclusivo carico e onere della Società di appartenenza di ciascun destinatario del Piano.

Come detto, alla data di assegnazione del *bonus*, i destinatari di Fascia 1 e 2 hanno l'obbligo di acquistare, in un'unica soluzione, le azioni della Capogruppo nella misura del 25% ovvero del 50% del *bonus*, al netto delle imposte.

I destinatari di Fascia 3 e 4 hanno la facoltà di acquistare le azioni della Capogruppo, sempre in un'unica soluzione e nella misura del 25% ovvero del 50% del *bonus*, al netto delle imposte.

Le azioni sono gravate da vincolo di indisponibilità dalla data di consegna delle stesse.

Al termine del secondo triennio di ciascun ciclo del Piano, gli assegnatari che hanno acquistato le azioni Generali maturano il diritto potenziale all'assegnazione gratuita delle azioni Generali, in funzione del posizionamento di Assicurazioni Generali nella graduatoria formata da un gruppo di *peer* stilata in funzione del rispettivo *Total Shareholders' Return*. Ciò a condizione che, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio del secondo triennio, continuino a ricoprire il relativo ruolo.

Le azioni gratuite sono immediatamente libere dal giorno della loro assegnazione, senza il gravame di alcun vincolo.

Benefit

Costituiscono una componente apprezzabile del pacchetto retributivo sia in termini di gradimento da parte dei destinatari, sia - in un'ottica di *total compensation* - quale elemento integrativo e/o alternativo alla corresponsione monetaria, che si dimostra vantaggioso nell'impostazione di politiche retributive efficaci ma contestualmente attente all'ottimizzazione degli impatti economici. Ciò vale in particolare e ancor di più per il fatto che tutte le categorie di collaboratori sono interessate dall'assegnazione di benefici non monetari.

I *benefit* si differenziano a seconda delle categorie di destinatari sia per tipologia che per valore complessivo e si concretizzano principalmente nella previdenza integrativa e nell'assistenza sanitaria per i collaboratori e per le loro famiglie; sono inoltre riconosciute condizioni contrattuali di maggior favore per quanto riguarda la sottoscrizione di strumenti assicurativi e prodotti bancari. Vengono infine accordate agevolazioni nell'accesso a prestiti/mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione dell'abitazione o l'acquisto dell'autovettura. Specificatamente per i dirigenti, il pacchetto di *benefit* loro accordato include l'auto aziendale ad uso promiscuo.

Organi deputati/coinvolti nella definizione delle politiche retributive

La determinazione delle politiche retributive è di competenza di organi e/o funzioni diverse e richiede il coinvolgimento e/o il supporto di soggetti differenti a seconda della fascia di destinatari a cui sono rivolte.

Per quanto riguarda il Presidente e gli Amministratori Delegati, posto che per questi soggetti la politica retributiva è definita dal Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo ha istituito al proprio interno - sulla base dell'art. 37.1 dello Statuto - un organo consiliare denominato Comitato per la Remunerazione, con l'intento di farsi supportare in tale attività.

Compito di questo Comitato è quello di esprimere pareri e formulare al Consiglio proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante ai suindicati soggetti; analogamente è stato deliberato per quanto concerne la determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali, previa proposta degli Amministratori Delegati.

Relativamente ai dirigenti con responsabilità strategiche, il Comitato in questione ha il compito di valutare periodicamente i criteri adottati per la loro remunerazione, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formulare raccomandazioni generali in materia al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato esprime altresì il proprio parere in ordine alle operazioni con parti correlate aventi ad oggetto i compensi dei dirigenti con responsabilità strategica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.11 delle Procedure in materia di Parti Correlate, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le altre fasce di collaboratori, dirigenti e non, la definizione della politica retributiva è demandata al Group CEO, a supporto delle cui decisioni operano altre funzioni (Risorse Umane, Controllo di Gestione di Gruppo per i parametri quantitativi da correlare alla remunerazione variabile) o altri soggetti (CFO per il budget di spesa). Le scelte operate per queste fasce di popolazione tengono in ogni caso in debita considerazione quanto già definito per il *top management* relativamente a strumenti, obiettivi ed altri parametri, in un'ottica di allineamento di tutta l'organizzazione nel conseguimento dei risultati di *business*.

Particolare attenzione viene posta alla remunerazione del Preposto al sistema di controllo interno. Per garantirne la necessaria autonomia ed indipendenza, la determinazione della retribuzione spetta al Consiglio di Amministrazione su proposta del Group CEO, sentito il parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno. Inoltre, per tutti i ruoli di controllo, la definizione degli incentivi è basata su aspetti qualitativi attinenti all'esercizio della propria funzione, con esclusione di obiettivi legati all'andamento del *business*.

Le funzioni che sono consultate nella determinazione delle politiche retributive sono quelle di controllo, in particolare:

- la funzione di *Compliance*, che ha il compito di effettuare in via continuativa il controllo di conformità dei processi alla normativa in vigore onde prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali e danni di reputazione;
- la funzione di *Internal Audit*, che ha il compito di effettuare una valutazione indipendente dell'effettivo funzionamento dei controlli. A tal fine la funzione è, altresì, chiamata a valutare anche aspetti più complessi, come la coerenza delle scelte aziendali rispetto agli obiettivi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto analizza e rivede criticamente l'adeguatezza e coerenza dei processi decisionali, toccando non solo obiettivi di efficacia, ma anche di ricaduta in termini di efficienza delle scelte adottate;
- la funzione di *Risk Management*, che verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dall'impresa.

Attuazione delle politiche retributive

Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 19 dello Statuto sociale attribuisce all'organo assembleare la competenza a determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

L'organo assembleare ha quindi deliberato che, con riferimento a tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2010 - e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2012 - a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese a piè di lista incontrate per la partecipazione alle sedute, un compenso pari ad Euro 100.000,00 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che siano membri del Comitato Esecutivo; un compenso variabile, pari complessivamente allo 0,01% dell'utile consolidato, fermo un limite massimo complessivo pari ad Euro 300.000,00, da ripartirsi in parti uguali tra i Consiglieri di Amministrazione; un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo pari ad Euro 4.000,00.

In relazione a quanto precede, i competenti organi amministrativi della Società hanno effettuato nel 2010 un'analisi dello stato dell'arte nella materia, compiendo altresì un approfondimento in termini di *benchmarking* rispetto ad un *panel* di *peer*. Lo studio svolto ha confermato il permanere dell'adeguatezza del pacchetto retributivo già in essere, avuto riguardo alle caratteristiche ed allo *standing* del Gruppo Generali, nonché all'impegno richiesto.

Si specifica inoltre che la remunerazione degli amministratori non è collegata significativamente ai risultati conseguiti dal Gruppo, in quanto il meccanismo di calcolo della componente variabile come sopra definito è tale che quest'ultima incide in misura contenuta sull'emolumento fisso e ancor più sul pacchetto complessivo.

Infine, gli amministratori non muniti di deleghe esecutive non beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

È stato quindi confermato, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2010, l'assetto del pacchetto retributivo già previsto precedentemente a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Relativamente all'esercizio sociale 2010 i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione sono riportati nella tabella 1.

Per quanto riguarda gli amministratori che sono anche membri di comitati consiliari, il Consiglio di Amministrazione all'inizio del 2010 ha demandato al Comitato per la Remunerazione il compito di verificare lo stato dell'arte in materia - anche attraverso comparazioni con posizioni analoghe di altre aziende nazionali ed internazionali equiparabili per dimensioni e tipologia di *business* al Gruppo Generali - e di formulare eventuali proposte, posto che fino al 2009 i membri del Consiglio di Amministrazione percepivano per la partecipazione ai comitati in oggetto esclusivamente dei gettoni di presenza.

Sulla base delle risultanze dello studio e delle proposte presentate dal Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 maggio 2010 si è espresso favorevolmente per quanto riguarda la corresponsione di emolumenti agli amministratori che ricoprono tali incarichi (con l'eccezione di coloro che sono anche dirigenti di Generali), tenuto altresì conto dell'impegno richiesto dagli stessi. I compensi così determinati sono riportati nella tabella 2.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre in merito ai compensi del neo nominato Comitato di amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate, tenendo in debita considerazione il numero delle riunioni dell'organismo in questione, che è condizionato in maniera determinante dal verificarsi degli eventi soggetti alla normativa sulle parti correlate. In ragione di ciò ha deciso di dare particolare importanza al gettone di presenza rispetto all'emolumento fisso. Il dettaglio dei compensi, che verranno corrisposti a partire dall'esercizio 2011, è riportato nella tabella 2.

Remunerazioni del Presidente, degli Amministratori Delegati, del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche

L'articolo 39 dello Statuto prevede che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sia stabilita, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; in tal senso l'organo di controllo si è espresso positivamente, avendo verificato la coerenza delle proposte con la politica generale sulle remunerazioni.

In particolare, per quanto riguarda gli emolumenti del Presidente nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2010, il Consiglio d'Amministrazione del 12 maggio 2010 ha determinato il compenso fisso annuo per tutta la durata del mandato sulla base di un'analisi comparativa con figure analoghe nazionali ed internazionali. Per quanto riguarda la remunerazione variabile, il Presidente - al pari di tutti gli amministratori non muniti di deleghe esecutive - non partecipa ai piani di incentivazione a breve e a medio-lungo termine. E' stato inoltre deliberato a suo favore, in caso di mancata conferma nel ruolo di Presidente al termine del primo mandato, il riconoscimento di un'indennità pari a due annualità del compenso annuo lordo. Il dettaglio degli emolumenti relativi all'esercizio sociale 2010 è riportato nella tabella 1.

Per quanto riguarda gli Amministratori Delegati ed il Direttore Generale/CFD, il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle proposte presentate dal sopracitato Comitato, nel 2010 ha riconfermato per tale esercizio gli importi della componente fissa della remunerazione, ha stabilito nuovi obiettivi, parametri e valori *target* di *performance* per la remunerazione a breve termine e ha presentato all'approvazione dell'Assemblea del 24 aprile 2010 un Piano di incentivazione a lungo termine. Il dettaglio degli emolumenti relativi all'esercizio 2010 è riportato nella tabella 1. Il Consiglio ha demandato tuttavia al Comitato per la Remunerazione il compito di riesaminare i pacchetti retributivi in essere e di formulare quindi per il 2011 ed esercizi successivi linee guida e proposte atte in particolare a riequilibrare il rapporto tra componente fissa e variabile aumentando l'incidenza della seconda sul totale della remunerazione complessiva e bilanciando opportunamente la stessa remunerazione variabile nelle sue due componenti a breve e a medio-lungo termine, nell'ottica di promuovere ulteriormente la creazione di valore per gli azionisti. In questo quadro sono state pertanto introdotte a partire dall'esercizio 2011 e per i successivi modifiche e/o innovazioni ai pacchetti retributivi del *top management*, rideterminandoli come segue.

Remunerazione fissa: partendo dal presupposto che tale componente è adeguata a remunerare idoneamente il *top management* anche in assenza di incentivi, i relativi importi sono stati riconfermati ad eccezione di quelli riguardanti l'Amministratore Delegato, in funzione delle differenti responsabilità attribuite alle posizioni apicali nel corso del 2010. E' stato inoltre deliberato il riversamento alla Capogruppo dei compensi percepiti in qualità di amministratori in società controllate e partecipate, salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e fermo il diritto a percepire gli emolumenti previsti per tutti gli Amministratori della Società.

Remunerazione variabile a breve termine: lo strumento è stato profondamente rivisto in tutti i suoi aspetti. In particolare:

- in considerazione delle deleghe e responsabilità attribuite agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sono state assegnate *BSC* differenziate per obiettivi e incidenza percentuale del bonus sul totale del pacchetto retributivo;
- sono stati introdotti nuovi obiettivi di conto economico, di livello patrimoniale e di rischio, di rendimento o legati ad azioni di riorganizzazione, con lo scopo di monitorare molteplici aspetti della *performance* aziendale. Più specificatamente, il *RORAC* perché sintetizza l'attenzione al risultato operativo ed al capitale richiesto secondo i principi *Solvency*, il *New Business Value* che sintetizza lo sviluppo commerciale e la marginalità del nuovo *business* Vita, il *Net Capital Gain*, ossia il valore assoluto delle plusvalenze di realizzo sugli investimenti;
- ove ritenuto opportuno, alcuni parametri sono stati normalizzati rispetto agli effetti degli scenari finanziari;
- sono state modificate le soglie d'accesso per l'erogazione degli incentivi, mentre in caso di *overperformance* sono stati rivisti i limiti massimi in termini di importo da erogare, con lo scopo di rendere coerenti i livelli retributivi in presenza di risultati eccellenti.

Remunerazione variabile a medio-lungo termine:

- Piani di Stock option

Prima dell'adozione nel 2010 del *Piano di incentivazione a lungo termine* (LTIP), Assicurazioni Generali si è avvalsa di distinti piani di *Stock Option*, destinati, da un lato, al Presidente e agli Amministratori Delegati della stessa e, dall'altro, ai *manager* del Gruppo.

Tutti i Piani di *Stock Option* sono accomunati dalle medesime caratteristiche di seguito riportate:

- la presenza di un periodo di c.d. vesting, trascorsi i quali i diritti di opzione in parola possono essere esercitati;
- ciascuna opzione dà diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di una azione, contro versamento del prezzo d'esercizio;
- il prezzo d'esercizio è fissato in un ammontare pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle azioni Generali presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti stessi al medesimo giorno del mese solare precedente;
- le opzioni possono considerarsi assegnate a titolo definitivo, soltanto qualora il Consiglio di Amministrazione accerti il verificarsi delle condizioni poste all'esercizio dei diritti in parola dal medesimo organo amministrativo, all'atto dell'assegnazione.

Si ricorda che i Piani in corso di esecuzione alla data del 31.12.2010 erano i seguenti:

Piano di Stock Option 2001-2003 limitatamente alla sola tranche del 2003 ed esclusivamente per le stock option assegnate ai destinatari francesi per i quali è previsto un anno di vesting in più rispetto a quello di tutti gli altri Paesi (ossia quattro anni di in luogo di tre);

Piano di Stock Option 2005 a favore del Presidente e degli Amministratori Delegati della Compagnia;

Piano di Stock Option 2005-2007 a favore del personale dirigente e non dirigente di Assicurazioni Generali e delle società del gruppo Generali;

Piano di Stock Option 2006-2008 a favore del Presidente e degli Amministratori Delegati della Compagnia;

Piano di Stock Option 2008 a favore del personale dirigente e non dirigente di Assicurazioni Generali e delle società del gruppo Generali;

Piano di Stock Option 2008 a favore del Presidente e degli Amministratori Delegati della Compagnia.

La necessità di abbandonare i suddetti Piani e il ricorso ad un nuovo strumento di incentivazione di lungo termine ha origine dal mutamento delle condizioni economico-finanziarie che hanno annullato i vantaggi derivanti dall'adozione di piani esclusivamente fondati su strumenti finanziari.

In considerazione di quanto sopra, piuttosto che effettuare interventi volti a modificare la durata del periodo di *vesting* o di esercizio o il prezzo di esercizio, si è deciso di utilizzare per la retribuzione di medio lungo-termine uno strumento nuovo e più confacente agli attuali scenari di mercato, denominato *Long Term Incentive Plan*.

- Long Term Incentive Plan

Nell'esercizio 2010 l'organo assembleare ha dunque deliberato l'adozione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine in considerazione delle argomentazioni suesposte. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione - a fronte di nuove istanze ed esigenze manifestatesi nel corso del medesimo esercizio - ha deciso di interrompere il rinnovo dei cicli di tale Piano e di presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti di aprile 2011 un nuovo Piano di Incentivazione a Lungo Termine (LTIP), in particolare per:

- equilibrare coerentemente la componente di remunerazione variabile annuale e quella di lungo periodo;
- rendere il Piano compatibile con la normativa di alcuni Paesi esteri coinvolti, nonché con quella di talune Società italiane del Gruppo per la peculiarità e specificità dell'attività che svolgono;
- prevedere e regolare alcune fattispecie non disciplinate dal Regolamento attualmente in vigore.

Il nuovo Piano, come quello preesistente, si fonda sui seguenti elementi portanti:

- si rivolge agli Amministratori muniti di deleghe esecutive e ai dipendenti della Capogruppo e delle società controllate in Italia e all'estero;
- i destinatari sono distribuiti in fasce in ragione del ruolo ricoperto e del peso della posizione;
- è un Piano *rolling* legato agli obiettivi del Piano industriale;
- ogni anno parte un nuovo ciclo del Piano della durata di sei anni diviso in due trienni;
- gli obiettivi sottostanti al Piano sono di natura triennale;
- l'incentivo è costituito da una componente *cash*, erogata alla fine del primo triennio, e da una componente in azioni di Assicurazioni Generali;
- è finanziato, per la componente *cash*, dalle Società presso le quali i destinatari svolgono la propria attività.

Al fine di cogliere le finalità sopra illustrate, nel nuovo Piano sono state introdotte alcune modifiche rispetto al Piano precedente che attengono principalmente alle seguenti materie:

- definizione di obiettivi di portata più generale al fine di permettere agli organi delegati di individuare, di volta in volta durante la vigenza del Piano, i parametri e gli indicatori più idonei per misurare le *performance* del *management*; si precisa, tuttavia, che laddove disponibile e significativo verrà utilizzato il Risultato Operativo;
- soglia di accesso legata al raggiungimento del 50% del livello minimo degli obiettivi;
- nuovo sistema di calcolo del raggiungimento degli obiettivi, con lo scopo di incentivare maggiormente i destinatari a fronte di *performance* eccellenti.

La struttura del pacchetto retributivo degli Amministratori Delegati e del Direttore Generale/*CFO* relativamente all'esercizio 2010 e quella per il successivo è riportata nei grafici 1 e 2 e nella tabella 3.

Si precisa infine che, per quanto riguarda gli Amministratori Delegati, non sono previste indennità per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo.

Per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche, che attualmente sono individuati nei dirigenti di Assicurazioni Generali aventi grado non inferiore a quello di Direttore Centrale, il Comitato per la Remunerazione definisce le linee guida in materia, declinando - laddove possibile - la politica retributiva definita per le posizioni apicali. In considerazione di ciò, per l'esercizio 2010 - alla luce delle analisi presentate dal Comitato per la Remunerazione - sono stati riconfermati i pacchetti retributivi in essere. Per quanto riguarda la remunerazione variabile a breve, le strutture competenti hanno provveduto a declinare gli obiettivi delle posizioni apicali applicando la medesima metodologia delle *BSC*, mentre per quanto riguarda la remunerazione a lungo termine - analogamente a quanto previsto per il vertice - è stata disposta la loro partecipazione al Piano di incentivazione entrato in vigore nel 2010.

Gli emolumenti percepiti dai dirigenti con responsabilità strategiche relativi all'esercizio 2010 sono riportati in forma aggregata nella tabella 1.

Per l'esercizio 2011 al Comitato per la Remunerazione è stato demandato il compito di verificare il posizionamento dei livelli retributivi dei dirigenti in questione rispetto a quelli del vertice aziendale e - sulla base delle risultanze - di formulare linee guida e proposte per la determinazione dei pacchetti retributivi in oggetto.

Remunerazione dei Sindaci

Relativamente agli emolumenti da corrispondere ai Sindaci, in base all'art. 19 dello Statuto la loro determinazione è di competenza dell'Assemblea degli Azionisti.

L'Assemblea del 26 aprile 2008 ha quindi deliberato in Euro 100.000 annui lordi il compenso spettante ai Sindaci effettivi, per ciascuno degli esercizi sociali 2008, 2009 e 2010, con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente del Collegio Sindacale.

Ai Sindaci compete inoltre, ai sensi dell'art. 40.4 dello Statuto, il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Posto che per il Collegio sindacale la scadenza del mandato ha coinciso con l'esercizio sociale 2010, il Consiglio di Amministrazione ha demandato ai competenti organi amministrativi il compito di verificare l'adeguatezza degli emolumenti in essere, il loro posizionamento rispetto a quelli degli organi di controllo dei maggiori *competitor* assimilabili per dimensioni e complessità a Generali e di formulare conseguentemente delle proposte per la determinazione dei compensi triennali che saranno presentate all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 2011.

Tabella 1 - emolumenti membri Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, Direttore Generale e dirigenti con responsabilità strategiche relativi all'esercizio 2010

			Compensi (in euro)							
			Emolumenti per la carica							
Soggetto Nome e cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti fissi	Emolumenti variabili ⁽¹⁾	Gettoni di Presenza	Totale Emolumenti	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
Cesare GERONZI			Totale	2.258.937	8.957	54.000	2.321.894	38.128		
	Presidente	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	2.121.402			2.121.402	38.128		
	Membro CdA	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	28.000	105.724			
	Membro CE	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	34.384		24.000	58.384			
	Pres. Comitato per la Corporate Governance	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	34.384		2.000	36.384			
Vincent BOLLORE'			Totale	103.151	8.957	52.000	164.108			
	Membro CdA	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	28.000	105.724			
	Membro CE	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	34.384		24.000	58.384			
Francesco Gaetano CALTAGIRONE			Totale	170.630	8.957	74.000	253.587			
	Membro CdA	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	36.000	144.957			
	Membro CE	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	50.000		28.000	78.000			
	Membro Comitato per gli Investimenti	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		10.000	30.630			
Alberto Nicola NAGEL			Totale	170.630	8.957	58.000	⁽²⁾ 237.587			
	Membro CdA	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	28.000	136.957			
	Membro CE	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	50.000		28.000	78.000			
	Membro Comitato per la Corporate Governance	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		2.000	22.630			
Giovanni PERISSINOTTO			Totale	1.750.000	8.957	74.000	1.832.957		1.578.080	
	Amm. Del. e Group CEO	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	800.000			800.000			
	Membro CdA	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	36.000	144.957			
	Membro CE	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	50.000		28.000	78.000			
	Pres. Comitato per gli Investimenti	24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012			10.000	10.000			
	Dir. Generale	1.1-31.12.2010		800.000			800.000			
Sergio BALBINOT			Totale	1.750.000	8.957	64.000	1.822.957		1.578.080	⁽³⁾ 156.813
	Amm. Delegato	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	800.000			800.000			
	Membro CdA	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	36.000	144.957			
	Membro CE	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	50.000		28.000	78.000			
	Dir. Generale	1.1-31.12.2010		800.000			800.000			
Ana Patricia BOTIN			Totale	120.630	8.957	16.000	145.587			
	Membro CdA	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	16.000	124.957			
	Membro Comitato per la Corporate Governance	1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630			20.630			

(segue)

(segue)

			Compensi (in euro)							
			Emolumenti per la carica							
Soggetto Nome e cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti fissi	Emolumenti variabili ⁽¹⁾	Gettoni di Presenza	Totale Emolumenti	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
Cesare CALARI			Totale	68.767	8.957	28.000	105.724			
Membro CdA		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	28.000	105.724			
Carlo CARRARO			Totale	89.397	8.957	32.000	130.354			
Membro CdA		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	24.000	101.724			
Membro del Comitato per il Controllo Interno		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		8.000	28.630			
Diego DELLA VALLE			Totale	100.000	8.957	24.000	132.957			
Membro CdA		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	24.000	132.957			
Leonardo DEL VECCHIO			Totale	144.699	8.957	72.000	225.656			
Membro CdA		1.1-31.12.2010	21.02.2011	100.000	8.957	32.000	140.957			
Membro CE		24.4-31.12.2010	21.02.2011	34.384		24.000	58.384			
Membro Comitato per la Remunerazione		1.1-31.12.2010	21.02.2011	10.315		16.000	26.315			
Petr KELLNER			Totale	120.630	8.957	36.000	165.587			
Membro CdA		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	28.000	136.957			
Membro Comitato per gli Investimenti		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		8.000	28.630			
Angelo MIGLIETTA			Totale	89.397	8.957	36.000	134.354			
Membro CdA		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	28.000	105.724			
Membro del Comitato per il Controllo Interno		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		8.000	28.630			
Alessandro PEDERSOLI			Totale	155.014	8.957	50.000	213.971			
Membro CdA		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	32.000	140.957			
Presid. del Comitato per il Controllo Interno		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	34.384		16.000	50.384			
Membro Comitato per la Corporate Governance		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		2.000	22.630			
Lorenzo PELLICOLI			Totale	180.945	8.957	72.000	261.902			
Membro CdA		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	32.000	140.957			
Membro CE		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	50.000		28.000	78.000			
Membro Comitato per la Remunerazione		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	10.315		10.000	20.315			
Membro Comitato per la Corporate Governance		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		2.000	22.630			
Reinfried Helmut POHL			Totale	68.767	8.957	16.000	93.724			⁽⁴⁾ 20.000
Membro CdA		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	16.000	93.724			
Paola SAPIENZA			Totale	68.767	8.957	28.000	105.724			
Membro CdA		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	28.000	105.724			

(segue)

(segue)

			Compensi (in euro)							
			Emolumenti per la carica							
Soggetto Nome e cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti fissi	Emolumenti variabili ⁽¹⁾	Gettoni di Presenza	Totale Emolumenti	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
Paolo SCARONI			Totale	134.383	8.957	50.000	193.340			
Membro CdA		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	100.000	8.957	32.000	140.957			
Presid. Comitato per la Remunerazione		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	13.753		16.000	29.753			
Membro Comitato per la Corporate Governance		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		2.000	22.630			
Francesco Saverio VINCI			Totale	89.397	8.957	38.000	⁽²⁾ 136.354			
Membro CdA		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	68.767	8.957	28.000	105.724			
Membro Comitato per gli Investimenti		24.4-31.12.2010	Approvazione Bil 2012	20.630		10.000	30.630			
Antoine BERNHEIM			Totale	733.605		12.000	745.605			⁽⁵⁾ 189.654
Presidente		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	687.167			687.167			
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959		8.000	38.959			
Membro CE		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	15.479		4.000	19.479			
Gabriele GALATERI DI GENOLA			Totale	46.438		14.000	60.438			
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959		8.000	38.959			
Membro CE		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	15.479		4.000	19.479			
Membro Comitato per le Remunerazioni		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009			2.000	2.000			
Luigi Arturo BIANCHI			Totale	30.959		10.000	40.959			
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959		8.000	38.959			
Membro del Comitato per il Controllo Interno		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009			2.000	2.000			
Loïc HENNEKINNE			Totale	30.959		12.000	42.959			
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959		8.000	38.959			
Membro del Comitato per il Controllo Interno		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009			4.000	4.000			
Klaus-Peter MÜLLER			Totale	30.959			30.959			
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959			30.959			
Reinfried POHL			Totale	30.959			30.959			⁽⁶⁾ 138.201
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959			30.959			
Kai-Uwe RICKE			Totale	30.959		4.000	34.959			
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959		4.000	34.959			
Claude TENDIL			Totale	30.959		8.000	38.959		204.684	⁽⁷⁾ 1.747.148
Membro CdA		1.1-24.04.2010	Approvazione Bil 2009	30.959		8.000	38.959			

(segue)

(segue)

Compensi (in euro)										
Emolumenti per la carica										
Soggetto Nome e cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti fissi	Emolumenti variabili ⁽¹⁾	Gettoni di Presenza	Totale Emolumenti	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
Eugenio COLUCCI			Totale	150.000			150.000			
Presid. Collegio Sindacale		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2010	150.000			150.000			
Giuseppe Alessio VERNI'			Totale	100.000			100.000			⁽⁸⁾ 111.300
Sindaco Effettivo		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2010	100.000			100.000			
Gaetano TERRIN			Totale	100.000			100.000			⁽⁹⁾ 6.000
Sindaco Effettivo		1.1-31.12.2010	Approvazione Bil 2010	100.000			100.000			
Raffaele AGRUSTI			Totale	1.000.000			1.000.000		704.500	
Dir. Generale		1.1-31.12.2010		1.000.000			1.000.000			
Dirigenti con Responsabilità Strategica				Totale	3.380.000		3.380.000	35.826	1.795.000	20.000

(1) Gli emolumenti variabili saranno liquidati dopo l'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

(2) Il compenso è stato versato direttamente a Mediobanca.

(3) Gli emolumenti indicati sono comprensivi di quelli spettanti per le cariche ricoperte nell'esercizio 2010 nelle seguenti società:

Generali Deutschland Holding, Aachener u. Muenchener Lebensversicherung AG, Aachener u. Muenchener Versicherung AG, Generali France, Generali Espana Holding Entidades de Seguros, Generali Espana S.A. de Seguros Y Reaseguros, Generali Schweiz Holding AG, Migdal Insurance & Financial Holdings e Europ Assistance Holding. I compensi per Generali Holding Vienna AG verranno determinati dall'assemblea generale della società nel prosieguo dell'anno in corso. Gli importi erogati per Generali Deutschland Holding riguardano esclusivamente i gettoni di presenza; la parte inerente la partecipazione agli utili verrà determinata dall'assemblea degli azionisti in programma nel primo semestre dell'esercizio in corso.

(4) Compensi spettanti per le cariche ricoperte nell'esercizio 2010 in Aachener u. Muenchener Versicherung AG. I compensi per Generali Holding Vienna AG verranno determinati dall'assemblea generale della società nel prosieguo dell'anno in corso.

(5) Gli emolumenti indicati sono comprensivi di quelli spettanti per le cariche ricoperte nell'esercizio 2010 nelle seguenti società:

Alleanza Toro, Generali Deutschland Holding, Generali Espana Holding, Generali France e BSI. I compensi per Generali Holding Vienna AG verranno determinati dall'assemblea generale della società nel prosieguo dell'anno in corso. Gli importi erogati per Generali Deutschland Holding riguardano esclusivamente i gettoni di presenza; la parte inerente la partecipazione agli utili verrà determinata dall'assemblea degli azionisti in programma nel primo semestre dell'esercizio in corso.

(6) Compensi spettanti per le cariche ricoperte nell'esercizio 2010 nelle seguenti società:

Generali Deutschland Holding, Aachener u. Muenchener Versicherung AG, Aachener u. Muenchener Lebensversicherung. Gli importi erogati per Generali Deutschland Holding riguardano esclusivamente i gettoni di presenza; la parte inerente la partecipazione agli utili verrà determinata dall'assemblea degli azionisti in programma nel primo semestre dell'esercizio in corso.

(7) Gli emolumenti indicati sono comprensivi di quelli spettanti per le cariche ricoperte nell'esercizio 2010 nelle seguenti società:

Generali France, Europ Assistance Holding, Europe Assistance Italia e Generali Investments.

L'importo erogato da Generali France comprende anche il bonus assegnato a M. Tendil nella sua qualità di Presidente e Direttore Generale della società francese.

(8) Compensi spettanti per le cariche di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Generali, Europ Assistance Italia, Generali Horizon, Genertellife, Genfid e di Sindaco Effettivo di Europ Assistance Service, Genertel e Ums Immobiliare Genova.


(9) Compensi spettanti per la carica di Sindaco Effettivo di Generali Immobiliare Italia.

Tabella 2 - emolumenti membri Comitati consiliari

Ruolo	Compenso annuo lordo (euro)	Gettone di presenza per seduta (euro)
Presidente del Comitato Esecutivo	200.000	4.000
Membri del Comitato per le Remunerazioni	15.000	2.000
Presidente del Comitato per le Remunerazioni	20.000	2.000
Membri del Comitato per il Controllo Interno	30.000	2.000
Presidente del Comitato per il Controllo Interno	50.000	2.000
Membri del Comitato per la Corporate Governance	30.000	2.000
Presidente del Comitato per la Corporate Governance	50.000	2.000
Membri del Comitato per gli Investimenti	30.000	2.000
Presidente del Comitato per gli Investimenti	-	2.000
Membri del Comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate	20.000	5.000
Presidente del Comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate	25.000	5.000


N.B.: i membri dei Comitati che sono dirigenti delle Generali non hanno diritto al compenso.

Grafico 1 - incidenza percentuale componenti retributive su retribuzione totale 2010 (pay-mix) Amministratori Delegati e Direttore Generale



Le percentuali sono state calcolate ipotizzando il raggiungimento del livello target di performance sia per quanto riguarda la remunerazione a breve che quella a medio-lungo termine.

Grafico 2 - incidenza percentuale componenti retributive su retribuzione totale 2011 (*pay-mix*) Amministratori Delegati e del Direttore Generale



Le percentuali sono state calcolate ipotizzando il raggiungimento del livello target di performance sia per quanto riguarda la remunerazione a breve che quella a medio-lungo termine.

Tabella 3 - incidenza percentuale componenti a breve e a medio-lungo termine sul totale della remunerazione variabile 2011

Carica	Incidenza remunerazione (%)	
	a breve termine	a medio-lungo termine
Amministratore Delegato / CEO	40,00	60,00
Amministratore Delegato	40,00	60,00
Direttore Generale / CFO	38,50	61,50

Le percentuali sono state calcolate ipotizzando il raggiungimento del livello target di performance sia per quanto riguarda la remunerazione a breve che quella a medio-lungo termine.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

5. Approvazione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine (LTIP) con inerente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del predetto Piano, previa interruzione dei cicli del Piano approvato in data 24 aprile 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori azionisti,

il sistema di remunerazione previsto in favore degli esponenti del vertice aziendale di Assicurazioni Generali (di seguito anche "la **Compagnia**", "la **Società**" e "la **Capogruppo**") e dei *manager* della stessa e del gruppo Generali ("il **Gruppo**") è articolato, oltre che su di una retribuzione fissa e su una componente variabile, anche su un *Long Term Incentive Plan* ("LTIP"). Ciò in linea con la migliore e più diffusa prassi a livello internazionale.

L'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2010 ha approvato un piano d'incentivazione di lungo termine che, per una serie di ragioni di seguito indicate, si propone di interrompere per i cicli successivi al primo. Quel piano continuerà a trovare piena attuazione nei termini e nelle modalità approvate con deliberazione del 24 aprile 2010, fino al termine del secondo triennio del primo ciclo e, quindi, fino al 31 dicembre 2015, coerentemente con quanto indicato nel suo regolamento.

L'interruzione del rinnovo dei cicli successivi al primo del predetto piano e la conseguente esigenza di sottoporre all'Assemblea uno strumento d'incentivazione parzialmente nuovo, trovano ragione in molteplici esigenze che si elencano di seguito:

- equilibrare coerentemente la componente di remunerazione variabile annuale e quella di lungo periodo;
- rendere il piano compatibile con la normativa di alcuni Paesi esteri coinvolti, nonché con quella di talune società italiane del Gruppo per la peculiarità e specificità dell'attività che svolgono;
- prevedere e regolare alcune fattispecie non disciplinate da quel piano.

L'obiettivo del nuovo piano di incentivazione ("il **Piano**") resta, da un lato, quello di rafforzare il legame tra la remunerazione del *management* e la *performance* definite nel quadro dei piani strategici del Gruppo (c.d. *performance* assoluta) e, dall'altro, di mantenere e potenziare il legame tra la remunerazione e la crescita del valore rispetto ad un gruppo di *peer* (c.d. *performance* relativa).

Il Piano è stato elaborato con la finalità di recepire le istanze provenienti dagli *stakeholder*, a livello transnazionale, europeo e nazionale, che si sono altresì tradotte nell'emanazione di nuove prescrizioni in tema di politiche di remunerazione degli esponenti degli organi sociali e dei componenti dell'Alta Direzione. In questo quadro, il Piano che si sottopone al Vostro esame ed approvazione risulta pienamente conforme alle prescrizioni normative ed ai principi dettati in materia anche a livello transnazionale. In relazione a quanto precede, si è tenuto conto anche delle raccomandazioni in materia di politica retributiva degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategica dettate dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La previsione di uno strumento d'incentivazione di lungo termine resta opportuna non solo alla luce dei risultati conseguiti dal gruppo Generali negli ultimi esercizi, grazie al prezioso contributo fornito dai destinatari del Piano, ma anche nell'ottica di proseguire nel processo d'incentivazione e di fidelizzazione dei medesimi; ciò attraverso il ricorso ad uno strumento in grado di perseguire l'obiettivo di un'ulteriore crescita di valore del titolo, allineando, al contempo, l'interesse economico dei destinatari del Piano a quello di tutti gli Azionisti.

Così le *performance* dei beneficiari del Piano saranno ancor più indirizzate a convergere verso quegli obiettivi fissati dal piano strategico del gruppo Generali individuati per assicurare lo sviluppo economico, finanziario e patrimoniale della Compagnia e del Gruppo.

Alla luce di quanto precede, si sottopone al Vostro esame e approvazione un Piano che ha per destinatari gli Amministratori muniti di deleghe esecutive della Capogruppo, gli Amministratori delle Società del gruppo Generali ed i dipendenti di Assicurazioni Generali e delle società del Gruppo.

Il Piano di cui si chiede l'approvazione si basa sempre sui seguenti due aspetti fondamentali:

- a) il collegamento diretto con tre obiettivi del piano strategico del Gruppo, esposti nel prosieguo di questa Relazione;
- b) il concetto del coinvestimento, ossia l'investimento di una parte dell'incentivo monetario lordo percepito dai destinatari in azioni della Capogruppo nella misura ricompresa tra un minimo del 15% e un massimo del 30% dello stesso.

Il Piano ha un arco temporale complessivo di riferimento di sei anni, suddivisi come segue:

- primo triennio: alla fine di tale periodo, se e nella misura in cui vengono raggiunti taluni obiettivi di *performance* assoluta, è prevista l'erogazione di un incentivo monetario ("**Bonus**"), con opzione di investimento nella misura ricompresa tra una percentuale minima del 15% ed una percentuale massima del 30% dell'importo lordo in azioni Generali;
- secondo triennio: alla fine di tale periodo, per ogni azione acquistata, investendo una percentuale ricompresa tra un minimo del 15% ed un massimo del 30% dell'incentivo lordo erogato, l'interessato ha un diritto potenziale a ricevere gratuitamente dalla Capogruppo un numero di azioni gratuite in funzione del posizionamento di Generali nella graduatoria formata da gruppo di *peer* stilata in funzione del rispettivo *Total Shareholders' Return* (*performance* relativa).

Gli obiettivi da raggiungere per avere diritto alla percezione dell'incentivo monetario sono tre:

1. un obiettivo di Gruppo (che incide nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dell'incentivo) costituito dal risultato operativo lordo consolidato del gruppo Generali realizzato al termine del primo triennio;
2. un obiettivo di *Business Unit* (che incide nella misura del 25% dell'ammontare complessivo dell'incentivo) costituito dal risultato operativo lordo realizzato dalle stesse al termine dello stesso primo triennio;
3. un obiettivo individuale (che incide nella misura del 25% dell'ammontare complessivo dell'incentivo) costituito dal raggiungimento di risultati individuali e/o di ruolo basati su elementi quantitativi e non qualitativi.

In particolare, il Bonus è determinato in misura percentuale della Retribuzione Annuale Lorda ("**RAL**") ossia la media della RAL maturata con riferimento all'intera durata del primo triennio di ciascun ciclo, con esclusione della parte variabile, ancorché definita come garantita; nella composizione della RAL sarà presa in considerazione unicamente la retribuzione fissa mensile per il numero di mensilità previste per ciascun anno solare di durata del primo triennio.

Le fasce di appartenenza ("**Fascia**") individuate sono cinque e il valore del Bonus sarà il seguente:

- per la fascia 0: l'ammontare del Bonus viene determinato dal Consiglio di Amministrazione di Generali;
- per la Fascia 1: pari al 100% della RAL;
- per la Fascia 2: pari al 70% della RAL;
- per la Fascia 3: pari al 35% della RAL;
- per la Fascia 4: pari al 25% della RAL.

I destinatari sono distribuiti all'interno delle cinque Fasce, tenendo conto del ruolo e del peso della posizione .

Il finanziamento della parte di remunerazione in denaro del Piano sarà ad esclusivo carico ed onere della società di riferimento di ciascun destinatario dello stesso.

Come anticipato, alla data di assegnazione del Bonus i destinatari appartenenti alle Fasce 0, 1 e 2 hanno l'obbligo di acquistare, in un'unica soluzione, le azioni della Capogruppo nella misura ricompresa tra un minimo del 15% ed un

massimo del 30% del Bonus lordo; i destinatari appartenenti alle Fasce 3 e 4 hanno, invece, la facoltà di investire in azioni della Capogruppo sempre nella misura ricompresa tra le percentuali sopra citate.

Le azioni sono gravate da vincolo di indisponibilità dalla data di consegna delle stesse e per tutta la durata del secondo triennio e saranno depositate in custodia presso Banca Generali.

Come detto, al termine del secondo triennio, gli assegnatari che hanno acquistato le azioni Generali maturano il diritto potenziale all'assegnazione gratuita delle azioni Generali, in funzione del posizionamento di Generali nella graduatoria formata da gruppo di *peer* stilata in funzione del rispettivo *Total Shareholders' Return* (*performance* relativa). Le azioni gratuite sono immediatamente libere dal giorno della loro assegnazione, senza il gravame di alcun vincolo.

* * *

Ai fini dell'attuazione del Piano in discorso, viene altresì sottoposta al Vostro esame ed approvazione una proposta di rilascio dell'autorizzazione, prevista dagli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile e dall'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUIF"), all'acquisto ed al compimento di atti di disposizione riguardanti le azioni proprie della Società, secondo i termini e le modalità che vengono di seguito rappresentati.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Come già più sopra evidenziato, detta autorizzazione viene richiesta esclusivamente allo scopo di dotare la Società della provvista necessaria alla realizzazione del Piano.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto delle disposizioni all'articolo 2357, comma terzo, del Codice Civile.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

In virtù di quanto sopra esposto in ordine all'entità delle azioni da attribuire complessivamente ai destinatari del Piano, si precisa che il numero massimo delle azioni da acquistare non potrà essere superiore a numero 2.000.000 azioni (corrispondente, alla data odierna, allo 0,128% del capitale sociale).

Al riguardo, si ricorda che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio n. 16.131.955 azioni Generali, pari all'1,036% del capitale sociale della Compagnia. Pertanto, pure ammettendo un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute direttamente e indirettamente da Generali – che, alla data odierna, sarebbe complessivamente pari all'1,164% del capitale sociale – risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile (oggi corrispondente al 20% del capitale sociale).

Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La Società costituirà, ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, comma 3, del Codice Civile una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un pari importo dalle riserve disponibili. La riserva così costituita verrà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno trasferite.

In caso di cessione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra riconfluirà alle riserve di provenienza.

3. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di diciotto mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione al compimento di atti di disposizione è richiesta senza limiti temporali.

4. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00, mentre il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

5. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del TUIF e dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità,

- sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, oppure
- mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dal citato articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti.

In conclusione, per quanto sin qui rappresentato, si propone pertanto all'Assemblea di approvare il Piano, previa interruzione del rinnovo dei cicli successivi al primo del Piano approvato dall'Assemblea in data 24 aprile 2010, autorizzando altresì l'acquisto di azioni proprie della Società ed il compimento di atti di disposizione sulle medesime, secondo le condizioni ed i termini dianzi illustrati.

Maggiori informazioni circa il Piano saranno rese disponibili ai Signori Azionisti ed alla comunità finanziaria attraverso la pubblicazione del Documento Informativo, previsto dall'art. 114-*bis* del TUIF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti.

* * *

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che é, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'**Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visti gli articoli 114-*bis* e 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche;
- visto l'articolo 144-*bis* della deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive integrazioni e modifiche (il "**Regolamento Emittenti**");
- visti gli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile;

- preso atto che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio, un ammontare di azioni Generali largamente inferiore alla quinta parte del capitale sociale della Compagnia;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, testé approvato;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

- 1) di approvare il Piano di incentivazione a favore del *management* della Compagnia e del Gruppo, così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel relativo Regolamento ("il **Piano**"), previa interruzione del rinnovo dei cicli successivi al primo del piano di incentivazione approvato con deliberazione assembleare di data 24 aprile 2010, autorizzando il compimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti e condividendo altresì che il Piano riceva esecuzione in data odierna;
- 2) di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, limitatamente al primo ciclo del Piano, l'acquisto di massime numero 2.000.000 di azioni ordinarie emesse dalla Compagnia, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposizione sulle medesime alle seguenti condizioni:
 - a) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi nell'ambito del Piano;
 - b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00; il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;
 - c) l'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è concessa senza limiti temporali;
 - d) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
 - e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità,
 - i. sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, oppure
 - ii. mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dal citato articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti;
- 3) di conferire incarico all'Amministratore Delegato e Group CEO, in ragione delle deleghe attribuitegli:
 - a) di individuare i fondi di riserva da utilizzare per l'acquisto e per la costituzione della riserva indisponibile prevista dal terzo comma dell'articolo 2357-*ter* del Codice Civile, nell'osservanza delle disposizioni di legge ai fini della piena disponibilità delle riserve esistenti, nonché di poter disporre, al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, anche delle azioni proprie già oggi disponibili nel patrimonio sociale;
 - b) di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incombenzi, adempimenti e formalità, nessuno escluso od eccettuato."

Roma, 16 marzo 2011

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE



Impregilo - Autostrada A4 variante di Mestre, Venezia

Documento informativo



INDICE

Nota introduttiva.....	51
Definizioni	52
1. I soggetti destinatari	55
2. Le ragioni che motivano l'adozione del Piano	57
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti.....	59
4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti	61
Allegato A	
Tabella n. 1, Sezione 2 del Quadro 2 unita allo Schema N. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti	64
Allegato B	
Regolamento del piano di incentivazione a lungo termine del gruppo Generali	69

NOTA INTRODUTTIVA

Con il presente documento informativo, Assicurazioni Generali S.p.A., in conformità a quanto previsto dall'articolo 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti, fornisce ai propri Azionisti ed alla comunità finanziaria un ampio quadro informativo in merito al Piano di incentivazione a lungo termine in favore degli esponenti del vertice di Generali, del *management* della stessa e del Gruppo (il "Piano").

Il nuovo Piano, che andrà a sostituire quello approvato dall'assemblea del 24 aprile 2010, interrompendone i cicli successivi al primo, avrà per destinatari gli Amministratori Delegati e i dirigenti con responsabilità strategiche di Generali, nonché il *management* della Compagnia e del Gruppo.

Oltre che a rafforzare il legame tra la remunerazione del *management* e le *performance* previste dai piani strategici del Gruppo (c.d. *performance* assoluta), il Piano mira a mantenere e potenziare il legame tra la remunerazione e la crescita del valore rispetto ad un gruppo di *peer* (c.d. *performance* relativa).

In aggiunta al collegamento diretto con gli obiettivi del piano strategico del Gruppo, il Piano si basa anche sul concetto del coinvestimento, ossia sull'investimento in azioni Generali di una parte dell'incentivo monetario lordo percepito dai destinatari.

L'Assemblea convocata per i giorni 26, 28 e 30 aprile 2011 sia in sede ordinaria che straordinaria, oltre a deliberare in merito all'interruzione del rinnovo dei cicli successivi al primo del piano di incentivazione approvato con deliberazione assembleare di data 24 aprile 2010, sarà altresì chiamata ad approvare il Piano in parola.

Oltre alle informazioni rappresentate nel presente documento informativo, ulteriori elementi esplicativi concernenti il Piano sono contenuti nella Tabella n. 1, Sezione 2 del Quadro 1 unita allo Schema N. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (All. sub "A") e nel Regolamento stesso del Piano (All. sub "B").

DEFINIZIONI

AMMINISTRATORE DELEGATO	l'Amministratore di GENERALI munito di deleghe gestionali, al quale è affidata la gestione operativa degli affari assicurativi all'estero e della riassicurazione, in Italia e all'estero, nonché delle relative attività a ciò strumentali
AMMINISTRATORI	gli Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di GENERALI, tra i quali vanno ricompresi l'AMMINISTRATORE DELEGATO ed il GROUP CEO e coloro i quali hanno in essere un RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE con società del GRUPPO GENERALI
ASSEGNATARI	i DESTINATARI EFFETTIVI che, alla fine del PRIMO TRIENNIO, acquisteranno il diritto al BONUS per effetto del realizzarsi delle condizioni fissate dal REGOLAMENTO
ASSEMBLEA	l'Assemblea degli Azionisti di GENERALI, convocata per i giorni 26, 28 e 30 aprile 2011, sia in sede ordinaria che straordinaria, che approverà il PIANO
AZIONI	le "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A." quotate presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.
AZIONI GRATUITE	le "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.", ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno), acquistate e fatte oggetto di disposizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e 2357 <i>ter</i> del codice civile, assegnate gratuitamente da GENERALI al termine del SECONDO TRIENNIO di ciascun CICLO nella misura ed alle condizioni fissate dal REGOLAMENTO
BONUS	il compenso in denaro spettante ai DESTINATARI EFFETTIVI al 31 dicembre dell'ultimo anno del PRIMO TRIENNIO di ciascun CICLO qualora si siano realizzate le condizioni fissate dal REGOLAMENTO
CICLO	ciascuna delle fasi del PIANO della durata complessiva di sei anni articolata in PRIMO TRIENNIO e SECONDO TRIENNIO
DESTINATARI EFFETTIVI	i DESTINATARI POTENZIALI relativamente ai quali si siano realizzate le condizioni previste dal REGOLAMENTO
DESTINATARI POTENZIALI	i soggetti discrezionalmente selezionati all'inizio di ciascun CICLO, dall'ORGANO AMMINISTRATIVO per la FASCIA 0 e dall'ORGANO DELEGATO per le FASCE 1, 2, 3 e 4
DIPENDENTI	coloro i quali hanno in essere un RAPPORTO DI LAVORO con GENERALI o una società del GRUPPO GENERALI
DISTACCO IMPROPRIO	consiste nella sospensione ovvero nella cessazione del RAPPORTO DI LAVORO con la distaccante e nell'instaurazione di un nuovo rapporto con la distaccataria. In tale caso, per SOCIETÀ DI RIFERIMENTO deve intendersi, per tutta la durata del DISTACCO IMPROPRIO, la società distaccataria, purché relativamente alla stessa si siano verificate le condizioni di cui al REGOLAMENTO
DISTACCO PROPRIO	consiste nel mantenimento in essere del RAPPORTO DI LAVORO con la società distaccante che continua a corrispondere ai DESTINATARI POTENZIALI e/o ai DESTINATARI EFFETTIVI la retribuzione. In tal caso, per SOCIETÀ DI RIFERIMENTO deve intendersi la società distaccataria
DOCUMENTO INFORMATIVO	il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84- <i>bis</i> , comma 1, del REGOLAMENTO EMITTENTI

FASCE	i diversi livelli di accesso al PIANO individuati secondo una numerazione progressiva (FASCE 0, 1, 2, 3 e 4) in funzione dei quali sono determinati i diritti e gli obblighi facenti capo ai DESTINATARI EFFETTIVI
GENERALI	Assicurazioni Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00003, Capogruppo del GRUPPO GENERALI, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
GIORNI LAVORATIVI	i giorni di apertura del Mercato Telematico Azionario regolamentato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.
GROUP CEO	il principale responsabile della gestione di GENERALI e del GRUPPO GENERALI, quale <i>Chief Executive Officer (CEO)</i> di GENERALI e del GRUPPO GENERALI
GRUPPO GENERALI	GENERALI e le società di diritto italiano ed estero soggette al controllo di GENERALI, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58
LIVELLI DI PERFORMANCE	Ciascuno dei livelli di raggiungimento dell'OBIETTIVO di cui al REGOLAMENTO
OBIETTIVI	gli indicatori di performance fissati secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO
ORGANO AMMINISTRATIVO	il Consiglio di Amministrazione di GENERALI, che agisce nelle forme e con i poteri previsti nel REGOLAMENTO
ORGANO DELEGATO	il GROUP CEO e/o il GROUP CEO in coordinamento con l'AMMINISTRATORE DELEGATO, limitatamente all'area di competenza di quest'ultimo
PEER	i seguenti gruppi di società assicurative: Aegon NV, Allianz, Aviva Plc, AXA Group, Prudential Plc, Old Mutual e Standard Life; ove per effetto di circostanze sopravvenute uno o più dei suddetti gruppi dovesse essere sciolto o cessasse di operare nella sua attuale configurazione societaria, l'ORGANO AMMINISTRATIVO su proposta del Comitato per la Remunerazione, per quanto di rispettiva competenza, individuerà, in sostituzione, uno o più ulteriori gruppi assicurativi, affinché il numero di peer sia sempre pari a 7
PERFORMANCE TOTALE	la somma dei LIVELLI DI PERFORMANCE ponderata di un DESTINATARIO EFFETTIVO
PIANO	il Long Term Incentive Plan, come regolato dal REGOLAMENTO
PRIMO TRIENNIO	l'arco temporale che ricomprende i primi tre anni di durata di ciascun CICLO
RAL	la media della Retribuzione Annuale Lorda maturata con riferimento all'intera durata del PRIMO TRIENNIO di ciascun CICLO, con esclusione della parte variabile, ancorché definita come garantita; in particolare, nella composizione della RAL sarà presa in considerazione unicamente la retribuzione fissa mensile per il numero di mensilità previste per ciascun anno solare di durata del PRIMO TRIENNIO, con esclusione del TFR, di qualunque accantonamento o versamento di natura e/o con finalità previdenziali a carico del datore di lavoro e di qualunque componente variabile, sia essa corrisposta una tantum o in via continuativa, reiterata o differita e con esclusione di qualsiasi bonus, indennità di trasferta e di qualunque altra indennità; per le società del GRUPPO GENERALI con sede all'estero, l'ORGANO DELEGATO potrà adeguare le previsioni della presente definizione alle specifiche peculiarità locali, affinché la sostanza di quanto sopra previsto resti immutata
RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE	il rapporto tra l'AMMINISTRATORE DELEGATO e/o il GROUP CEO e/o gli AMMINISTRATORI e la società amministrata per effetto della nomina da parte dell'organo societario competente della stessa



RAPPORTO DI LAVORO	il rapporto di lavoro subordinato (lavoro dipendente, esclusa ogni forma di lavoro autonomo), a tempo determinato e/o indeterminato
REGOLAMENTO	il Regolamento del PIANO di cui all'allegato "B"
REGOLAMENTO EMITTENTI	il Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
ROLLING	il sistema di gestione del PIANO in CICLI, ciascuno della durata di sei anni, per il quale ogni anno decorre un nuovo CICLO fintantoché il PIANO non venga interrotto dall'ORGANO AMMINISTRATIVO ai sensi del REGOLAMENTO
RUOLO	la posizione professionale e/o organizzativa occupata dai DESTINATARI EFFETTIVI
SECONDO TRIENNIO	l'arco temporale che ricomprende i tre anni di ciascun CICLO successivi al PRIMO TRIENNIO
SOCIETÀ DI RIFERIMENTO	GENERALI o una società del GRUPPO GENERALI con la quale i DESTINATARI POTENZIALI e/o i DESTINATARI EFFETTIVI hanno in essere un RAPPORTO DI LAVORO e/o un RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE, rispettivamente alla data in cui si verificano le condizioni previste dal REGOLAMENTO
SOGGETTO INCARICATO	Banca Generali Società per Azioni, con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli numero 4, avente Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328
TABELLA	il documento redatto in conformità alla Tabella n. 1, Sezione 2 del Quadro 1 unita allo Schema N. 7 dell'Allegato 3A al REGOLAMENTO EMITTENTI, allegato al documento informativo sotto la lettera "A"
TSR DEL GRUPPO GENERALI	il Total Shareholders' Return calcolato secondo la metodologia descritta al Capitolo 8.4 del REGOLAMENTO

1. I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate

I nominativi dei DESTINATARI POTENZIALI del PIANO rientranti nella predetta categoria sono riportati nella TABELLA.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Tra i destinatari del piano sono compresi, oltre agli amministratori, anche i dirigenti con responsabilità strategiche della Capogruppo ed i DIPENDENTI di GENERALI e delle società del GRUPPO GENERALI.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) *soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nella società emittente azioni.*

I destinatari che, alla data di assegnazione del BONUS, svolgono funzioni di direzione in GENERALI sono indicati nella TABELLA.

b) *soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3*

Non applicabile: nessuna delle società controllate da GENERALI soddisfa la condizione di cui all'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3 del REGOLAMENTO EMITTENTI.

c) *persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni*

Non applicabile: GENERALI non è sottoposta al controllo di alcun soggetto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) *dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2*

Si rinvia a quanto indicato nella TABELLA.

b) *dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3*

Non applicabile: nessuna delle società controllate da GENERALI soddisfa la condizione di cui all'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3 del REGOLAMENTO EMITTENTI.

c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano*

I DESTINATARI POTENZIALI sono distribuiti in 5 (cinque) FASCE.

Entro il termine perentorio di 5 (cinque) GIORNI LAVORATIVI precedenti allo stacco del dividendo, i soggetti appartenenti alle FASCE 0, 1 e 2 devono investire in AZIONI, una percentuale del BONUS lordo ricevuto, compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 30%.

I destinatari appartenenti alle FASCE 3 e 4 possono investire in AZIONI una percentuale del BONUS lordo ricevuto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 30%.

d) *nel caso in cui, con riferimento alle stock option, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi*

Non applicabile: il PIANO ha ad oggetto l'assegnazione di AZIONI GRATUITE nella misura ed alle condizioni fissate dal REGOLAMENTO.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

L'iniziativa in parola si rende opportuna non solo alla luce dei risultati conseguiti dal GRUPPO GENERALI negli ultimi esercizi, grazie al prezioso contributo fornito dai destinatari del PIANO, ma anche nell'ottica di proseguire nel processo d'incentivazione e fidelizzazione dei medesimi; ciò attraverso il ricorso ad uno strumento in grado di perseguire l'obiettivo di un'ulteriore crescita di valore del titolo, allineando, al contempo, l'interesse economico dei destinatari del PIANO a quello di tutti gli Azionisti.

Così le *performance* dei beneficiari del PIANO saranno ancor più indirizzate a convergere verso quegli obiettivi fissati dal piano strategico del GRUPPO GENERALI, individuati per assicurare lo sviluppo economico, finanziario e patrimoniale della Compagnia e del GRUPPO GENERALI.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

L'assegnazione del BONUS ai destinatari è condizionata alla copertura del RUOLO per l'intera durata del PRIMO TRIENNIO, nonché al raggiungimento degli OBIETTIVI e dei relativi LIVELLI DI PERFORMANCE.

Al termine del SECONDO TRIENNIO, gli ASSEGNATARI che hanno effettuato l'acquisto delle AZIONI, acquisiscono il diritto all'assegnazione delle AZIONI GRATUITE a condizione che, alla data di chiusura dell'ultimo degli esercizi sociali di riferimento del SECONDO TRIENNIO continuino a ricoprire il RUOLO.

Il numero di AZIONI GRATUITE assegnabili è determinato in funzione del conseguimento dell'obiettivo di TSR DEL GRUPPO GENERALI, calcolato, al termine del SECONDO TRIENNIO di ciascun CICLO, in termini relativi rispetto al gruppo dei PEER.

Il numero di AZIONI GRATUITE è quindi determinato in relazione al posizionamento del GRUPPO GENERALI nella graduatoria dei PEER secondo i seguenti criteri:

- 1° posto: n. 2 AZIONI GRATUITE per ogni AZIONE
- 2° posto: n. 1,5 AZIONI GRATUITE per ogni AZIONE
- 3° posto: n. 1 AZIONI GRATUITE per ogni AZIONE
- 4° posto: n. 0,5 AZIONI GRATUITE per ogni AZIONE
- dal 5° all'8° posto: nessuna AZIONE GRATUITA.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il PIANO è stato elaborato con la finalità di recepire le istanze provenienti dagli *stakeholder*, a livello transnazionale, europeo e nazionale, che si sono, altresì, tradotte nell'emanazione di nuove prescrizioni in tema di politiche di remunerazione degli esponenti degli organi sociali e dei componenti dell'Alta Direzione. In questo quadro, il PIANO risulta pienamente conforme anche alle raccomandazioni in materia di politica retributiva degli AMMINISTRATORI e dei dirigenti con responsabilità strategica dettate dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il valore del BONUS è determinato in misura percentuale alla RAL ed in ragione delle FASCE di appartenenza secondo i seguenti criteri:

- a) FASCIA 0: l'ammontare del BONUS viene determinato dall'ORGANO AMMINISTRATIVO;
- b) FASCIA 1: l'ammontare del BONUS corrisponderà al 50% della RAL, qualora la PERFORMANCE TOTALE abbia un valore pari a 1, al 100% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 2, ed al 120% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 3;
- c) FASCIA 2: l'ammontare del BONUS corrisponderà al 35% della RAL, qualora la PERFORMANCE TOTALE abbia un valore pari a 1, al 70% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 2 ed al 84% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 3;
- d) FASCIA 3: l'ammontare del BONUS corrisponderà al 17,5% della RAL, qualora la PERFORMANCE TOTALE abbia un valore pari a 1, al 35% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 2 ed al 42% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 3;
- e) FASCIA 4: l'ammontare del BONUS corrisponderà al 12,5% della RAL, qualora la PERFORMANCE TOTALE abbia

un valore pari a 1, al 25% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 2 ed al 30% della RAL nel caso di PERFORMANCE TOTALE pari a 3.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile. Il PIANO non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non applicabile: non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del piano.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile: il PIANO non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 **Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano**

L'ASSEMBLEA è chiamata ad approvare il PIANO sulla base della relazione presentata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO, dando contestuale attuazione allo stesso. Alla luce della natura del PIANO, il predetto ORGANO AMMINISTRATIVO sarà chiamato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, da un lato, a definire gli OBIETTIVI e, dall'altro, ad accertare, di regola in occasione della seduta convocata per l'approvazione del bilancio consolidato relativo agli ESERCIZI SOCIALI DI RIFERIMENTO di ciascun CICLO, l'avvenuto conseguimento degli stessi.

3.2 **Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza**

L'ORGANO AMMINISTRATIVO e l'ORGANO DELEGATO sono i soggetti incaricati per l'amministrazione del PIANO, ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO.

1.3 **Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.**

Il REGOLAMENTO prevede che il PIANO sia ROLLING: di conseguenza all'avvio di ciascun CICLO del PIANO, gli OBIETTIVI ed i relativi LIVELLI di PERFORMANCE vengono rivisti ed aggiornati alla luce dei piani strategici del GRUPPO GENERALI.

3.4 **Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani**

Il PIANO verrà implementato mediante acquisto di azioni proprie, la cui autorizzazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dall'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, verrà altresì sottoposta all'approvazione dell'ASSEMBLEA.

3.5 **Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati**

Gli AMMINISTRATORI di GENERALI non concorrono all'assunzione delle deliberazioni adottate dall'ORGANO AMMINISTRATIVO per la parte del PIANO che li riguarda.

3.6 **Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione**

Il Comitato per la Remunerazione nella riunione tenutasi in data 2 febbraio 2011 ha concluso l'iter di definizione dei termini e delle modalità di realizzazione del PIANO, iniziato già a partire dalla fine dell'esercizio sociale 2010 e ne ha approvato le linee guida.

Successivamente, l'ORGANO AMMINISTRATIVO, nella riunione tenutasi in data 16 marzo 2011, su proposta formulata dal presidente del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato di sottoporre l'approvazione del PIANO e del suo REGOLAMENTO all'ASSEMBLEA.

3.7 **Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione**

Il PIANO sarà sottoposto all'esame e all'approvazione dell'ASSEMBLEA.

3.8 **Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati**

Non applicabile: il PIANO ha ad oggetto l'assegnazione di AZIONI GRATUITE nella misura ed alle condizioni fissate dal REGOLAMENTO.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- i) *detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione*
- ii) *la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1*

Si rende noto che per quanto riguarda i destinatari del PIANO che rientrano nella categoria dei soggetti disciplinata dall'articolo 152-*sexies*, 1° comma, lettere c.1) e c.2), del REGOLAMENTO EMITTENTI, ovvero sia i membri del Consiglio di Amministrazione di GENERALI nonché i Direttori Generali, i Vicedirettori Generali e i Direttori Centrali della società, posto che, in ragione della carica ricoperta, hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società, le disposizioni dettate dal "Regolamento in materia di *internal dealing*" di cui si è dotata GENERALI dispongono che tali soggetti non possano compiere operazioni rilevanti – ai sensi della richiamata normativa – sulle AZIONI nei 15 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali:

- è esaminato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato di GENERALI ovvero la relazione finanziaria semestrale;
- è formulata la proposta di distribuzione del dividendo.

E' altresì vietato ai medesimi soggetti ed alle persone strettamente legate a questi, il compimento di operazioni rilevanti nei 15 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali è esaminato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno.

Il testo del Regolamento in materia di *internal dealing* con l'individuazione degli *internal dealer* (persone rilevanti) della società ovvero anche delle persone a questi strettamente legate, è disponibile sul sito internet www.generali.com.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Assegnazione di un BONUS e di AZIONI GRATUITE ai destinatari del PIANO.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il PIANO avrà attuazione dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'ASSEMBLEA. Il PIANO ha natura ROLLING e, pertanto, si articola in CICLI. Ciascun CICLO ha un arco temporale complessivo di riferimento di sei anni suddiviso in PRIMO TRIENNIO e SECONDO TRIENNIO. Ogni CICLO è collegato ai piani strategici di riferimento. Ogni anno scatta un nuovo CICLO della durata di sei anni.

4.3 Il termine del piano

Il periodo di vigenza del PIANO è compreso tra la data di approvazione dello stesso e l'eventuale decisione assunta dall'ORGANO AMMINISTRATIVO di interrompere il rinnovo dei CICLI del PIANO.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il quantitativo complessivo massimo di AZIONI GRATUITE da attribuire alla data di assegnazione sarà funzione delle retribuzioni dei destinatari, del trattamento fiscale alla data di assegnazione del BONUS, della percentuale di BONUS investita in AZIONI, del valore del titolo GENERALI alla data di assegnazione del BONUS e del posizionamento del TSR DEL GRUPPO GENERALI rispetto ai PEER.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Si richiama quanto già enunciato al paragrafo 2.2 del DOCUMENTO INFORMATIVO.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Non applicabile: le AZIONI GRATUITE non sono soggette ad alcun vincolo di disponibilità.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile. Non sussistono condizioni risolutive in tali ipotesi.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del RAPPORTO DI LAVORO o del RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE, prima che si siano verificate tutte le condizioni disciplinate dal capitolo 3.6 del REGOLAMENTO, i DESTINATARI POTENZIALI perdono la relativa qualifica e la conseguente possibilità di diventare DESTINATARI EFFETTIVI.

In caso di cessazione del RAPPORTO DI LAVORO o del RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE prima della scadenza del PRIMO TRIENNIO, i DESTINATARI EFFETTIVI perdono tale qualifica e la conseguente possibilità di assumere la qualifica di ASSEGNATARI.

In caso di cessazione del RAPPORTO DI LAVORO o del RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE prima della scadenza del SECONDO TRIENNIO, gli ASSEGNATARI perdono tale qualifica, con il conseguente venir meno del diritto all'assegnazione delle AZIONI GRATUITE di cui al capitolo 8 del REGOLAMENTO.

In caso di morte o di sopravvenuta invalidità con diritto al percepimento della pensione d'invalidità che determini la cessazione del RAPPORTO DI LAVORO o del RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE, qualora tali eventi si verifichino

dopo il 31 luglio del secondo anno del PRIMO TRIENNIO, i DESTINATARI EFFETTIVI e/o gli ASSEGNATARI - limitatamente a quelli che hanno già adempiuto all'obbligo o esercitato il diritto all'acquisto delle AZIONI - o i rispettivi eredi in caso di morte, pur verificandosi la decadenza dalle rispettive qualifiche, manterranno il diritto al BONUS e/o all'assegnazione delle AZIONI GRATUITE, subordinatamente alle condizioni previste dal REGOLAMENTO, in misura proporzionale al periodo di permanenza nelle rispettive qualifiche. Il raggiungimento degli OBIETTIVI verrà valutato alla scadenza del PRIMO TRIENNIO ovvero del SECONDO TRIENNIO, fermo restando che l'obiettivo individuale si considererà raggiunto al 100%.

Il DISTACCO PROPRIO e il DISTACCO IMPROPRIO presso una società del GRUPPO GENERALI non costituiscono, ai fini del PIANO e del REGOLAMENTO, ipotesi di cessazione del RAPPORTO DI LAVORO ai sensi dei Capitoli 3.9, 3.10 e 3.11 del REGOLAMENTO, atteso che, sia nel caso di DISTACCO PROPRIO che nel DISTACCO IMPROPRIO, la SOCIETÀ DI RIFERIMENTO, sarà considerata la società distaccataria.

In parziale deroga a quanto previsto ai capitoli 3.10 e 3.11 del REGOLAMENTO, qualora il RAPPORTO DI LAVORO e/o il RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE siano a tempo determinato e abbiano una scadenza antecedente la data in cui ha termine il CICLO, i DESTINATARI EFFETTIVI e/o gli ASSEGNATARI (limitatamente agli ASSEGNATARI che abbiano già adempiuto all'obbligo o esercitato il diritto all'acquisto delle AZIONI) per i quali la scadenza del RAPPORTO DI LAVORO o DI AMMINISTRAZIONE si verifichi dopo il 31 luglio del secondo anno del PRIMO TRIENNIO, pur decadendo dalle rispettive qualifiche, manterranno il diritto al BONUS e/o all'assegnazione delle AZIONI GRATUITE, subordinatamente alle condizioni previste dal REGOLAMENTO, in misura proporzionale al periodo di permanenza nelle rispettive qualifiche. Il raggiungimento degli OBIETTIVI verrà valutato alla scadenza del PRIMO TRIENNIO ovvero del SECONDO TRIENNIO. Ai fini del PIANO e del REGOLAMENTO, per calcolare la durata del RAPPORTO DI LAVORO e/o del RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE, si terrà conto anche delle eventuali proroghe e/o rinnovi che siano intervenuti alla scadenza dei relativi rapporti. Pertanto, la durata del RAPPORTO DI LAVORO e/o del RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE sarà data dalla somma dei rapporti succedutisi nell'ambito di uno stesso CICLO, senza soluzione di continuità, per effetto di proroghe e/o rinnovi.

Nel caso in cui la SOCIETÀ DI RIFERIMENTO cessi di essere una società del GRUPPO GENERALI, il RAPPORTO DI LAVORO e/o il RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE si considererà cessato ai fini del PIANO e del REGOLAMENTO alla data in cui si verifichi tale evento. Tuttavia, i DESTINATARI EFFETTIVI e/o gli ASSEGNATARI (limitatamente agli ASSEGNATARI che abbiano già adempiuto all'obbligo o esercitato il diritto all'acquisto delle AZIONI) per i quali tale evento si sia verificato dopo il 31 luglio del secondo anno del PRIMO TRIENNIO, pur decadendo dalle rispettive qualifiche, manterranno il diritto al BONUS e/o all'assegnazione delle AZIONI GRATUITE, subordinatamente alle condizioni previste dal REGOLAMENTO, in misura proporzionale al periodo di permanenza nelle rispettive qualifiche. Il raggiungimento degli OBIETTIVI verrà valutato alla scadenza del PRIMO TRIENNIO ovvero del SECONDO TRIENNIO, fermo restando che l'obiettivo individuale si considererà raggiunto al 100%.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Non applicabile: non sono previste cause di annullamento del PIANO.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non applicabile: non è prevista alcuna forma di riscatto delle AZIONI GRATUITE da parte di GENERALI.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile

Non applicabile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Alla data di approvazione del piano il BONUS relativo al PRIMO TRIENNIO si configura come un beneficio di lungo termine inquadrabile nell'ambito dello IAS 19. Conseguentemente, viene rilevato come una passività pari al

valore attuale dell'obbligazione alla data di riferimento. Tale ammontare sarà condizionato alla copertura del RUOLO per l'intera durata del PRIMO TRIENNIO, nonché al raggiungimento degli OBIETTIVI alle condizioni e secondo i termini fissati nel REGOLAMENTO. Il beneficio relativo al SECONDO TRIENNIO del PIANO si configura invece come un pagamento basato su AZIONI il cui onere risulta pari al fair value degli strumenti di capitale assegnati alla data di assegnazione moltiplicato per la stima del numero degli strumenti che ci si attende giungeranno a maturazione, a seguito del conseguimento delle condizioni di maturazione. Il costo viene ripartito pro-rata nell'arco del periodo di maturazione (vesting).

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Non applicabile: il PIANO non determinerà alcun effetto diluitivo, in quanto non comporterà l'emissione di nuove AZIONI da parte della società.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non applicabile.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18 Modalità, tempistica e clausole di esercizio

Non applicabile.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione

Non applicabile.

4.20 Motivazioni dell'eventuale differenza tra prezzo di esercizio delle opzioni e prezzo di mercato

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio delle opzioni tra i vari destinatari

Non applicabile.

4.22 Indicazione del valore attribuibile ad eventuali strumenti finanziari sottostanti le opzioni (diversi dalle Azioni) non negoziati nei mercati regolamentati

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di Azioni sottostanti

Non applicabile.

n.d. = Non disponibile

A.D. = Amministratore Delegato
 D.G. = Direttore Generale
 V.D.G. = Vicedirettore Generale
 D.C. = Direttore Centrale

Legenda

TABELLA

		QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Sezione 2 Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea						
		Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Giovanni Perissinotto	A.D.	Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sergio Balbinot	A.D.	Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Raffaele Agrusti	D.G.	Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Paolo Vagnone	D.G.	Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

QUADRO 1								
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni								
Sezione 2								
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea								
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Attilio Invernizzi	V.D.G.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Andrea Mencattini	V.D.G.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valter Trevisani	V.D.G.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Amerigo Borrini	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Antonio Dinia	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Francesco Garelli	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Daniilo Ignazzi	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Mantilo Lostuzzi	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Stefano Meroi	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Oliviero Edoardo Pessi	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Philippe Setbon	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Franco Urfini	D.C.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jaime Anchustegui	C.E.O. Gruppo Generali España		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

		QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea						
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Ladislav Bartonicek	C.E.O. Generali PPF Holding		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Fabio Buscarini	A.D. INA Assitalia S.p.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Chris Carnicelli	C.E.O. Generali USA Life Reassurance Company		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Luciano Cirinà	C.E.O. Generali Holding Vienna		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Luigi De Puppi	A.D. Alleanza Toro S.p.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thierry Delvaux	C.E.O. Generali Belgium S.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sergio Di Caro	C.E.O. Generali Asia Regional Office		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

QUADRO 1								
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni								
Sezione 2								
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea								
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Paul Gillett	C.E.O. Generali Pan Europe		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Giorgio Girelli	A.D. Banca Generali S.p.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Alfred Leu	C.E.O. Generali Schweiz Holding AG		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dietmar Meister	C.E.O. Generali Deutschland Holding AG		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dimitriou Panos	C.E.O. Generali Hellas Insurance Company S.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Davide Angelo Passero	A.D. Genertel S.p.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Vittorio Rispoli	A.D. FATA Assicurazioni Danni S.p.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

QUADRO 1								
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni								
Sezione 2								
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea								
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Luciano Romeo	A.D. G.B.S. S.p.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Claude Tendil	C.E.O. Generali France S.A.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gavin Tradelius	C.E.O. Generali Worldwide Insurance Company Ltd.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Martin Vial	C.E.O. Europ Assistance Holding		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Freek Wansik	C.E.O. Generali Levensverzekering Mij N.V.		Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dipendenti			Azioni della Società	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

ASSICURAZIONI GENERALI
Società per Azioni
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL LONG TERM INCENTIVE PLAN

ASSICURAZIONI GENERALI
Società per Azioni

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO
DEL LONG TERM INCENTIVE PLAN**

1. Definizioni

Oltre ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del Regolamento, ai fini del Regolamento i termini e le espressioni ivi contenuti con iniziale maiuscola avranno il significato che agli stessi è di seguito attribuito (restando inteso che i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato al plurale e viceversa):

- 1.1. **Amministratore Delegato:** l'Amministratore di Generali munito di deleghe gestionali, al quale è affidata la gestione operativa degli affari assicurativi all'estero e della riassicurazione, in Italia e all'estero, nonché delle relative attività a ciò strumentali;
- 1.2. **Amministratori:** gli Amministratori con deleghe esecutive e/o gestionali di Generali, tra i quali vanno ricompresi l'Amministratore Delegato ed il Group CEO e coloro i quali hanno in essere un Rapporto di Amministrazione con società del Gruppo Generali;
- 1.3. **Assegnatari:** i Destinatari Effettivi che, alla fine del Primo Triennio, acquisteranno il diritto al Bonus per effetto del realizzarsi delle condizioni di cui al Capitolo 4;
- 1.4. **Assemblea:** l'Assemblea degli Azionisti di Generali che approverà il Piano;
- 1.5. **Azioni:** le "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A." quotate presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

ASSICURAZIONI GENERALI
Società per Azioni

**PROPOSED REGULATIONS
GOVERNING THE LONG TERM
INCENTIVE PLAN**

1. Definitions

In addition to the terms and expressions defined in other parts of the Regulations, for the purposes thereof, the capitalised terms and expressions therein included shall be deemed to have the same meaning ascribed to them below (it being understood that words importing the singular number shall include the plural and vice versa):

- 1.1. **Managing Director:** the Director of Generali with management powers who is entrusted with the operating management of the insurance business abroad and of the reinsurance business, in Italy and abroad, as well as any related activity exploitable to this;
- 1.2. **Directors:** the Directors with executive and/or management powers of Generali, including the Managing Director and the Group CEO and those who have an Administrative Relationship with companies of the Generali Group;
- 1.3. **Assignees:** the Actual Beneficiaries that, at the end of the First Three-Year Period, will be entitled to the Bonus as a result of the occurrence of the conditions referred to in Paragraph 4;
- 1.4. **Shareholders' Meeting:** the Shareholders' Meeting of Generali that will approve the Plan;
- 1.5. **Shares:** the "Assicurazioni Generali S.p.A. ordinary Shares" listed on the Screen-Based Trading Market managed by Borsa Italiana S.p.A.;

- 1.6. **Azioni Gratuite:** le "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.", ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno), acquistate e fatte oggetto di disposizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e 2357 - *ter* del codice civile, assegnate gratuitamente da Generali al termine del Secondo Triennio di ciascun Ciclo nella misura ed alle condizioni di cui al successivo Capitolo 8;
- 1.7. **Bonus:** il compenso in denaro spettante ai Destinatari Effettivi al 31 dicembre dell'ultimo anno del Primo Triennio di ciascun Ciclo qualora si siano realizzate le condizioni di cui al Capitolo 4;
- 1.8. **Business Unit:** le società, branch, nazioni, regioni e/o aree delle quali il Destinatario Potenziale e/o il Destinatario Effettivo faccia parte e/o delle quali abbia la responsabilità;
- 1.9. **Ciclo:** ciascuna delle fasi del Piano della durata complessiva di sei anni, articolata in un Primo Triennio e in un Secondo Triennio;
- 1.10. **Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:** il Codice di comportamento in materia di *corporate governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. cui aderisce Generali;
- 1.11. **Comitato per la Remunerazione:** il Comitato previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate la cui composizione e le cui funzioni sono descritti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e resa pubblica con cadenza annuale;
- 1.12. **Destinatari Effettivi:** i Destinatari Potenziali relativamente ai quali si siano realizzate le condizioni di cui al successivo Capitolo 3.6;
- 1.13. **Destinatari Potenziali:** i soggetti discrezionalmente selezionati ai sensi del successivo Capitolo 3.1, all'inizio di ciascun Ciclo, dall'Organo Amministrativo per la Fascia 0 e dall'Organo Delegato per le Fasce 1, 2, 3 e 4;
- 1.14. **Dipendenti:** coloro i quali hanno in essere un Rapporto di Lavoro con Generali o una società del Gruppo Generali;
- 1.15. **Distacco Improprio:** consiste nella sospensione ovvero nella cessazione del Rapporto di Lavoro con la distaccante e nell'instaurazione di un nuovo rapporto con la distaccataria. In tale caso, per Società di Riferimento deve intendersi, per tutta la
- 1.6. **Free Shares:** "Assicurazioni Generali S.p.A. ordinary shares", each with a par value of a 1.00 (one euro), acquired and subject to disposal pursuant to and for the purposes of ss. 2357 and 2357-*ter* of the Italian Civil Code, allotted free of charge by Generali at the end of the Second Three-Year Period of each Cycle to the extent and on the terms established by Paragraph 8 below;
- 1.7. **Bonus:** the money remuneration due to the Actual Beneficiaries at 31 December of the last year of the First Three-Year Period of each Cycle if the conditions under Paragraph 4 are met;
- 1.8. **Business Unit:** the companies, branch, nation, regions and local areas to which the Potential Beneficiary and/or the Actual Beneficiary belongs and/or is in charge of;
- 1.9. **Cycle:** each of the phases of the Plan having a total duration of six years, consisting of a First Three-Year Period and a Second Three-Year Period;
- 1.10. **Corporate Governance Code for Listed Companies:** the code of conduct on corporate governance promoted by Borsa Italiana S.p.A. to which Generali has adhered;
- 1.11. **Remuneration Committee:** the Committee provided for by the Corporate Governance Code for Listed Companies whose composition and functions are described in the Report on Corporate Governance and the Ownership Structure approved by the Board of Directors of Generali and published annually;
- 1.12. **Actual Beneficiaries:** the Potential Beneficiaries which meet conditions referred to in Paragraph 3.6 below;
- 1.13. **Potential Beneficiaries:** the subjects discretionally selected pursuant to Paragraph 3.1 below, at the beginning of each Cycle, by the Governing Body for Class 0 and by the Delegated Body for Classes 1, 2, 3 and 4;
- 1.14. **Employees:** those who have an Employment Relationship with Generali or with a company of the Generali Group;
- 1.15. **Alternative Secondment:** the suspension or the termination of the Employment Relationship with the home company and the establishment of a new relationship with the host company. In this case, the Reference Company means, for the whole

- durata del Distacco Improprio, la società distaccataria, purché relativamente alla stessa si siano verificate le condizioni di cui al Capitolo 3.3;
- 1.16. **Distacco Proprio:** consiste nel mantenimento in essere del Rapporto di Lavoro con la società distaccante che continua a corrispondere ai Destinatari Potenziali e/o ai Destinatari Effettivi la retribuzione. In tal caso, per Società di Riferimento deve intendersi la società distaccataria;
- 1.17. **Fasce:** i diversi livelli di accesso al Piano individuati secondo una numerazione progressiva (Fasce 0, 1, 2, 3 e 4) in funzione dei quali sono determinati i diritti e gli obblighi facenti capo ai Destinatari Effettivi;
- 1.18. **Generali:** Assicurazioni Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;
- 1.19. **Giorni Lavorativi:** i giorni di apertura del Mercato Telematico Azionario regolamentato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- 1.20. **Group CEO:** il principale responsabile della gestione di Generali e del Gruppo Generali, quale *Chief Executive Officer (CEO)* di Generali e del Gruppo Generali;
- 1.21. **Gruppo Generali:** Generali e le società di diritto italiano ed estero soggette al controllo di Generali, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58;
- 1.22. **Livello di Performance:** ciascuno dei livelli di raggiungimento dell'Obiettivo di cui ai successivi Capitoli 1.23, 1.24 e 1.26;
- 1.23. **Livello di Performance Massimo:** il livello di raggiungimento dell'Obiettivo almeno pari al Risultato a cui corrisponde il Punteggio di Performance più alto;
- 1.24. **Livello di Performance Minimo:** il livello di raggiungimento dell'Obiettivo pari al Risultato a cui corrisponde il Punteggio di Performance più basso;
- 1.25. **Livello di Performance Ponderato:** il livello di raggiungimento dell'Obiettivo dato dalla ponderazione tra il Punteggio di Performance e il Peso dell'Obiettivo;
- duration of the Alternative Secondment, the host company, provided that with regard to the same host company the conditions referred to in Paragraph 3.3 are met;
- 1.16. **Proper Secondment:** the maintenance of the Employment Relationship with the home company that continues to pay the remuneration to the Potential Beneficiaries and/or the Actual Beneficiaries. In this case, the Reference Company means the host company;
- 1.17. **Classes:** the different levels of access to the Plan identified under an ascending numbering (Classes 0, 1, 2, 3 and 4) and on the basis of which the rights and obligations of the Actual Beneficiaries are determined;
- 1.18. **Generali:** Assicurazioni Generali S.p.A., a company having its registered office in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, Trieste, registered in the Register of Insurance and Reinsurance Companies under number 1.00003, Parent company of the Generali Group, listed in the Register of Insurance Groups under no. 026.
- 1.19. **Business Days:** the opening days of the Screen-Based Trading Market regulated and managed by Borsa Italiana S.p.a.;
- 1.20. **Group CEO:** the main person in charge of the management of Generali and of the Generali Group, as the Chief Executive Officer (CEO) of Generali and of the Generali Group;
- 1.21. **Generali Group:** Generali and the legal entities incorporated under Italian and foreign law, subject to the control of Generali pursuant to article 93 of Legislative Decree 24 February 1998, No. 58;
- 1.22. **Performance Level:** each level of achievement of the Goal under Paragraphs 1.23, 1.24 and 1.26 below;
- 1.23. **Maximum Performance Level:** the level of achievement of the Goal at least equal to the Result to which the highest Performance Score corresponds;
- 1.24. **Minimum Performance Level:** the level of the achievement of the Goal equal to the Result to which the lower Performance Score corresponds;
- 1.25. **Weighted Performance Level:** the level of achievement of the Goal resulting from weighting the Performance Score and the Weight of the Goal;

- 1.26. **Livello di Performance Target:** il livello di raggiungimento dell'Obiettivo pari al Risultato medio e a cui corrisponde il Punteggio di Performance medio;
- 1.27. **Obiettivi:** gli indicatori di performance fissati secondo quanto previsto al successivo Capitolo 5;
- 1.28. **Organo Amministrativo:** il Consiglio di Amministrazione di Generali, che agisce nelle forme e con i poteri previsti nel Regolamento;
- 1.29. **Organo Delegato:** il Group CEO e/o il Group CEO in coordinamento con l'Amministratore Delegato, limitatamente all'area di competenza di quest'ultimo;
- 1.30. **Peer:** i seguenti gruppi di società assicurative: Aegon NV, Allianz, Aviva Plc, AXA Group, Prudential Plc., Old Mutual e Standard Life; ove per effetto di circostanze sopravvenute uno o più dei suddetti gruppi dovesse essere sciolto o cessasse di operare nella sua attuale configurazione societaria, l'Organo Amministrativo, su proposta del Comitato per la Remunerazione, per quanto di rispettiva competenza, individuerà, in sostituzione, uno o più ulteriori gruppi assicurativi, affinché il numero di Peer sia sempre pari a 7;
- 1.31. **Performance Totale:** la somma dei Livelli di Performance Ponderata di un Destinatario Effettivo;
- 1.32. **Peso:** l'incidenza percentuale di ciascun Obiettivo, fermo restando che la somma complessiva dei Pesi degli Obiettivi è sempre pari a 100;
- 1.33. **Piano:** il Long Term Incentive Plan, come regolato dal Regolamento;
- 1.34. **Primo Triennio:** l'arco temporale che ricomprende i primi tre anni di durata di ciascun Ciclo;
- 1.35. **Punteggi di Performance:** i valori numerici assegnati a ciascun Livello di Performance secondo quanto previsto ai Capitoli 6.1 e 6.2;
- 1.36. **Ral:** la media della Retribuzione Annuale Lorda maturata con riferimento all'intera durata del Primo Triennio di ciascun Ciclo, con esclusione della parte variabile, ancorché definita come garantita; in particolare, nella composizione della RAL sarà presa in considerazione unicamente la retribuzione fissa mensile per il numero di mensilità previste per ciascun anno solare di durata del Primo Triennio, con esclusione del TFR, di
- 1.26. **Target Performance Level:** the level of achievement of the Goal equal to the average Result and to which the medium Performance Score corresponds;
- 1.27. **Goals:** the indicators of performance established in accordance with the provisions of Paragraph 5 below;
- 1.28. **Governing Body:** the Board of Directors of Generali acting in the forms and with the powers provided for by the Regulations;
- 1.29. **Delegated Body:** the Group CEO and/or the Group CEO in coordination with the Managing Director, limited to the area of competence of the latter;
- 1.30. **Peer:** the following groups of insurance companies: Aegon NV, Allianz, Aviva Plc, AXA Group, Prudential Plc., Old Mutual e Standard Life; where, as a result of supervening circumstances, one or more of these groups should be dissolved or should cease to operate in its current corporate structure, the Governing Body, upon proposal of the Remuneration Committee, as per their respective competence, will identify, in replacement, one or more additional insurance groups, so that the number of Peer is always equal to 7;
- 1.31. **Overall Performance:** the sum of the Weighted Performance Levels of an Actual Beneficiary;
- 1.32. **Weight:** the percentage incidence of each Goal, it being stated that the overall sum of the Goals' Weights is always equal to 100;
- 1.33. **Plan:** the Long Term Incentive Plan, as regulated by the Regulations;
- 1.34. **First Three-Year Period:** the first three years of duration of each Cycle;
- 1.35. **Performance Scores:** the numeric values assigned to each Performance Level according to Paragraphs 6.1 e 6.2;
- 1.36. **YGR:** the average of the Yearly Gross Remuneration accrued with reference to the whole duration of the First Three-Year Period of each Cycle, with the exception of the variable portion, even if defined as guaranteed; in particular, in the composition of YGR it will be taken into account only the fixed monthly salary multiplied by the number of monthly payments envisaged for each year of duration of the First Three-Year Period, with the

- qualunque accantonamento o versamento di natura e/o con finalità previdenziali a carico del datore di lavoro e di qualunque componente variabile, sia essa corrisposta *una tantum* o in via continuativa, reiterata o differita e con esclusione di qualsiasi bonus, indennità di trasferta e di qualunque altra indennità; per le società del Gruppo Generali con sede all'estero, l'Organo Delegato potrà adeguare le previsioni della presente definizione alle specifiche peculiarità locali, affinché la sostanza di quanto sopra previsto resti immutata;
- 1.37. **Rapporto di Amministrazione:** il rapporto tra l'Amministratore Delegato e/o il Group CEO e/o gli Amministratori e la società amministrata per effetto della nomina da parte dell'organo societario competente della stessa;
- 1.38. **Rapporto di Lavoro:** il rapporto di lavoro subordinato (lavoro dipendente, esclusa ogni forma di lavoro autonomo), a tempo determinato e/o indeterminato;
- 1.39. **Regolamento:** il presente Regolamento;
- 1.40. **Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari:** la Relazione in materia di *corporate governance* che le società emittenti strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano sono tenute a redigere ai sensi dell'art.123-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e del Codice di Autodisciplina;
- 1.41. **Risultati:** i valori numerici associati a ciascun Obiettivo e in base ai quali si determina il Livello di Performance;
- 1.42. **Rolling:** il sistema di gestione del Piano in Cicli, ciascuno della durata di sei anni, per il quale ogni anno decorre un nuovo Ciclo fintantoché il Piano non venga interrotto dall'Organo Amministrativo ai sensi del successivo Capitolo 2.6;
- 1.43. **Ruolo:** la posizione professionale e/o organizzativa occupata dai Destinatari Effettivi;
- 1.44. **Secondo Triennio:** l'arco temporale che ricomprende i tre anni di ciascun Ciclo successivi al Primo Triennio;
- 1.45. **Società di Riferimento:** Generali o una società del Gruppo Generali con la quale i Destinatari Potenziali e/o i Destinatari Effettivi hanno in essere un Rapporto di Lavoro e/o un Rapporto di Amministrazione, rispettivamente alla data in cui si veri-
- exception of the TFR (severance pay), of any provision - charged to the employer - made for pension purposes and any variable component paid *una tantum* or continuously, repeatedly or delayed and with the exception of any bonus, travelling allowance and any other allowances; for the companies of the Generali Group headquartered abroad the Delegated Body may adjust the provisions of the present definition to the specific local features, so that the substance of the above provisions remains unchanged;
- 1.37. **Administrative Relationship:** the relationship between the Managing Director and/or the Group CEO and/or the Directors and the company administered as effect of the appointment by the company's body competent for such appointment;
- 1.38. **Employment Relationship:** the fixed term or open ended employment relationship (with the exclusion of any kind of self-employment relationship);
- 1.39. **Regulations:** these Regulations;
- 1.40. **Report on Corporate Governance and Ownership Structure:** the Report on corporate governance that the companies issuing financial instruments listed on the Italian regulated market are required to prepare pursuant to art. 123-*bis* of Legislative Decree 24 February 1998, number 58, and pursuant to the Corporate Governance Code;
- 1.41. **Results:** the numeric values associated to each Goal and on the basis of which the Performance Level is determined;
- 1.42. **Rolling:** the system of management of the Plan in Cycles, each lasting six years, according to which every year a new Cycle begins until the Plan is interrupted by the Governing Body pursuant to Paragraph 2.6 below;
- 1.43. **Role:** the professional and/or organizational position covered by the Actual Beneficiaries;
- 1.44. **Second Three-Year Period:** the three years of each Cycle following the First Three-Year Period;
- 1.45. **Reference Company:** Generali or a company of the Generali Group with which the Potential Beneficiaries and/or the Actual Beneficiaries have an Employment Relationship and/or an Administrative Relationship, respectively at the date on which the

fica la condizione di cui al Capitolo 3.3 o alla data in cui si verifica la condizione di cui al Capitolo 3.5, fatto salvo quanto previsto dai precedenti Capitoli 1.15 e 1.16;

- 1.46. **Soggetto Incaricato:** Banca Generali Società per Azioni, con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli numero 4, avente Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328;
- 1.47. **Threshold:** la soglia minima di raggiungimento della Performance Totale pari a un Punteggio di Performance Totale di 0,5;
- 1.48. **Tsr del Gruppo Generali:** il Total Shareholders' Return calcolato secondo la metodologia descritta al Capitolo 8.4.

2. L'oggetto

- 2.1. Il Regolamento ha per oggetto la disciplina del Piano.
- 2.2. Il Piano ha per oggetto:
- 2.2.1. l'assegnazione del Bonus agli Assegnatari, in un'unica soluzione alla scadenza del Primo Triennio, alle condizioni e secondo i termini fissati nel Regolamento;
- 2.2.2. l'obbligo per gli Assegnatari appartenenti alle Fasce 0, 1 e 2 di acquistare alla scadenza del Primo Triennio le Azioni nella misura, alle condizioni e secondo i termini fissati nel Regolamento;
- 2.2.3. la facoltà per gli Assegnatari appartenenti alle Fasce 3 e 4 di acquistare alla scadenza del Primo Triennio le Azioni nella misura, alle condizioni e secondo i termini fissati nel Regolamento;
- 2.2.4. l'assegnazione, alla scadenza del Secondo Triennio, di Azioni Gratuite nella misura, alle condizioni e secondo i termini fissati nel Regolamento.
- 2.3. Il Piano è Rolling e si articola in Cicli.
- 2.4. Ciascun Ciclo del Piano dura sei anni e si articola in un Primo Triennio e in un Secondo Triennio.

condition referred to in Paragraph 3.3 is met or at the date on which the condition referred to in Paragraph 3.5 is met, without prejudice to the provisions under Paragraphs 1.15 and 1.16 above;

- 1.46. **Designated Entity:** Banca Generali S.p.A., a bank headquartered in Trieste, Via Niccolò Machiavelli, no. 4 Tax Code and registration number with the Register of the Companies of Trieste 00833240328;
- 1.47. **Threshold:** the minimum threshold of achievement of the Total Performance equal to a Total Performance Score of 0.5;
- 1.48. **Group Generali's TSR:** the Total Shareholders' Return calculated according to the methodology described in Paragraph 8.4.

2. Object

- 2.1. The Regulations have as their object the discipline of the Plan.
- 2.2. The Plan covers:
- 2.2.1. the allocation of the Bonus to the Assignees, in one-off payment at the end of the First Three-Year Period, according to the terms and conditions provided for by the Regulations;
- 2.2.2. the obligation for the Assignees belonging to Classes 0, 1 and 2 to buy the Shares at the end of the First Three-Year Period to the extent and according to the terms and conditions provided for by the Regulations;
- 2.2.3. the faculty for the Assignees belonging to Classes 3 and 4 to buy the Shares at the end of the First Three-Year Period to the extent and according to the terms and conditions provided for by the Regulations;
- 2.2.4. the assignment, at the end of the Second Three-Year Period, of Free Share, to the extent and according to the terms and conditions provided for by the Regulations.
- 2.3. The Plan is a Rolling plan divided into Cycles.
- 2.4. Each Cycle of the Plan lasts six years and comprises a First Three-Year Period and a Second Three-Year Period.

- 2.5. Ogni Ciclo è collegato agli Obiettivi di cui al successivo Capitolo 5.
- 2.6. Ogni anno decorre un nuovo Ciclo della durata di sei anni, salvo che l'Organo Amministrativo decida, a propria discrezione, di interrompere il Piano, facendo cessare la decorrenza di nuovi Cicli.
- 3. Qualifica di Destinatari Potenziali, Destinatari Effettivi e Assegnatari. Casi di decadenza.**
- 3.1. L'Organo Amministrativo, su proposta del Comitato per la Remunerazione, per quanto di rispettiva competenza, individuerà discrezionalmente i Destinatari Potenziali da inserire nella Fascia 0, e l'Organo Delegato individuerà i Destinatari Potenziali da inserire nelle Fasce 1, 2, 3 e 4, indicando per ciascun Destinatario Potenziale le eventuali forme retributive e/o di incentivazione alle quali il Destinatario Potenziale dovrà rinunciare ai sensi dei successivi Capitoli 3.6.4 e 4.1.
- 3.2. Nell'effettuare le scelte discrezionali di cui al precedente Capitolo 3.1, l'Organo Amministrativo e l'Organo Delegato terranno conto delle circostanze di seguito indicate che, tuttavia, non saranno in alcun modo vincolanti:
- 3.2.1. importanza strategica e criticità dei Dipendenti e/o Amministratori;
- 3.2.2. Ruolo dei Dipendenti e/o Amministratori, anche in ragione dell'innovatività delle relative funzioni e/o mansioni;
- 3.2.3. effettiva capacità dei Dipendenti e/o Amministratori di incidere sui risultati aziendali;
- 3.2.4. difficoltà di reperimento sul mercato di sostituti dei Dipendenti e/o Amministratori .
- 3.3. Il Piano e il Regolamento produrranno effetti per la Società di Riferimento nel momento in cui la stessa avrà recepito tali atti come propri tramite gli organi e le procedure previste dalla normativa alla stessa applicabile e avrà assunto l'impegno di farsi totale carico del pagamento del Bonus ai Destinatari Effettivi a essa legati da Rapporto di Lavoro e/o da Rapporto di Amministrazione.
- 3.4. L'Organo Delegato potrà derogare alla disposizione di cui al precedente Capitolo 3.3 nella parte in cui prevede che la Società di Riferimento debba impegnarsi al pagamento del Bonus, ponendo il pagamento del Bonus a carico di un soggetto giuridico diverso. In questo caso l'efficacia del Piano e del
- 2.5. Each Cycle is linked to the Goals referred to in Paragraph 5 below.
- 2.6. Every year a new Cycle of six years begins, unless the Governing Body decides, in its sole discretion, to stop the Plan, ceasing the commencement of new Cycles.
- 3. Qualification of Potential Beneficiaries, Actual Beneficiaries and Assignees. Forfeitures.**
- 3.1. As per their respective competence, the Governing Body, upon the proposal of the Remuneration Committee, will identify discretionally the Potential Beneficiaries to be included in Class 0, and the Delegated Body will identify the Potential Beneficiaries to be included in Classes 1, 2, 3 and 4, indicating for each Potential Beneficiary the possible forms of remuneration and/or incentives to which the Beneficiary will have to give up pursuant to the provisions under Paragraphs 3.6.4 and 4.1 below.
- 3.2. In making the discretionary choices referred to in Paragraph 3.1 above, the Governing Body and the Delegated Body shall take into account the following circumstances that, however, will in no way be binding:
- 3.2.1. strategic importance and criticality of the Employees and/or Directors;
- 3.2.2. Role of the Employees and/or Directors, also due to the novelty of their duties and/or tasks;
- 3.2.3. actual capacity of Employees and/or Directors to affect the business results;
- 3.2.4. difficulty in recruitment of substitutes Employees or Directors in the market.
- 3.3. The Plan and the Regulations will be valid and binding on the Reference Company when adopted by its own bodies and procedures provided by the legislation applicable to it and will have assumed the commitment to make itself entirely responsible for the payment of the Bonus to the Actual Beneficiaries linked to such company by an Employment Relationship and/or an Administrative Relationship.
- 3.4. The Delegated Body may derogate from the provision referred to in Paragraph 3.3 above where it provides that the Reference Company should commit itself to the payment of the Bonus, making a different subject responsible for the payment of the Bonuses. In that case, the effectiveness of the

- Regolamento rispetto alla Società di Riferimento saranno subordinate alla condizione del recepimento degli stessi da parte della medesima Società di Riferimento e dell'assunzione dell'impegno al pagamento del Bonus da parte del soggetto a carico del quale è stato posto.
- 3.5. Nel caso in cui la Società di Riferimento sia Generali, la condizione di cui al precedente Capitolo 3.3 si considererà realizzata con l'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.
- 3.6. In ogni caso, il Piano ed il Regolamento non produrranno effetti rispetto ai Destinatari Potenziali fintantoché non si siano verificate tutte le seguenti condizioni sospensive, al verificarsi delle quali il Destinatario Potenziale assumerà la qualifica di Destinatario Effettivo:
- 3.6.1. che si sia realizzata, per la Società di Riferimento, la condizione di cui al precedente paragrafo 3.3 ovvero la condizione di cui al paragrafo 3.4;
- 3.6.2. che il Destinatario Potenziale abbia ricevuto una comunicazione scritta da parte della Società di Riferimento con la quale sia stato informato della possibilità di partecipare a un Ciclo del Piano;
- 3.6.3. che la Società di Riferimento di cui al precedente Capitolo 3.6.2, abbia ricevuto una comunicazione con la quale il Destinatario Potenziale abbia dichiarato di aderire al Ciclo;
- 3.6.4. che il Destinatario Potenziale abbia effettuato la rinuncia ad altre forme retributive e/o di incentivazione, come previsto in base al Regolamento, con le modalità e nei termini previsti nel successivo Capitolo 4.1.
- 3.7. La Fascia di appartenenza individuata ai sensi del precedente Capitolo 3.1 rimarrà invariata per tutta la durata del Ciclo.
- 3.8. L'assegnazione del Destinatario Potenziale a una Fascia non comporta né l'acquisizione da parte dello stesso del diritto a essere scelto come Destinatario Potenziale per i Cicli successivi, né il diritto, qualora venisse scelto come Destinatario Potenziale anche per uno o più Cicli successivi, a essere assegnato nuovamente alla medesima Fascia, potendo essere assegnato ogni volta a una Fascia differente.
- Plan and of the Regulations with respect to the Reference Company will be subject to the condition of the acknowledgement of the same by such Reference Company and of the acceptance of the duty to pay the Bonus by the subject made responsible for its payment.
- 3.5. Where the Reference Company is Generali, the condition referred to in Paragraph 3.3 above will be considered met with the approval of the Plan by the Shareholders' Meeting.
- 3.6. In any case, the Plan and the Regulations will not be valid and binding on the Potential Beneficiaries until all of the following conditions precedent are met, and, once met, the Potential Beneficiary will become an Actual Beneficiary:
- 3.6.1. that the condition referred to in Paragraph 3.3 or the condition referred to in Paragraph 3.4 has been met for the Reference Company;
- 3.6.2. that the Potential Beneficiary has received a written communication from the Reference Company informing him of the possibility to participate in a Cycle of the Plan;
- 3.6.3. that the Reference Company referred to in Paragraph 3.6.2 above has received a communication by which the Potential Beneficiary declares to participate in the Cycle;
- 3.6.4. that the Potential Beneficiary has waived other forms of remuneration and/or incentives, as provided by the Regulations, in the manners and subject to the terms provided for by Paragraph 4.1 below.
- 3.7. The Class identified under Paragraph 3.1 above shall remain unchanged for the whole duration of the Cycle.
- 3.8. The assignment to a Class of the Potential Beneficiary does not entail neither the acquisition by the same of the right to be chosen as a Potential Beneficiary for any subsequent Cycle, nor the right, should he be chosen as Potential Beneficiary also for one or more subsequent Cycles, to be assigned to the same Class. He can in fact be assigned each time to a different Class.

- 3.9. In caso di cessazione del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione prima che si siano verificate tutte le condizioni di cui al precedente Capitolo 3.6, i Destinatari Potenziali perdono la relativa qualifica e la conseguente possibilità di diventare Destinatari Effettivi.
- 3.10. In caso di cessazione del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione prima della scadenza del Primo Triennio, i Destinatari Effettivi perdono tale qualifica e la conseguente possibilità di assumere la qualifica di Assegnatari.
- 3.11. In caso di cessazione del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione prima della scadenza del Secondo Triennio, gli Assegnatari perdono tale qualifica, con il conseguente venire meno del diritto all'assegnazione delle Azioni Gratuite di cui al successivo Capitolo 8.
- 3.12. Il Distacco Proprio ed il Distacco Improprio presso una società del Gruppo Generali non costituiscono, ai fini del Piano e del Regolamento, ipotesi di cessazione del Rapporto di Lavoro ai sensi dei precedenti Capitoli 3.9, 3.10 e 3.11 atteso che, sia nel caso di Distacco Proprio che nel caso di Distacco Improprio, la Società di Riferimento sarà considerata la società distaccataria. Restano ferme, in ogni caso, le condizioni di cui ai precedenti Capitoli 3.3 e 3.5, che, sia nel caso di Distacco Proprio che nel caso di Distacco Improprio, dovranno sussistere rispetto alla società distaccataria. In quest'ultimo caso, tutte le condizioni di cui al Capitolo 3.6 dovranno realizzarsi entro 90 giorni dal distacco.
- 3.13. In caso di morte o di sopravvenuta invalidità con diritto al percepimento della pensione di invalidità che determini la cessazione del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione, qualora tali eventi si verificano dopo il 31 luglio del secondo anno del Primo Triennio, i Destinatari Effettivi e/o gli Assegnatari (limitatamente agli Assegnatari che abbiano già adempiuto all'obbligo o esercitato il diritto all'acquisto delle Azioni), o i rispettivi eredi in caso di morte, pur verificandosi la decadenza dalle rispettive qualifiche, manterranno il diritto al Bonus e/o all'assegnazione delle Azioni Gratuite, subordinatamente alle condizioni previste dal Regolamento, in misura proporzionale al periodo di permanenza nelle rispettive qualifiche. Il raggiungimento degli Obiettivi verrà valutato alla scadenza del Primo Triennio ovvero del Secondo Triennio, fermo restando che l'Obiettivo Individuale si considererà raggiunto al 100%.
- 3.9. In case of termination of the Employment Relationship or of the Administrative Relationship before all the conditions under Paragraph 3.6 above are met, the Potential Beneficiaries lose their status and the consequent chance of becoming Actual Beneficiaries.
- 3.10. In case of termination of the Employment Relationship or of the Administrative Relationship before the expiration of the First Three-Year Period, the Actual Beneficiaries lose their rights and the consequent chance to assume the position of Assignees.
- 3.11. In case of termination of the Employment Relationship or of the Administrative Relationship before the expiration of the Second Three-Year Period, the Assignees lose their rights, with the consequent loss of their entitlement to the assignment of the Free Shares referred to in Paragraph 8 below.
- 3.12. The Proper and Alternative Secondment to a company of the Generali Group are not, for the purposes of the Plan and the Regulations, considered as termination of the Employment Relationship under Paragraphs 3.9, 3.10 and 3.11 above, since both in case of a Proper and an Alternative Secondment, the Reference Company will be considered the host company. In any case, the conditions under Paragraphs 3.3 and 3.5 above remain valid, both in case of a Proper and of an Alternative Secondment, and must subsist with reference to the host company. In the latter case, all the conditions under Paragraph 3.6 must be met within 90 days from the secondment.
- 3.13. In case of death or invalidity occurred with entitlement to receive the invalidity pension which involves the termination of the Employment Relationship or the Administrative Relationship, if such events occur after 31 July of the second year of the First Three-Year Period, the Actual Beneficiaries and/or the Assignees (only for those Assignees who have already performed the duties or exercised the faculty to buy the Shares), or their heirs in the event of death, without prejudice to the loss of their respective status, will still be entitled to the Bonus and/or to the allocation of the Free shares, subject to the conditions provided for by the Regulations, in proportion to the period of eligibility in their respective status. The achievement of the Goals will be evaluated at the end of the First Three-Year Period or at the end of the Second Three-Year Period, without prejudice to the fact that the Individual Goal will be considered reached 100%.

- 3.14. In parziale deroga a quanto previsto ai precedenti Capitoli 3.10 e 3.11, qualora il Rapporto di Lavoro e/o il Rapporto di Amministrazione siano a tempo determinato e abbiano una scadenza antecedente la data in cui ha termine il Ciclo, i Destinatari Effettivi e/o gli Assegnatari (limitatamente agli Assegnatari che abbiano già adempiuto all'obbligo o esercitato il diritto all'acquisto delle Azioni) per i quali la scadenza del Rapporto di Lavoro o di Amministrazione si verifichi dopo il 31 luglio del secondo anno del Primo Triennio, pur decadendo dalle rispettive qualifiche, manterranno il diritto al Bonus e/o all'assegnazione delle Azioni Gratuite, subordinatamente alle condizioni previste dal Regolamento, in misura proporzionale al periodo di permanenza nelle rispettive qualifiche. Il raggiungimento degli Obiettivi verrà valutato alla scadenza del Primo Triennio ovvero del Secondo Triennio. Ai fini del Piano e del Regolamento, per calcolare la durata del Rapporto di Lavoro e/o del Rapporto di Amministrazione, si terrà conto anche delle eventuali proroghe e/o rinnovi che siano intervenuti alla scadenza dei relativi rapporti. Pertanto, la durata del rapporto di Lavoro e/o del Rapporto di Amministrazione sarà data dalla somma dei rapporti succedutisi nell'ambito di uno stesso Ciclo, senza soluzione di continuità, per effetto di proroghe e/o rinnovi.
- 3.15. Nel caso in cui la Società di Riferimento cessi di essere una società del Gruppo Generali, il rapporto di Lavoro e/o il Rapporto di Amministrazione si considererà cessato ai fini del Piano e del Regolamento alla data in cui si verifichi tale evento. Tuttavia, i Destinatari Effettivi e/o gli Assegnatari (limitatamente agli Assegnatari che abbiano già adempiuto all'obbligo o esercitato il diritto all'acquisto delle Azioni) per i quali tale evento si sia verificato dopo il 31 luglio del secondo anno del Primo Triennio, pur decadendo dalle rispettive qualifiche, manterranno il diritto al Bonus e/o all'assegnazione delle Azioni Gratuite, subordinatamente alle condizioni previste dal Regolamento, in misura proporzionale al periodo di permanenza nelle rispettive qualifiche. Il raggiungimento degli Obiettivi verrà valutato alla scadenza del Primo Triennio ovvero del Secondo Triennio, fermo restando che l'Obiettivo Individuale si considererà raggiunto al 100%.
- 3.14. In partial derogation from the provisions under Paragraphs 3.10 and 3.11 above, if the Employment Relationship and/or the Administrative Relationship are on a fixed term basis and have a deadline prior to the date on which the Cycle ends, the Actual Beneficiaries and/or the Assignees (only for those Assignees who have already performed the duties or exercised the faculty to buy the Shares) for whom the expiry of the Employment Relationship or of the Administrative Relationship occurs after 31 July of the second year of the First Three-Year Period, without prejudice to the loss of their respective status, will still be entitled to the Bonus and/or to the allocation of the Free Shares, subject to the conditions provided for by the Regulations, in proportion to the period of stay in their respective qualifications. The achievement of the Goals will be evaluated at the end of the First Three-Year Period or at the end of the Second Three-Year Period. For the purposes of the Plan and of the Regulations, in order to calculate the duration of the Employment Relationship and/or of the Administrative Relationship, the extensions and/or renewals, if any, granted at the expiry of the relevant relationship will be taken into account. Therefore, the duration of the Employment Relationship or of the Administrative Relationship will be obtained by adding the relationships that have taken place within the same Cycle, without solution of continuity, as a result of the extensions and/or the renewals.
- 3.15. If the Reference Company ceases to be a subsidiary of the Generali Group, the Employment Relationship and/or the Administrative Relationship shall be deemed terminated, for the purposes of the Plan and of the Regulations, on the date on which such event occurs. However, the Actual Beneficiaries and/or the Assignees and/or the Assignees (only for those Assignees who have already performed the duties or exercised the faculty to buy the Shares) for whom such event occurred after 31 July of the second year of the First Three-Year Period, without prejudice to the loss of their respective status, will maintain the entitlement to the Bonus and/or to the allocation of the Free Shares, subject to the conditions provided for by the Regulations, in proportion to the period of eligibility to their respective status. The achievement of the Goals will be evaluated at the end of the First Three-Year Period or at the end of the Second Three-Year Period, without prejudice to the fact that the Individual Goal will be considered reached 100%.

3.16. In ogni caso, è fatta salva la facoltà per l'Organo Amministrativo, per gli appartenenti alla Fascia 0, e per l'Organo Delegato, per gli appartenenti alle Fasce 1, 2, 3 e 4, di derogare a quanto previsto in questo capitolo in senso più favorevole ai Destinatari Effettivi e/o agli Assegnatari.

4. Condizioni per l'assegnazione del Bonus

4.1. L'assunzione della qualifica di Destinatario Effettivo e il conseguente diritto di accesso al Ciclo sono sospensivamente condizionati alla rinuncia da parte dei Destinatari Potenziali alle forme retributive e/o di incentivazione indicate ai sensi del precedente Capitolo 3.1 Tale rinuncia dovrà essere effettuata nelle forme e secondo le modalità che, in base alla legge applicabile al Rapporto di Lavoro o al Rapporto di Amministrazione, la rendano definitivamente valida, efficace e non impugnabile.

4.2. La mera attribuzione della qualifica di Destinatario Effettivo non comporterà automaticamente il diritto all'assegnazione del Bonus, dovendosi a tal fine avere riguardo alle condizioni sospensive e/o risolutive cui tale diritto è subordinato ai sensi del Regolamento.

4.3. Costituiscono condizioni sospensive cumulative per l'assegnazione del Bonus:

4.3.1. il mantenimento della qualifica di Destinatario Effettivo per l'intera durata del Primo Triennio, salve le eccezioni previste al precedente Capitolo 3;

4.3.2. il raggiungimento del Threshold.

4.4. Costituisce condizione risolutiva dell'assegnazione del Bonus, limitatamente agli Assegnatari appartenenti alle Fasce 0, 1 e 2, il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto delle Azioni nei termini, misure e condizioni di cui al Capitolo 7.1. In tal caso, gli Assegnatari perderanno tale qualifica e saranno tenuti alla restituzione dell'intero Bonus alla Società di Riferimento.

5. Gli Obiettivi

5.1. Gli Obiettivi relativi a ciascun Ciclo per gli appartenenti alla Fascia 0, nonché i relativi Pesi, i corrispondenti Risultati e l'ammontare del Bonus sono stabiliti dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per quanto di rispettiva competenza, all'inizio di ciascun Ciclo.

3.16. In any case, it is within powers of the Governing Body, as to the members of Class 0, and of the Delegated Body, as to the members of Classes 1, 2, 3 and 4, to derogate from the provisions provided for in this paragraph in a most favourable sense for the Actual Beneficiaries and/or the Assignees.

4. Conditions for the allocation of the Bonus

4.1. The assumption of the status of Actual Beneficiary and the consequent right of access to the Cycle are submitted to the condition precedent of the waiver by Potential Beneficiaries to the forms of remuneration and/or incentive under Paragraph 3.1 Such waiver shall be made with the forms and methods that, according to the law applicable to the Employment Relationship or to the Administrative Relationship, make it valid, effective and not voidable.

4.2. The mere attribution of the status of Actual Beneficiary will not automatically entail the entitlement to the allocation of the Bonus, since for this purpose it will be necessary to take into consideration the conditions precedent and/or subsequent to which this entitlement is subject under the Regulations.

4.3. The cumulative conditions precedent for the assignment of the Bonus are:

4.3.1. the maintenance of the status of Actual Beneficiary for the entire duration of the First Three-Year Period, without prejudice to the exceptions provided for in Paragraph 3 above;

4.3.2. the achievement of the Threshold.

4.4. The condition subsequent for the assignment of the Bonus, limited to the Assignees belonging to Classes 0, 1 and 2, is the non-fulfilment of the obligation to purchase the Shares subject to the terms, extent and conditions referred to in Paragraph 7.1. In that case, the Assignees will lose such status and be required to refund the entire Bonus to the Reference Company.

5. The Goals

5.1. The Goals related to each Cycle for those belonging to Class 0, as well as the relevant Weights, the corresponding Results and the Bonus amounts are established by the Governing Body, in consultation with the Remuneration Committee, within the framework of their respective competences, at the beginning of each Cycle.

- 5.2. Gli Obiettivi relativi a ciascun Ciclo per gli appartenenti alle Fasce 1, 2, 3 e 4 saranno i seguenti:
- 5.2.1. Obiettivo di Tsr del Gruppo Generali, calcolato secondo quanto previsto al Capitolo 8.4 Tale Obiettivo rileva per le sole Fasce 1 e 2 nel Primo Triennio, e per le Fasce 1, 2, 3 e 4 nel Secondo Triennio;
- 5.2.2. Obiettivo di Gruppo, dato dal risultato operativo consolidato del Gruppo Generali alla fine del Primo Triennio, inteso quale somma del risultato operativo consolidato di ciascuno dei tre anni che compongono il Primo Triennio;
- 5.2.3. Obiettivo di Business Unit, dato dal risultato operativo alla fine del Primo Triennio, inteso quale somma del risultato operativo di ciascuno dei tre anni che compongono il Primo Triennio, delle Business Unit delle quali il Destinatario Effettivo faccia parte e/o delle quali abbia la responsabilità. Tuttavia, nei casi in cui l'Organo Delegato, a propria discrezione, ritenga che tale indicatore non sia significativo nel misurare la performance della Business Unit, lo stesso potrà individuare un Obiettivo di Business Unit diverso.
- 5.2.4. Obiettivo Individuale, dato dal raggiungimento di risultati individuali e/o di Ruolo, basati su elementi quantitativi e non qualitativi.
- 5.3. I Risultati relativi agli Obiettivi di cui al Capitolo 5.2 e l'Obiettivo di cui al paragrafo 5.2.4 saranno stabiliti dall'Organo Delegato, ferma restando la facoltà del medesimo di delegare tale attività ad altre funzioni o organi.
- 5.4. E' facoltà dell'Organo Amministrativo modificare discrezionalmente l'Obiettivo di Gruppo, per uno o più Cicli, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per quanto di rispettiva competenza.
- 6. Criteri per l'individuazione del valore del Bonus e termine di pagamento**
- 6.1. Per ciascuno degli Obiettivi vengono definiti tre diversi Risultati che corrispondono a diversi Livelli di Performance. A seconda del Livello di Performance viene assegnato un Punteggio di Performance
- 5.2. The Goals related to each Cycle for those belonging to Classes 1, 2, 3 and 4 are the following:
- 5.2.1. The TSR Goal of the Generali Group, calculated in accordance with the provisions referred to in Paragraph 8.4 This Goal concerns only Classes 1 and 2 in the First Three-Year Period, and Classes 1, 2, 3 and 4 in the Second Three-Year Period.
- 5.2.2. The Group Goal, resulting from the consolidated operating result of the Generali Group at the end of the First Three-Year Period, i.e. the sum of the consolidated operating result of each of the three years constituting the First Three-Year Period.
- 5.2.3. The Business Unit Goal, resulting from the operating result at the end of the First Three-Year Period, i.e. the sum of the operating result of each of the three years constituting the First Three-Year Period, of the Business Unit to which the Actual Beneficiary belongs to and/or is in charge of. However, whenever the Delegated Body, at its sole discretion, deems that this indicator is not relevant for the evaluation of the Business Unit's performance, the same may identify a different Business Unit Goal.
- 5.2.4. The Individual Goal, resulting from the achievement of individual results and/or of Role, based on quantitative rather than qualitative elements.
- 5.3. The Results related to the Goals referred to in Paragraph 5.2 and the Goal referred to in Paragraph 5.2.4. shall be established by the Delegated Body, without prejudice to the power of the same to delegate this task to other functions or bodies.
- 5.4. The Governing Body can discretionally modify, in consultation with the Remuneration Committee, within the framework of their respective competences, the Group Goal for one or more Cycles.
- 6. Criteria for the identification of the value of the Bonus and date of payment**
- 6.1. For each Goal three different Results, corresponding to the different Levels of Performance, are defined. Depending on the Performance Level a Performance Score is assigned equal to: 1, in the

- pari a: 1, in caso di Livello di Performance Minimo; 2, in caso di Livello di Performance Target; 3, in caso di Livello di Performance Massimo.
- 6.2. Qualora il risultato raggiunto si collochi in una posizione intermedia tra i tre Risultati corrispondenti ai diversi Livelli di Performance, il Punteggio di Performance verrà determinato secondo un calcolo lineare nell'intervallo compreso tra il Risultato corrispondente al Livello di Performance Minimo ed il Risultato corrispondente al Livello di Performance Target o tra il Risultato corrispondente al Livello di Performance Target ed il Risultato corrispondente al Livello di Performance Massimo, fermo restando che qualora il Risultato corrispondente al Livello di Performance Massimo sia superato, il Punteggio di Performance assegnato sarà comunque pari a 3 e qualora, invece, il risultato sia inferiore al Risultato corrispondente al Livello di Performance Minimo, l'Obiettivo si considererà non raggiunto e verrà assegnato un Punteggio di Performance pari a 0.
- 6.3. A ciascuno degli Obiettivi è associato un Peso. La somma complessiva dei Pesi degli Obiettivi è pari a 100.
- 6.4. Per ciascuno degli Obiettivi viene calcolato il Livello di Performance Ponderato dato dalla ponderazione tra il Punteggio di Performance rispetto ad un dato Obiettivo e il relativo Peso. La somma dei Livelli di Performance Ponderati rispetto a tutti gli Obiettivi relativi a un Destinatario Effettivo determina la sua Performance Totale. La Performance Totale avrà un valore ricompreso tra 0 e 3.
- 6.5. Per le Fasce diverse dalla Fascia 0, l'ammontare del Bonus è determinato in misura percentuale alla RAL e in ragione della Fascia di appartenenza secondo quanto segue:
- 6.5.1. Fascia 1: l'ammontare del Bonus corrisponderà al 50% della RAL, qualora la Performance Totale abbia un valore pari a 1, al 100% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 2 ed al 120% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 3;
- 6.5.2. Fascia 2: l'ammontare del Bonus corrisponderà al 35% della RAL, qualora la Performance Totale abbia un valore pari a 1, al 70% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 2 ed al 84% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 3;
- case of a Minimum Performance Level; 2, in the case of a Target Performance Level; 3, in the case of a Maximum Performance Level.
- 6.2. If the result achieved is in-between the three Results corresponding to the different Levels of Performance, the Performance Score will be determined according to a linear calculation in the range between the Result corresponding to the Minimum Performance Level and the Result corresponding to the Target Performance Level or between the Result corresponding to the Target Performance Level and the Result corresponding to the Maximum Performance Level, if the result corresponds to a Maximum Performance Level, without prejudice to the fact that, should the Result corresponding to the Maximum Performance Level be exceeded, the Performance Score assigned will in any case be equal to 3 and if, instead, the result is lower than the Result corresponding to the Minimum Performance Level, the Goal will be considered as not achieved and a Performance Score equal to 0 will be assigned.
- 6.3. A Weight is associated to each Goal. The total sum of the Weights of the Goals is equal to 100.
- 6.4. For each Goal a Weighted Performance Level, resulting from weighting the Performance Score with respect to a given Goal, and its Weight is calculated. The sum of the Weighted Performance Levels with respect to all the Goals related to an Actual Beneficiary determines its Overall Performance. The Overall Performance will have a value ranging between 0 and 3.
- 6.5. For Classes other than Class 0, the Bonus amount is determined pro rata to the YGR and by reason of the Class of membership, as follows:
- 6.5.1. Class 1: the amount of the Bonus will be equal to 50% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 1, 100% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 2, and 120 % of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 3;
- 6.5.2. Class 2: the amount of the Bonus will be equal to 35% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 1, 70% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 2, and 84 % of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 3;

6.5.3. Fascia 3: l'ammontare del Bonus corrisponderà al 17,5% della RAL, qualora la Performance Totale abbia un valore pari a 1, al 35% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 2 ed al 42% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 3;

6.5.4. Fascia 4: l'ammontare del Bonus corrisponderà al 12,5% della RAL, qualora la Performance Totale abbia un valore pari a 1, al 25% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 2 ed al 30% della RAL nel caso di Performance Totale pari a 3.

Per tutte le Fasce 0, 1, 2, 3 e 4, qualora la Performance Totale sia pari al Threshold, l'ammontare del Bonus sarà pari alla metà dell'ammontare di Bonus corrispondente ad una Performance Totale pari a 1.

6.6. Qualora la Performance Totale si collochi tra 1 e 2, oppure tra 2 e 3, l'ammontare di Bonus verrà determinato secondo un calcolo lineare nell'intervallo compreso tra 1 e 2, o tra 2 e 3. Qualora la Performance Totale si collochi tra il Threshold e 1, l'ammontare di Bonus verrà determinato secondo un calcolo lineare nell'intervallo compreso tra il Threshold e 1.

6.7. Qualora il valore della Performance Totale sia superiore a 3, l'ammontare del Bonus assegnato sarà comunque 3. Qualora, infine, sia inferiore al Threshold, il Bonus non verrà erogato.

6.8. La valutazione e decisione in merito al raggiungimento degli Obiettivi per gli appartenenti alla Fascia 0 spetterà all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per quanto di rispettiva competenza. La valutazione e decisione in merito al raggiungimento degli Obiettivi per gli appartenenti alle Fasce 1, 2, 3 e 4, spetta all'Organo Delegato, salva la facoltà dello stesso di delegare ad altre funzioni o organi tale attività.

6.9. Nella determinazione dell'ammontare del Bonus, gli Obiettivi incidono in ragione della Fascia di appartenenza secondo quanto segue:

6.9.1. Fascia 1: Obiettivo Tsr del Gruppo Generali, 30%; Obiettivo di Gruppo, 35%; Obiettivo di Business Unit, 20%; Obiettivo Individuale, 15%;

6.5.3. Class 3: the amount of the Bonus will be equal to 17.5% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 1, 35% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 2, and 42% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 3;

6.5.4. Class 4: the amount of the Bonus will be equal to 12.5% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 1, 25% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 2, and 30% of YGR, if the Overall Performance has a value equal to 3.

For all of the Classes 0, 1, 2, 3 and 4, if the Overall Performance is equal to the Threshold, the amount of the Bonus will be equal to half of the Bonus amount corresponding to an Overall Performance equal to 1.

6.6. If the Overall Performance ranges between 1 and 2, or between 2 and 3, the amount of Bonus will be determined by a linear calculation in the range between 1 and 2, or between 2 and 3. If the Overall Performance is between the Threshold and 1, the amount of Bonus will be determined by a linear calculation between the Threshold and 1.

6.7. If the Overall Performance value is higher than 3, the amount of the Bonus awarded will be 3. Finally, if it is lower than the Threshold, the Bonus will not be granted.

6.8. The Governing Body, acting in consultation with the Remuneration Committee, within the framework of their respective competences, will be in charge of the evaluation and decision on the achievement of the Goals by those belonging to Class 0. The Delegated Body will be in charge of the evaluation and decision on the achievement of the Goals by those belonging to Classes 1, 2, 3 and 4, without prejudice to the Delegated Body's right to delegate such task to other functions or bodies.

6.9. Depending on the Class, the Goals will affect the determination of the Bonus amount as follows:

6.9.1. Class 1: TSR Goal of the Generali Group 30%; Group Goal, 35%; Business Unit Goal 20%; Individual Goal, 15%;

- | | |
|--|--|
| <p>6.9.2. Fascia 2: Obiettivo Tsr del Gruppo Generali, 30%; Obiettivo di Gruppo, 35%; Obiettivo di Business Unit, 20%; Obiettivo Individuale, 15%;</p> <p>6.9.3. Fascia 3: Obiettivo di Gruppo, 50%; Obiettivo di Business Unit, 25%; Obiettivo Individuale, 25%;</p> <p>6.9.4. Fascia 4: Obiettivo di Gruppo, 50%; Obiettivo di Business Unit, 25%; Obiettivo Individuale, 25%.</p> <p>6.10. Le percentuali di incidenza degli Obiettivi di cui al precedente Capitolo 6.9 potranno essere modificate dall'Organo Delegato, laddove le stesse non siano compatibili con eventuali disposizioni di legge italiane o straniere eventualmente applicabili al Rapporto di Lavoro o al Rapporto di Amministrazione, adeguando le percentuali in modo da renderle compatibili con le suddette disposizioni di legge.</p> <p>6.11. Il pagamento del Bonus avverrà unitamente entro la fine del mese successivo alla data della riunione dell'Organo Amministrativo per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di ciascun Primo Triennio.</p> <p>7. Condizioni per l'esercizio da parte degli Assegnatari dell'obbligo o della facoltà di acquistare Azioni</p> <p>7.1. Gli Assegnatari appartenenti alle Fasce 0, 1 e 2, avranno l'obbligo di versare, in un'unica soluzione, entro il termine perentorio di 5 Giorni Lavorativi precedenti alla data di stacco del dividendo, una somma pari a una quota ricompresa tra il 15% e il 30% dell'ammontare lordo del Bonus loro assegnato al Soggetto Incaricato affinché provveda all'acquisto di Azioni.</p> <p>7.2. Gli Assegnatari appartenenti alle Fasce 3 e 4 avranno la facoltà di versare, in un'unica soluzione, entro il termine perentorio di 5 Giorni Lavorativi precedenti alla data di stacco del dividendo, una somma pari a una quota ricompresa tra il 15% e il 30% dell'ammontare lordo del Bonus loro assegnato al Soggetto Incaricato affinché provveda all'acquisto di Azioni.</p> <p>7.3. La corresponsione al Soggetto Incaricato delle somme di cui ai precedenti Capitoli 7.1 e 7.2 farà sorgere in capo agli Assegnatari il diritto di ricevere le Azioni in numero corrispondente all'ammontare versato, tenuto conto del prezzo delle stesse nel giorno in cui vengono acquistate.</p> | <p>6.9.2. Class 2: TSR Goal of the Generali Group 30%; Group Goal, 35%; Business Unit Goal 20%; Individual Goal, 15%;</p> <p>6.9.3. Class 3: Group Goal, 50%; Business Unit Goal 25%; Individual Goal, 25%;</p> <p>6.9.4. Group Goal, 50%; Business Unit Goal 25%; Individual Goal, 25%;</p> <p>6.10. The percentages of incidence of the Goals referred to in Paragraph 6.9 above may be modified by the Delegated Body where the same are not compliant with any provisions of the Italian or foreign law applicable to the Employment Relationship or to the Administrative Relationship, adjusting the percentages in such a way as to make them compliant with the above mentioned provisions of the law.</p> <p>6.11. The Bonus will be paid within the end of the month subsequent to the Governing Body's meeting for the approval of the draft balance sheet relevant to the last year of each first Three-Year Period.</p> <p>7. Conditions for the exercise by the Assignees of the obligation or faculty to buy Shares</p> <p>7.1. The Assignees belonging to Classes 0, 1 and 2, will have the obligation to pay, in a one-off payment, by and not later than 5 Business Days prior to the date of the dividend payments, a sum equal to an amount ranging between 15% and 30% of the gross amount of the Bonus allocated to them to the Designated Entity so it may arrange the purchase of the Shares.</p> <p>7.2. The Assignees belonging to Classes 3 and 4 will have the faculty to pay, in a one-off payment, by and not later than 5 Business Days prior to the date the dividend payments, a sum equal to an amount ranging between 15% and 30% of the gross amount of the Bonus allocated to them to the Designated Entity so it may arrange the purchase of the Shares.</p> <p>7.3. The payment to the Designated Entity of the amounts referred to in Paragraphs 7.1 and 7.2 above will entitle the Assignees to receive the Shares in such a number as corresponding to the amount they have paid, having taken into account the price of the Shares on the day on which they are purchased.</p> |
|--|--|

- 7.4. Il Soggetto Incaricato effettuerà l'operazione di acquisto delle Azioni il primo Giorno Lavorativo successivo alla data di stacco del dividendo relativo alle Azioni e agli Assegnatari verrà inviata una conferma dell'avvenuto acquisto entro il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui il Soggetto Incaricato avrà effettuato l'acquisto; l'acquisto avverrà senza aggravio di commissioni e di spese a carico degli Assegnatari.
- 7.5. Le Azioni non potranno essere cedute o negoziate fino al termine del Secondo Triennio, ma agli Assegnatari spetteranno i diritti relativi ai dividendi maturati durante tale periodo ed il diritto di voto.
- 7.6. Fino alla scadenza del Secondo Triennio le Azioni rimarranno depositate in custodia, senza alcun onere per gli Assegnatari, secondo le modalità che saranno individuate da Generali, ferma la facoltà per gli Assegnatari di chiedere che ne venga attestata la titolarità da parte del depositario ove ciò si rendesse necessario al fine di esercitare il diritto di voto.
- 8. Condizioni e criteri per l'assegnazione e la determinazione del numero delle Azioni Gratuite**
- 8.1. Al termine del Secondo Triennio gli Assegnatari che hanno effettuato l'acquisto delle Azioni di cui al capitolo 7 acquistano il diritto all'assegnazione delle Azioni Gratuite, purché abbiano mantenuto, per l'intera durata del Secondo Triennio, la qualifica di Assegnatari, salve le eccezioni previste al precedente Capitolo 3. Inoltre, il diritto all'assegnazione di Azioni Gratuite è subordinato all'ulteriore condizione sospensiva che, al termine del Secondo Triennio, il posizionamento del Tsr del Gruppo Generali nella graduatoria dei Peer sia entro le prime quattro posizioni.
- 8.2. L'Obiettivo di Tsr sarà calcolato in termini relativi rispetto ai Peer e il numero di Azioni Gratuite da assegnare sarà determinato in relazione al posizionamento del Tsr del Gruppo Generali nella graduatoria dei Peer secondo i seguenti criteri:
- 8.2.1. 1° posto: n.2 Azioni Gratuite per ogni Azione
- 8.2.2. 2° posto: n.1,5 Azioni Gratuite per ogni Azione
- 8.2.3. 3° posto: n.1 Azioni Gratuite per ogni Azione
- 8.2.4. 4° posto: n.0,5 Azioni Gratuite per ogni Azione
- 7.4. The Designated Entity will purchase the Shares on the first Business Day following the date of payment of the dividend relevant to the Shares and a confirmation of the purchase will be delivered to the Assignees on the fifth Business Day following the day on which the Designated Entity has made the purchase; the purchase will take place without additional fees and expenses for the Assignees.
- 7.5. It will not be possible to assign nor to trade the Shares until the Second Three-Year Period is expired. The Assignees will however be entitled to receive the dividends earned during such period and to vote.
- 7.6. Up to expiry of the Second Three-Year Period the Shares will be kept in custody, with no cost for the Assignees, in accordance with the modalities identified by Generali, without prejudice to the Assignees' right to ask the depository to attest the relevant ownership should this be needed in order to be able to exercise the voting right.
- 8. Conditions and criteria for the allocation and determination of the number of Free Shares**
- 8.1. At the end of the Second Three-Year Period, the Assignees who have purchased the Shares referred to in Paragraph 7 will be entitled to receive Free Shares, provided that they have maintained, for the entire duration of the Second Three-Year Period, their status of Assignees, without prejudice to the exceptions provided for in Paragraph 3 above. Furthermore, the right to the receive Free Shares is subject to the further condition precedent that, at the end of the Second Three-Year Period, the TSR of the Generali Group ranks in the first four positions of the Peer.
- 8.2. The TSR Goal will be calculated depending on the Peer and the number of the to-be-assigned Free Shares will be determined depending on the position of the Generali Group' TSR in the ranking of Peer according to the following criteria:
- 8.2.1. Tier 1: No. 2 Free Shares for each Share
- 8.2.2. Tier 2: No. 1.5 Free Shares for each Share
- 8.2.3. Tier 3: No. 1 Free Shares for each Share
- 8.2.4. Tier 4: No. 0.5 Free Shares for each Share.

- 8.3. Concluso il Secondo Triennio, nella riunione dell'Organo Amministrativo per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno del Secondo Triennio, lo stesso, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per quanto di rispettiva competenza, redigerà la classifica definitiva dei *Peer* e accerterà se e in quale misura sussistano i presupposti per l'assegnazione delle Azioni Gratuite utilizzando la metodologia di calcolo del Tsr del Gruppo Generali indicata nel Capitolo 8.4 che segue.
- 8.4. Il Tsr del Gruppo Generali consiste nel ritorno complessivo dell'investimento per l'azionista calcolato sommando all'incremento del prezzo del titolo, in un determinato intervallo temporale, l'effetto dei dividendi per azione corrisposti nello stesso periodo. La formula (semplificata) è: (Prezzo finale del titolo - Prezzo iniziale del titolo + Dividendi pagati nel periodo) / Prezzo iniziale del titolo. La fonte di riferimento delle informazioni sarà Bloomberg e la definizione del prezzo verrà effettuata con riferimento alla media dei due mesi precedenti l'inizio e la fine del Primo Triennio e del Secondo Triennio.
- 8.5. Le Azioni Gratuite verranno rese disponibili entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla disposizione operativa che verrà data al Soggetto Incaricato in esecuzione alla deliberazione assunta ai sensi del precedente Capitolo 8.3., fermo restando che tale disposizione operativa dovrà essere data entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di tale delibera e le medesime Azioni Gratuite dovranno essere liberamente disponibili e non soggette ad alcun vincolo.
- 8.6. Le Azioni Gratuite dovranno avere godimento coincidente a quello delle Azioni già in circolazione alla data di assegnazione delle Azioni Gratuite e saranno munite di cedole in corso a tale stessa data.

9. Disposizioni finali

- 9.1. L'assunzione della qualità di Destinatario Potenziale e/o di Destinatario Effettivo e/o di Assegnatario e/o la titolarità di Azioni, qualora siano state acquistate ai sensi del Capitolo 7 del Regolamento e/o la titolarità di Azioni Gratuite, comporta la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Regolamento.

- 8.3. At the end of the Second Three-Year Period, the Governing Body, at the meeting convened to approve the draft balance sheet relevant to the last year of the Second Three-Year Period, acting in consultation with the Remuneration Committee, within the framework of their respective competences, will prepare the final ranking of the *Peer* and will ensure if and in to what extent the requirements for the allocation of the Free Shares subsist, using the method of calculation of the Generali Group's TSR indicated in the following paragraph 8.4.

- 8.4. The Generali Group's TSR consists in the total return of the investment for the shareholder, calculated by adding the increase in stock price, at a given time interval, the effect of dividends per Share paid in the same period. The (simplified) formula is: (Final price of the stock - Initial price of the stock + Dividends paid in the period) / Initial Price of the stock. The reference source of the information will be Bloomberg and the definition of the price will be carried out with reference to the average of the two months prior to the beginning and the end of the First Three-Year Period and the Second Three-Year Period.

- 8.5. The Free Shares will be made available within 5 (five) Business Days from the date of the operating order which will be delivered to the Designated Entity pursuant to the resolution taken in accordance with Paragraph 8.3 above, without prejudice for the fact that such operating order shall be delivered within 5 (five) Business Days from the date of such resolution and such Free Shares must be freely available and not subject to any bond.

- 8.6. The Free Shares shall be enjoyed together with the Shares already in circulation at the date of allocation of the Free Shares and will be accompanied with coupons ongoing for that same date.

9. Final provisions

- 9.1. The taking on of the status of Potential Beneficiary and/or Actual Beneficiary and/or Assignee and/or the ownership of Shares, if purchased pursuant to the provisions of Paragraph 7 of the Regulations, and/or the ownership of Free Shares entails the full acceptance of all of the terms contained in this Regulations.

- 9.2. L'Organo Delegato potrà adeguare le previsioni del Regolamento, ove necessario e/o opportuno, alle normative applicabili, Italiane e/o straniere, rispetto alle quali una o più delle clausole del Regolamento risultino incompatibili e/o contrarie, riferendone successivamente all'Organo Amministrativo.
- 9.3. Tutte le comunicazioni ai Destinatari Potenziali, ai Destinatari Effettivi e/o agli Assegnatari, ai sensi del presente Regolamento, saranno effettuate per iscritto presso la Società di Riferimento ovvero al domicilio indicato dai medesimi all'atto dell'adesione al Ciclo.

10. Foro esclusivo

- 10.1. Il presente Regolamento è assoggettato alla Legge Italiana, salvo che si applichi una diversa Legge di applicazione necessaria.
- 10.2. Ogni eventuale azione, contestazione o domanda comunque derivante da quanto previsto nel presente Regolamento e/o dalla sua attuazione è di competenza esclusiva del Foro di Trieste, fatta eccezione unicamente per le controversie in relazione alle quali la suddetta competenza esclusiva sia in contrasto con le norme di diritto processuale italiano o, ove applicabili, con norme di diritto processuale straniero che prevalgano, inderogabilmente, sul diritto processuale italiano.

- 9.2. The Delegated Body may adjust the provisions of the Regulations, if necessary and/or appropriate, to the applicable Italian and/or foreign regulations if, in their respect, one or more of such provisions turn out to be incompatible and/or unlawful, with a duty to subsequently report on such adjustments to the Governing Body.
- 9.3. All notices to be given to the Potential Beneficiaries, the Actual Beneficiary and or the Assignees pursuant to this Regulations, shall be in writing and sent to the Reference Company or to the domicile indicated by the same at the time of their adhesion to the Cycle.

10. Exclusive jurisdiction

- 10.1. The present Regulations are subject to the Italian law, unless a different law of compulsory application is applied.
- 10.2. The Courts of Trieste shall have exclusive jurisdiction on any action, dispute or claim howsoever arising from the provisions of these Regulations and/or its implementation, except only for any dispute in relation to which the above mentioned exclusive jurisdiction is in contrast with the rules of the Italian procedural law or, where applicable, with the rules of foreign procedural law that prevail, imperatively, on the Italian procedural law.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

6. Modifica degli articoli 13 (*Assemblea ordinaria e straordinaria*), 17 (*Diritto di voto e di rappresentanza in Assemblea*), 21, 22 e 23 (*Costituzione dell'Assemblea e validità delle relative deliberazioni*), 31 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione*), 35 (*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*), 38 (*Organi amministrativi delegati*) e 40 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale*) dello Statuto sociale, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla deliberazione CONSOB 14 dicembre 2010, n. 17592.

Modifica degli articoli 26, 27 e abrogazione degli articoli 19, comma 1, lett. c), 28, 29 e 30 (Consiglio Generale) dello Statuto Sociale.

Consequente rinumerazione dell'articolato statutario.

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica di talune clausole dello Statuto sociale della Compagnia. Si tratta, più precisamente, delle disposizioni degli articoli 13 (*Assemblea ordinaria e straordinaria*), 17 (*Diritto di voto e di rappresentanza in Assemblea*), 21, 22 e 23 (*Costituzione dell'Assemblea e validità delle relative deliberazioni*), 31 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione*), 35 (*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*), 38 (*Organi amministrativi delegati*) e 40 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del collegio sindacale*) dello Statuto sociale.

Oltre a tali modifiche, viene presentata una proposta di modifica degli articoli 26, 27 e di abrogazione di alcune clausole dello stesso Statuto sociale, più in particolare di quelle di cui agli articoli 19 comma 1, lett. c), 28, 29 e 30 (*Consiglio Generale*).

Le ragioni di tali proposte sono riconducibili essenzialmente a due filoni. Il primo di questi è legato all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 ("**Decreto Legislativo**"), di recepimento della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, anche per effetto dell'emanazione della deliberazione CONSOB 14 dicembre 2010, n. 17592 ("**Deliberazione CONSOB**"). Alla luce del nuovo quadro normativo così determinatosi, il Consiglio di Amministrazione della Compagnia ha già apportato al testo statutario le modifiche necessarie a renderlo conforme alle prescrizioni obbligatorie di legge, con ciò avvalendosi della delega attribuitagli ai sensi di Statuto. Si rende ora necessario, in sede assembleare, esaminare ulteriori proposte che attengono alle prescrizioni facoltative suggerite dal nuovo quadro di riferimento normativo, onde coglierne le opportunità offerte agli emittenti quotati.

Il secondo filone di proposte è volto ad un'evoluzione ulteriore dell'assetto di *governance* della Compagnia verso la *best practice* in materia di *governance* societaria, accrescendone la flessibilità gestionale, per un verso, in termini di gestione del contributo di organi chiamati a dare supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e, per

l'altro, di efficiente gestione del processo di adeguamento delle disposizioni del Regolamento Assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo. Sempre al fine di adeguare lo Statuto *alla best practice* in materia di *governance* societaria, si propone la modifica degli articoli 31 e 40 per riservare ai soli Azionisti la facoltà di presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si precisa che le proposte di abrogazione delle clausole statutarie relative al Consiglio Generale determinano l'esigenza di una rinumerazione degli articoli dello Statuto. Peraltro, ai fini dell'esposizione contenuta in questa relazione, per esigenze di chiarezza espressiva, i riferimenti numerici restano quelli relativi alle clausole oggi vigenti. In allegato si trova, in ogni caso, il testo statutario completo, elaborato rinumerando l'articolato nel suo complesso, alla luce delle proposte di abrogazione degli articoli da 28 a 30.

* * *

Esaminiamo ora nel dettaglio le proposte formulate, iniziando con quelle che traggono ragion d'essere dal nuovo quadro di riferimento legato all'attuazione nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 2007/36/CE.

Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale, in materia di diritto di voto e di rappresentanza in assemblea

Il combinato disposto degli articoli 2370, comma 4, del Codice Civile, e 127 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUIF"), come modificati dal Decreto Legislativo, attribuisce agli emittenti la possibilità di consentire ai propri Azionisti di partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione a distanza esprimendo, parimenti, le proprie manifestazioni di voto in via elettronica. Il riconoscimento di tale facoltà implica peraltro una specifica previsione in sede statutaria.

A tale riguardo, si ritiene che una società come Assicurazioni Generali S.p.A., con oltre 300.000 azionisti e ad azionariato diffuso, non possa non riconoscere tale possibilità ai propri azionisti. Resta inteso, peraltro, che tale facoltà presuppone l'attivazione di piattaforme tecnologiche coordinate a livello di emittenti quotati.

Alla luce di quanto precede, si propone di recepire, nell'ambito dell'art. **17** dello Statuto, l'opportunità offerta dal nuovo quadro normativo, rimettendo al Consiglio di Amministrazione, in sede di definizione del contenuto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, di dare indicazione circa la possibilità di utilizzare mezzi di telecomunicazione per l'intervento in Assemblea e mezzi elettronici per l'espressione del voto. Ciò consentirà alla Compagnia, tra l'altro, di poter attuare tempestivamente tale nuova opportunità, una volta che le anzidette piattaforme tecnologiche, a supporto dell'operatività degli emittenti quotati, saranno state definite.

Detta proposta di modifica viene meglio evidenziata nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato nella colonna di sinistra il testo vigente del citato art. **17** dello Statuto sociale e, nella colonna di destra, la proposta di integrazione al testo statutario evidenziata in grassetto.

Articolo 17

TESTO VIGENTE

- 17.1** Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 17.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

MODIFICHE PROPOSTE

- 17.1** Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 17.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
- 17.3** **Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regolamento assembleare.**

Modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale, in materia di costituzione dell'Assemblea in unica convocazione e validità delle relative deliberazioni. Conseguenti modificazioni degli articoli 21, 22, 31 e 40.

Nel modificare l'articolo 2369 del Codice Civile, il Decreto Legislativo ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la possibilità di tenere le adunanze assembleari in un'unica convocazione, dando loro la facoltà di poter escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima. Tale possibilità è peraltro condizionata alla sussistenza di un'apposita clausola statutaria.

Aderendo a tale opportunità, le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria in unica convocazione sono assunte con le maggioranze altrimenti previste in seconda convocazione (ossia la maggioranza assoluta del capitale rappresentato, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti) mentre, se si tratta di assemblea straordinaria, sono richieste le maggioranze che la legge richiede per le convocazioni successive alla seconda (ossia i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, in presenza di Azionisti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale).

A tale proposito, si ritiene opportuno che la Società sia dotata di un siffatto strumento statutario, che le consenta di poter operare, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche in sede di convocazione delle adunanze assembleari, secondo la migliore flessibilità e tempestività operativa. Si propone pertanto di introdurre nello Statuto sociale di Assicurazioni Generali la possibilità di tenere le Assemblee degli Azionisti, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in unica convocazione, subordinando, peraltro, l'esercizio di tale facoltà ad una scelta che il Consiglio di Amministrazione potrà compiere, di volta in volta, in sede di approvazione dell'avviso di convocazione, allorché ne ravvisi l'opportunità.

In relazione a quanto precede, si propone pertanto di **modificare il testo dell'art. 23 dello Statuto sociale**, introducendo espressamente tale facoltà al paragrafo 23.1. Coerentemente a tale proposta, si rende poi necessario riformulare i restanti paragrafi del medesimo articolo, nonché quelli degli **articoli 21 e 22** nonché **integrare gli articoli 31 e 40** dello Statuto.

Le modifiche proposte agli articoli sopracitati vengono meglio evidenziate nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato, nella colonna di sinistra il testo vigente dello Statuto sociale, con sottolineate le parti di cui si propone la modifica e, nella colonna di destra, le proposte di variazione o di integrazione al testo statutario, evidenziate in grassetto. Per quel che concerne gli articoli 31 e 40, si precisa che, per esigenze di chiarezza espositiva, il confronto è limitato ai soli paragrafi interessati da emendamenti. Resta fermo che, in allegato a questa Relazione, si trova il testo completo dello Statuto, come risulterebbe modificato a seguito dell'approvazione delle proposte qui formulate.

Articolo 21

TESTO VIGENTE

- 21.1** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
- 21.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

MODIFICHE PROPOSTE

- 21.1** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
- 21.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
- 21.3** **L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.**

Articolo 22

TESTO VIGENTE

- 22.1** In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.
- 22.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.
- 22.3** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.

MODIFICHE PROPOSTE

- 22.1** In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.
- 22.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.
- 22.3** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.
- 22.4** **L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.**

Articolo 23

TESTO VIGENTE

- 23.1** L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
- 23.2** L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

MODIFICHE PROPOSTE

- 23.1** **L'Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi anche in unica convocazione, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22.**
- 23.2** **L'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.**
- 23.3** **L'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.**

Articolo 31

TESTO VIGENTE

- 31.6** La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli Azionisti, il termine per il deposito è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.
- 31.8** Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 31.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 31, come non presentata.
- 31.10** Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:

omissis

- g)** in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo 23.1.

MODIFICHE PROPOSTE

- 31.6** La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea **in prima o in unica convocazione**; per le liste presentate dagli Azionisti, il termine per il deposito è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea **in prima o in unica convocazione**.
- 31.8** Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea **in prima o in unica convocazione**, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 31.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 31, come non presentata.
- 31.10** Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:

omissis

- g)** in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo **21.3**.

Articolo 40

TESTO VIGENTE

40.8 La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli azionisti, il termine per lo stesso deposito è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

MODIFICHE PROPOSTE

40.8 La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea **in prima o in unica convocazione**; per le liste presentate dagli azionisti, il termine per lo stesso deposito è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea **in prima o in unica convocazione**.

Viene ora in considerazione il secondo filone di proposte di modifica dello Statuto sociale, quelle che vengono presentate nel quadro di un'evoluzione ulteriore dell'assetto di *governance* della Compagnia verso la *best practice* in materia di *governance* societaria, accrescendone la flessibilità gestionale. Esaminiamo, quindi, di seguito, le proposte che si formulano al riguardo.

Modifica degli articoli 31 e 40 dello Statuto sociale, in materia di presentazione delle liste da parte del Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto sociale della Compagnia, nel disciplinare la procedura di nomina degli organi di amministrazione e controllo, oggi prevede (rispettivamente agli articoli 31 e 40) che la legittimazione alla presentazione delle liste di candidati spetta, oltre che agli Azionisti titolari di una partecipazione qualificata (0,5% del capitale sociale), anche al Consiglio di Amministrazione.

Ragioni di opportunità inducono a ritenere che tale aspetto relativo all'assetto di *governance* della Compagnia, definito nel passato, meriti oggi di essere riconsiderato. Ciò anche alla luce dell'analisi di *benchmarking* svolta sui principali emittenti con azioni quotate in Italia, dalla quale emerge che Generali rappresenta oggi l'unica importante società quotata italiana a prevedere tale diritto nel caso della nomina del Collegio Sindacale ed una delle poche per quel che attiene a quella dello stesso organo amministrativo.

Alla luce di quanto precede, si propone di **modificare il testo degli articoli 31 e 40 dello Statuto sociale** in linea con la *best practice* societaria, riservando ai soli Azionisti in possesso della partecipazione qualificata dello 0,5% del capitale sociale la facoltà di presentare liste di candidati per la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le modificazioni proposte agli articoli sopracitati vengono meglio evidenziate nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato nella colonna di sinistra il testo vigente dello Statuto sociale, con sottolineate le parti che si propone di modificare e, nella colonna di destra, le proposte di abrogazione del testo statutario nonché quelle di integrazione dello stesso, che risultano evidenziate in grassetto. Si precisa che, anche in questo caso, per esigenze di chiarezza espositiva, il confronto è limitato ai soli paragrafi interessati da emendamenti. Resta fermo che, in allegato a questa Relazione, si trova il testo completo dello Statuto, come risulterebbe modificato a seguito dell'approvazione delle proposte qui formulate.

Articolo 31

TESTO VIGENTE

- 31.5** Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione uscente ed i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.
- 31.6** La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli Azionisti, il termine per il deposito è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

MODIFICHE PROPOSTE

- 31.5** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.
- 31.6** **Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.**

Articolo 40

TESTO VIGENTE

- 40.7** Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 31.5.
- 40.8** La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli azionisti, il termine per lo stesso deposito è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

MODIFICHE PROPOSTE

- 40.7** Hanno diritto a presentare una lista **i soci** che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 31.5.
- 40.8** **Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.**

Abrogazione dell'articolo 35.2, lett. i) e l), in materia di competenze statutarie del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spetta di approvare l'assetto organizzativo della Società nonché l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo. Fra le altre sue competenze, ha poi quella di approvare, curandone anche in questo caso l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità.

Nello svolgere tale compito, l'organo amministrativo deve poter disporre del necessario margine di flessibilità operativa, stabilendo altresì l'assetto delle deleghe di poteri da conferire agli organi delegati, siano questi organi collegiali (Comitato Esecutivo) ovvero monocratici (Amministratori Delegati).

L'attuale formulazione delle lettere i) ed l) dell'articolo 35.2 dello Statuto sociale riserva, in via esclusiva, al Consiglio di Amministrazione il potere di nominare uno o più Direttori Generali presso la Direzione Centrale ed un Direttore Generale presso la Direzione per l'Italia nonché uno o più Vicedirettori Generali e Direttori Centrali presso la Direzione Centrale e presso la Direzione per l'Italia, determinandone i poteri, le attribuzioni nonché revocarli. All'organo amministrativo è poi attribuita, sempre in via esclusiva, la competenza a determinare l'ordinamento gerarchico del personale direttivo della Società in Italia ed all'estero.

Tale previsione statutaria finisce per determinare, anche per quel che concerne la nomina di soggetti sotto ordinati ai Direttori Generali, una rigidità nell'assetto di *governance* della Compagnia, escludendo la possibilità che l'organo amministrativo deleghi, in tutto o in parte, agli organi delegati il potere di nomina degli anzidetti Dirigenti della Società e di definizione dell'ordinamento gerarchico del personale della stessa.

In relazione a quanto precede, si propone di **abrogare parzialmente il testo dell'art. 35 dello Statuto sociale**. Le abrogazioni proposte vengono meglio evidenziate nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato nella colonna di sinistra il testo vigente dello Statuto sociale, con sottolineate le parti che si propone di modificare e, nella colonna di destra, le proposte di abrogazione del testo statutario nonché quelle di integrazione dello stesso, che risultano evidenziate in grassetto. Si precisa che, anche in questo caso, per esigenze di chiarezza espositiva, il confronto è limitato ai soli paragrafi interessati da emendamenti. Resta fermo che, in allegato a questa Relazione, si trova il testo completo dello Statuto, come risulterebbe modificato a seguito dell'approvazione di tutte le proposte qui formulate.

Articolo 35

TESTO VIGENTE

- 35.1** Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
- 35.2** In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
- redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - formulare le proposte per la destinazione degli utili;
 - distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
 - redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali;

MODIFICHE PROPOSTE

- 35.1** Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
- 35.2** In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
- redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - formulare le proposte per la destinazione degli utili;
 - distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
 - redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizzazioni all'estero; g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo; h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami; i) <u>nominare uno o più Direttori Generali presso la Direzione Centrale ed un Direttore Generale presso la Direzione per l'Italia nonché uno o più Vicedirettori Generali e Direttori Centrali presso la Direzione Centrale e presso la Direzione per l'Italia, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli;</u> l) <u>determinare l'ordinamento gerarchico del personale direttivo della Società in Italia ed all'estero;</u> m) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP; n) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge. | <ul style="list-style-type: none"> f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizzazioni all'estero; g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo; h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami; i) nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli; l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP; m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge. |
|--|---|

Modifica dell'articolo 38.3, in materia di composizione del Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo, delegando allo stesso determinate attribuzioni, salve le limitazioni previste dalla legge.

L'attuale formulazione statutaria prevede che il Comitato Esecutivo sia composto, oltre che da alcuni membri di diritto, da altri componenti di nomina consiliare. Costituiscono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente (o i Vice Presidenti, se più di uno) e l'Amministratore Delegato (o gli Amministratori Delegati, se più di uno).

Nel disciplinare la determinazione del numero dei componenti il Comitato Esecutivo, lo Statuto non ne predefinisce il numero minimo e massimo di componenti, dipendendo questo dal numero dei membri di diritto. Inoltre la determinazione del numero di membri elettivi da eleggere dipende dal numero di Amministratori Delegati in carica.

Si ritiene oggi opportuno ridefinire tale assetto, facendo sì che, ferma la presenza dei membri di diritto già oggi indicati, il Consiglio di Amministrazione possa nominare i membri elettivi entro un numero minimo e massimo pre-determinato con maggiore chiarezza.

In relazione a quanto precede, si propone di **modificare il testo dell'art. 38.3 dello Statuto sociale**. Le modifiche proposte vengono meglio evidenziate nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato nella colonna di sinistra il testo vigente dello Statuto sociale, con sottolineate le parti che si propone di modificare e, nella colonna di destra,

le proposte di abrogazione del testo statutario nonché quelle di integrazione dello stesso, che risultano evidenziate in grassetto. Si precisa che, anche in questo caso, per esigenze di chiarezza espositiva, il confronto è limitato ai soli paragrafi interessati da emendamenti. Resta fermo che, in allegato a questa Relazione, si trova il testo completo dello Statuto, come risulterebbe modificato a seguito dell'approvazione di tutte le proposte qui formulate.

Articolo 38

TESTO VIGENTE

38.3 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dal o dai Vicepresidenti e da non meno di 4 né più di 7 membri del Consiglio stesso, compresi fra essi gli Amministratori Delegati ove si sia provveduto alla loro nomina.

MODIFICHE PROPOSTE

38.3 Il Comitato Esecutivo è composto **da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina.**

Modifica degli articoli 26 e 27 e abrogazione degli articoli 19.1 lett. c), 28, 29 e 30, in materia di Consiglio Generale.

Come noto, il Consiglio Generale è un organo sociale della Compagnia la cui esistenza, nomina e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto sociale.

Si rammenta che più volte, in passato, si sono svolte considerazioni ed avviate riflessioni quanto all'opportunità di conservare tale assetto di *governance*, tenuto conto dell'evoluzione dello scenario storico ed economico di riferimento, avuto altresì riguardo alle attribuzioni e ai compiti affidati in concreto a tale organo nell'ambito dell'assetto di governo societario della Compagnia e del Gruppo.

Tutto ciò ha indotto il Consiglio di Amministrazione a ravvisare l'opportunità di proporre all'Assemblea una rivisitazione dell'istituto del Consiglio Generale, così come attualmente disciplinato nel testo statutario, con l'obiettivo, peraltro, di dare impulso al ruolo di un organo consultivo collegiale, in ogni caso obbligatorio, istituito dal Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati, dal *Chief Financial Officer* nonché da soggetti terzi che siano in possesso di elevata qualificazione professionale in ambito assicurativo e/o finanziario.

Considerato quanto suesposto, si sottopone al Vostro esame ed alla Vostra approvazione una proposta di **abrogazione degli articoli 19, comma 1, lett. c), 28, 29 e 30** dello Statuto nonché quella di **modifica degli articoli 26 e 27 del testo statutario**, che prevedono e regolano la sussistenza di tale organo.

In relazione alla proposta di abrogazione del Consiglio Generale, nei termini e modalità sopra indicate, si propone che la stessa abbia effetto con la scadenza del mandato dell'organo oggi in carica, coincidente con la data di approvazione, da parte dell'Assemblea degli Azionisti, del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2011.

Conseguentemente, si sottopone al Vostro esame ed alla Vostra approvazione le proposte di abrogazione degli articoli sopracitati e quella di modifica degli articoli 26 e 27 dello Statuto sociale che vengono meglio evidenziate nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato nella colonna di sinistra il testo vigente dello Statuto sociale e, nella colonna di destra, la proposta di abrogazione e modifica al testo statutario, evidenziata in grassetto.

Articolo 19

TESTO VIGENTE

- 19.1** Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
 - b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
 - c) la nomina dei membri del Consiglio Generale;
 - d) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - e) la determinazione del compenso dei Sindaci;
 - f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
 - g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

MODIFICHE PROPOSTE

- 19.1** Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
 - b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
 - c)** la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - d)** la determinazione del compenso dei Sindaci;
 - e)** la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
 - f)** il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - g)** ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

TESTO VIGENTE

- 26.1** Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.

MODIFICHE PROPOSTE

- 26.1** Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.
- 26.2** **Il Consiglio Generale è un organo consultivo collegiale, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati e dal Chief Financial Officer nonché da altri membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di elevata qualificazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicurativo.**
- 26.3** **All'atto della nomina dei membri eletti, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.**

Articolo 27

TESTO VIGENTE

- 27.1** Il Consiglio Generale si compone:
- a) di non meno di 15 e non più di 35 membri nominati dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
 - b) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) dei Direttori Generali.
- 27.2** L'Assemblea nomina il Consiglio Generale con deliberazione approvata a maggioranza relativa dei voti. Qualora l'Assemblea non nomini il numero massimo dei membri stabilito nello Statuto o qualora uno o più membri nominati vengano a cessare dalla carica il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere, anche per referendum, alla cooptazione di uno o più membri. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti.
- 27.3** I membri cooptati rimangono in carica fino al termine del triennio in corso.
- 27.4** Se il numero dei membri di cui alla lettera a) scendesse al di sotto di 7, il Consiglio Generale dovrà rinnovarsi per intero alla prossima Assemblea.

MODIFICHE PROPOSTE

- 27.1** **Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo articolo 33; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.**
- 27.2** **Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.**

Articolo 28

TESTO VIGENTE

- 28.1** Il Consiglio Generale viene convocato di norma una volta all'anno da chi ne ha la presidenza ai sensi del successivo articolo 29.
- 28.2** Può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- 28.3** La convocazione del Consiglio Generale viene fatta almeno quindici giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno o, in casi urgenti, mediante telegramma, almeno sette giorni prima della seduta.

MODIFICHE PROPOSTE

abrogato

Articolo 29

TESTO VIGENTE

- 29.1** Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento si applica la norma del successivo articolo 33; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.
- 29.2** Il Consiglio Generale nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.
- 29.3** Di ogni seduta del Consiglio Generale è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

MODIFICHE PROPOSTE

abrogato

Articolo 30

TESTO VIGENTE

- 30.1** A ciascuno dei membri del Consiglio Generale appartenente alla categoria a) dell'articolo 27 spetta un compenso in ragione d'anno che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.
- 30.2** Ai membri del Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

MODIFICHE PROPOSTE

abrogato

Modifica degli articoli 13 e 35 dello Statuto sociale, in materia di assetto delle competenze tra organi sociali all'adeguamento del Regolamento Assembleare a sopravvenute disposizioni normative aventi carattere imperativo

La formulazione dell'art. **13.4** dello Statuto sociale attribuisce alla competenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria il potere di deliberare in merito all'approvazione ed alle modifiche del Regolamento Assembleare.

Ciò nondimeno, com'è noto, alla luce di quanto previsto dall'art. 2365 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Compagnia è stato delegato dall'Assemblea degli Azionisti di adeguare " *le disposizioni dello Statuto sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo*". Tale delega è formalizzata alla **lettera g) dell'articolo 35.2 dello Statuto sociale**.

Avuto riguardo a quanto precede, resta confermata, quale regola generale di *governance*, la competenza assembleare quanto alle modifiche del Regolamento Assembleare. Ciò nondimeno, per ragioni di coerenza nell'assetto delle attribuzioni tra Consiglio di Amministrazione ed Assemblea degli Azionisti in una materia simile, quale è appunto quella delle modifiche statutarie, si propone di attribuire all'organo amministrativo il potere di adottare le deliberazioni di modifica del Regolamento Assembleare, limitatamente a quelle clausole dello stesso che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Le integrazioni proposte agli articoli sopracitati vengono meglio evidenziate nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato nella colonna di sinistra il testo vigente dello Statuto sociale, con sottolineate le parti che si propone di modificare e, nella colonna di destra, le proposte di abrogazione del testo statutario nonché quelle di integrazione dello stesso, che risultano evidenziate in grassetto. Si precisa che, per esigenze di chiarezza espositiva, il confronto è limitato ai soli paragrafi interessati da emendamenti. Resta fermo che, in allegato a questa Relazione, si trova il testo completo dello Statuto, come risulterebbe modificato a seguito dell'approvazione delle proposte qui formulate.

Articolo 13

TESTO VIGENTE

13.4 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

MODIFICHE PROPOSTE

1.4 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. **Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 35.2**, le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 35

TESTO VIGENTE

35.2 In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:

omissis

g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;

omissis

MODIFICHE PROPOSTE

35.2 In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:

omissis

g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale **e del Regolamento assembleare** che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;

omissis

Come detto, in allegato a questa Relazione si trova il testo dello Statuto sociale, così come risulterebbe modificato all'esito dell'approvazione delle anzidette proposte, e quindi anche rinumerato nel suo complesso, alla luce dell'abrogazione degli articoli da 28 a 30.

Resta inteso che la modifica degli articoli 26, 27 e l'abrogazione degli articoli 19.1, lett. c), 28, 29 e 30 dello Statuto sociale, e quindi la conseguente complessiva rinumerazione dell'articolato statutario, opererà dalla data di scadenza

del vigente mandato di carica del Consiglio Generale, coincidente con la data di approvazione, da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci, del bilancio sociale relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2011.

* * *

Si riporta di seguito quello che é, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e degli articoli 20 e 23 dello Statuto sociale,

- visto l'art. 2365 del Codice Civile;
- vista la Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007;
- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27;
- vista la deliberazione CONSOB n. 17592 del 14 dicembre 2010;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

- 1) di approvare le modifiche degli articoli 13, 17, 21, 22, 23, 31, 35, 38 e 40 dello Statuto sociale, così come formulate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui dianzi;
- 2) di approvare la modifica degli articoli 26, 27 e l'abrogazione degli articoli 19.1, lett. c), 28, 29 e 30 dello Statuto sociale, differendo peraltro l'efficacia delle anzidette modifiche ed abrogazioni alla data di scadenza del vigente mandato di carica del Consiglio Generale, coincidente con quella di approvazione, da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci, del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2011;
- 3) di approvare la rinumerazione dell'articolato statutario, conseguente all'abrogazione degli articoli da 28 a 30;
- 4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 42 e 43 dello Statuto sociale, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Roma, 16 marzo 2011

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Allegato:

Statuto sociale modificato alla luce delle proposte dianzi formulate

STATUTO SOCIALE

CAPITOLO I Denominazione, Sede Oggetto e durata della Società

Articolo 1

- 1.1 La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata

ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni.

Articolo 2

- 2.1 La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi, purché accompagnata dalla denominazione sociale di cui all'articolo 1.
- 2.2 Sia in Italia che all'estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri servizi, il marchio d'impresa registrato, costituito dalla dicitura GENERALI da sola o accompagnata dal tradizionale leone alato.
- 2.3 Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d'impresa.

Articolo 3

- 3.1 La Società ha la Sede Legale e la Direzione Centrale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, nonché Sede Secondaria a Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchese numero 14.

Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.
- 4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.
- 4.3 La società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo assicurativo Generali, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Articolo 5

- 5.1 La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita.
- 5.2 Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Danni.
- 5.3 Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Vita.

Articolo 6

- 6.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 7

- 7.1** Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme stabilite dalla legge.
- 7.2** I libri sociali sono conservati presso la Sede Legale.

CAPITOLO II **Capitale Sociale e azioni**

Articolo 8

- 8.1** Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.556.873.283,00; esso è suddiviso in 1.556.873.283 azioni nominative, ciascuna da Euro 1,00. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente percepite dalla Società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.
- In esecuzione della delega di cui al paragrafo 8.2, il Consiglio di Amministrazione, ha aumentato il capitale sociale rispettivamente:
- a) con deliberazioni del 26 marzo 2001 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 2.506.030,00 mediante emissione di massime numero 2.506.030 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 26 marzo 2004 ed il 26 marzo 2010;
 - b) con deliberazioni del 14 maggio 2002 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 4.019.635,00 mediante emissione di massime numero 4.019.635 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 14 maggio 2005 ed il 14 maggio 2011. Con riferimento a tale operazione, il capitale sociale è stato sinora sottoscritto e versato nella misura di Euro 2.203.019,00;
 - c) con deliberazioni del 13 maggio 2003 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 4.805.335,00 mediante emissione di massime numero 4.805.335 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 13 maggio 2006 ed il 13 maggio 2012. Con riferimento a tale operazione, il capitale sociale è stato sinora sottoscritto e versato nella misura di Euro 1.639.356,00;
 - d) con deliberazioni del 13 maggio 2005 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 2.190.300,00 mediante emissione di massime numero 2.190.300 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 13 maggio 2008 ed il 13 maggio 2011. Con riferimento a tale operazione, il capitale sociale è stato sinora sottoscritto e versato nella misura di Euro 33.000,00;
 - e) con deliberazioni del 23 marzo 2006 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 2.842.700,00 mediante emissione di massime numero 2.842.700 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 23 marzo 2009 ed il 23 marzo 2012;
 - f) con deliberazioni del 10 maggio 2006 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 1.100.000,00 mediante emissione di massime numero 1.100.000 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 10 maggio 2009 ed il 10 maggio 2012;
 - g) con deliberazione del 2 agosto 2007, per massimi Euro 3.400.000,00 mediante emissione di massime numero 3.400.000 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 2 agosto 2010 ed il 2 agosto 2013.
- Le anzidette azioni sono state offerte in sottoscrizione a dipendenti della Società e di Società controllate nel quadro di piani di stock option. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.
- 8.2** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, e quindi fino al giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2011, il capitale sociale di un massimo complessivo ora di nominali Euro 200.000,00 mediante emissione di un numero corrispondente di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 da assegnare individualmente ai dipendenti della Società o anche delle società controllate, in conformità all'articolo 41 dello Statuto sociale.
- 8.3** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare condizioni, termini e modalità delle operazioni di cui al paragrafo 8.2. e di fissare la data di godimento e l'eventuale sopraprezzo; ha inoltre facoltà di fissare la data, ovvero le date, di inizio dell'esecuzione delle operazioni di aumento di capitale e di delegare tale facoltà,

come anche quella di deliberare in merito agli aspetti meramente esecutivi dell'operazione, al Presidente e agli Amministratori Delegati, che potranno agire anche disgiuntamente.

- 8.4** In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.
- 8.5** In virtù di quanto previsto dal paragrafo 8.4, l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2005 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali Euro 6.000.000,00 – successivamente elevato a massimi nominali Euro 6.600.000,00 con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 20 giugno 2007 – mediante emissione di massime numero 6.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, da riservare alla sottoscrizione del Presidente e degli Amministratori Delegati della Società.
- 8.6** L'Assemblea straordinaria del 14 luglio 2009 ha deliberato, con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. nella Società:
- un aumento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 50.841 (cinquantamilaottocentoquarantuno/00), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 50.841 (cinquantamilaottocentoquarantuno) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio delle n. 154.061 (centocinquantaquattromilazeroseessantuno) opzioni ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato a dipendenti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e di società dalla stessa controllate, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in data 24 aprile 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 24 aprile 2010;
 - un aumento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 60.480 (sessantamilaquattrocentottanta/00), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 60.480 (sessantamilaquattrocentottanta) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio delle n. 183.270 (centottantatremiladuecentosettanta) opzioni ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato a dipendenti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e di società dalla stessa controllate, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in data 24 giugno 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 24 giugno 2010.

Articolo 9

- 9.1** L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:
- il capitale sociale è attribuito per Euro 1.089.811.298 alla Gestione Vita e per Euro 467.061.985 alla Gestione Danni;
 - la riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;
 - le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 245.712.642,86 alla Gestione Vita e per Euro 899.871.474,38 alla Gestione Danni;
 - la riserva legale è attribuita per Euro 202.511.184,91 alla Gestione Vita e per Euro 86.790.507,85 alla Gestione Danni;
 - le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 113.872.848,85 alla Gestione Vita e per Euro 2.742.757,71 alla Gestione Danni;
 - le altre riserve sono attribuite per Euro 914.489.946,22 alla Gestione Vita e per Euro 1.393.167.422,27 alla Gestione Danni.
- 9.2** Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.
- 9.3** Gli incrementi del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di emissione, conseguenti alla sottoscrizione delle azioni emesse in attuazione delle deliberazioni di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 8.1 e dell'articolo 8.6, sono attribuiti per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni.

Articolo 10

- 10.1** Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 10.2** Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 11

- 11.1** Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di persona determinata.

Articolo 12

- 12.1** La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme tutte del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

CAPITOLO III Organi della Società

A. Assemblea

Articolo 13

- 13.1** L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
- 13.2** Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
- 13.3** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma presso la Sede Legale; può essere tenuta in altra località dello Stato Italiano.
- 13.4** Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 32.2, le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 14

- 14.1** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
- 14.2** L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Articolo 15

- 15.1** La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.
- 15.2** Nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea e l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare.
- 15.3** L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

Articolo 16

- 16.1** Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:
 - a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
 - b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la Sede Legale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

- 16.2** Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore.
- 16.3** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17

- 17.1** Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 17.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
- 17.3** Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regolamento assembleare.

Articolo 18

- 18.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2** In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la norma del successivo articolo 30.
- 18.3** Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti, l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Articolo 19

- 19.1** Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
 - le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
 - la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - la determinazione del compenso dei Sindaci;
 - la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
 - il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

- 20.1** L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo.
- 20.2** Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 21

- 21.1** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
- 21.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

- 21.3** L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Articolo 22

- 22.1** In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.
- 22.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.
- 22.3** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.
- 22.4** L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 23

- 23.1** L'Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi anche in unica convocazione, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22.
- 23.2** L'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
- 23.3** L'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 24

- 24.1** Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.
- 24.2** Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Articolo 25

- 25.1** Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 25.2** Il verbale espone in riassunto l'andamento dei lavori assembleari, lo svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richiesta e le risposte degli Amministratori.
- 25.3** Il verbale deve comunque indicare:
- il numero dei soci e delle azioni presenti;
 - il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;
 - i nomi dei soci intervenuti nella discussione;
 - l'accertamento delle modalità delle votazioni;
 - la comunicazione del risultato delle votazioni;
 - la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.
- 25.4** Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.

B. Consiglio Generale

Articolo 26

- 26.1** Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.
- 26.2** Il Consiglio Generale è un organo consultivo collegiale, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati e dal *Chief Financial Officer* nonché da altri membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di elevata qualificazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicurativo.
- 26.3** All'atto della nomina dei membri elettivi, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.

Articolo 27

- 27.1** Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.
- 27.2** Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.

C. Consiglio di Amministrazione

Articolo 28

- 28.1** La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 11 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.
- 28.2** I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore.
- 28.3** La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.
- 28.4** Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 28.5** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.
- 28.6** Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
- 28.7** Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
- (i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
 - (ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accet-

- tare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- 28.8** Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.
- 28.9** Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
- 28.10** Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:
- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b);
 - b) uno, due ovvero tre Consiglieri, a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione predeterminato dall'Assemblea sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;
 - c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;
 - d) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di Consiglieri Indipendenti tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;
 - e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
 - f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
 - g) in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo 21.3.
- 28.11** Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti.
- 28.12** I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
- 28.13** In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 28.10, lett. b),
- i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica;
 - ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione.
- In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

Articolo 29

- 29.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.
- 29.2** Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all'estero secondo le norme del presente Statuto.
- 29.3** Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- 29.4** Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.

Articolo 30

- 30.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni da un Vicepresidente.
- 30.2** La sostituzione spetta a quello dei Vicepresidenti che ricopra anche la carica di Amministratore Delegato; se più sono i Vicepresidenti che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, o se nessuno di essi ricopra tale carica, la sostituzione compete al più anziano di età.

Articolo 31

- 31.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 32

- 32.1** Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
- 32.2** In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
- a) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - b) formulare le proposte per la destinazione degli utili;
 - c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
 - d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - e) redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali;
 - f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizzazioni all'estero;
 - g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
 - h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami;
 - i) nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli;
 - l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;
 - m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge.
- 32.3** In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 33

- 33.1** Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica.
- 33.2** La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata.
- 33.3** In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma del precedente articolo 30.
- 33.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 33.5** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 33.6** Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 33.7** E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 34

- 34.1** Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all'estero Comitati consultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o singole Direzioni o altri stabilimenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 35

- 35.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.
- 35.2** Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni.
- 35.3** Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina.
- 35.4** Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 35.5** Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 35.6** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
- 35.7** Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 35.8** Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 36

- 36.1** La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 36.2** Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

D.

Collegio Sindacale

Articolo 37

- 37.1** Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2.

- 37.2** Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.
- 37.3** I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di :
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,
- è stabilito quanto segue:
- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.
- 37.4** All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
- 37.5** La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.
- 37.6** Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 37.7** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 28.5.
- 37.8** Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
- 37.9** Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
- i) curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
 - ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
 - iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 37.7 per la presentazione delle liste.
- 37.10** In difetto di quanto prescritto dall'articolo 37.9, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 37, come non presentata.
- 37.11** Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui all'articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 37.7 sono ridotte alla metà.
- 37.12** Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art.

109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

- 37.13** Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").
- 37.14** Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.
- 37.15** Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
- 37.16** Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.
- 37.17** La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.
- 37.18** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d'età. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.
- 37.19** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

CAPITOLO IV **Direzione**

Articolo 38

- 38.1** All'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla gestione degli affari sociali provvedono, entro la rispettiva sfera di azione determinata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto, e gli altri stabilimenti della Società in Italia e all'estero.
- 38.2** La gestione degli affari sociali comporta anche la facoltà di:
- a) istituire o sopprimere uffici di rappresentanza e agenzie della Società in Italia o all'estero;
 - b) rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o speciale, promuovere e sostenere azioni legali in qualsiasi grado e sede, resistere a qualsiasi azione che fosse proposta contro la Società; compromettere in arbitri di diritto o di equità; transigere;
 - c) compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro, titoli e valori presso enti o istituti pubblici e privati, nonché presso ditte o persone singole;
 - d) aprire, gestire e chiudere conti correnti e conti di deposito presso Istituti bancari e finanziari, nazionali ed esteri;
 - e) consentire o accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche attive e passive; concedere o accettare garanzie fideiussorie;
 - f) rilasciare mandati generali e speciali anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.
- 38.3** Funzioni di coordinamento generale e decisionali per gli indirizzi operativi ha il Comitato di Direzione.
- 38.4** Esso è composto dagli Amministratori Delegati, dai Direttori Generali e dai Vicedirettori Generali.
- 38.5** Qualora il Presidente partecipi alle riunioni del Comitato di Direzione egli lo presiede. Esso è convocato ad iniziativa del Presidente o degli Amministratori Delegati.
- 38.6** La composizione e le attribuzioni delle Direzioni all'estero sono stabilite caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO V

Rappresentanza e firma della Società

Articolo 39

- 39.1** Hanno la rappresentanza legale della Società per tutti gli affari sociali e la esercitano con le modalità di cui all'articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori Delegati, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nonché i Direttori Generali ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale.
- 39.2** Hanno la rappresentanza legale della Società per gli affari della Direzione per l'Italia il Direttore Generale ed i Vicedirettori Generali preposti a tale Direzione.
- 39.3** Hanno infine la rappresentanza legale della Società, nell'ambito dell'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata, gli altri dirigenti della Società.

Articolo 40

- 40.1** La rappresentanza si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone di cui all'articolo precedente.
- 40.2** Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente assente o impedito, gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale possono firmare congiuntamente fra loro o con altro membro del Consiglio di Amministrazione o con il Direttore Generale o i Vicedirettori Generali presso la Direzione per l'Italia ovvero con uno degli altri dirigenti della Società. In tali casi questi ultimi concorrono a rappresentare la Società anche per gli affari che esulano dall'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare anche congiuntamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei limiti dell'area di competenza assegnata.
- 40.3** Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare congiuntamente fra loro, né con il Direttore Generale ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione per l'Italia né con uno degli altri dirigenti della Società.
- 40.4** L'organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per materia e per valore, l'ambito del potere di rappresentanza dei dirigenti della Società. Può inoltre attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi, mediante il rilascio di procure generali o speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 40.5** Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare le Direzioni a disporre che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.
- 40.6** La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società o Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui all'articolo 39. Sui poteri di rappresentanza e sulle modalità della firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Stabilimenti all'estero delibera caso per caso l'organo amministrativo competente.
- 40.7** Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con firme abbinata, dalle persone di cui all'articolo 39 o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO VI

Bilanci

Articolo 41

- 41.1** Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.
- 41.2** L'organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

- 41.3** Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Articolo 42

- 42.1** Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.
- 42.2** In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costituzione delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finalità delle riserve stesse.

Articolo 43

- 43.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.
- 43.2** L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

Capitolo VII Scioglimento della Società

Articolo 44

- 44.1** Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
- 44.2** Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 44.3** Le funzioni dell'Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

Capitolo VIII Disposizioni Finali

Articolo 45

- 45.1** Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

7. Modifica degli articoli 2 (*Legittimazione all'intervento in Assemblea*), 11 (*Diritto di porre domande*), 13 (*Rinvio dell'adunanza assembleare*), 17 (*Voto in via elettronica*) e 21 (*Disposizioni finali*) del Regolamento assembleare alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla Deliberazione Consob n.17592 del 14 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati Assemblea per discutere e deliberare, in sede ordinaria, in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni del Regolamento Assembleare della Compagnia ("**Regolamento**") per consentirne l'adeguamento alle prescrizioni introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 ("**Decreto Legislativo**"), recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" nonché al fine di meglio definire la portata di alcune disposizioni del Regolamento.

Infatti, il Decreto Legislativo ha apportato rilevanti modifiche su una serie di materie concernenti il funzionamento delle assemblee di società emittenti azioni quotate e, alla luce di queste, si rende necessario effettuare alcuni interventi di adeguamento nonché di coordinamento tra il testo dello Statuto sociale e quello del Regolamento. Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell'articolo 13.4 dello Statuto sociale, le deliberazioni di modifica del Regolamento devono essere assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata per adottare le proprie determinazioni su tale argomento all'ordine del giorno.

In questo quadro, si sottopongono al Vostro esame ed alla Vostra approvazione le seguenti cinque proposte di modifica del Regolamento:

- l'abrogazione del riferimento all'esibizione della certificazione rilasciata dall'intermediario come presupposto della legittimazione all'intervento in assemblea;
- l'introduzione della possibilità di espressione del voto in via elettronica;
- la previsione della facoltà di porre domande anticipatamente allo svolgimento dei lavori assembleari;
- l'adeguamento a legge del termine massimo previsto per il rinvio dell'assemblea, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2374 del Codice Civile;
- l'attribuzione della competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con sopravvenute disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Modifica dell'articolo 2 del Regolamento Assembleare, in materia di legittimazione all'intervento in Assemblea

Una prima modifica che si propone di apportare al Regolamento riguarda l'articolo 2, comma 1, nell'inciso che attualmente richiede, per l'intervento in assemblea, l'esibizione della " *apposita certificazione rilasciata a norma di legge*".

Tale disposizione, infatti, non è più conforme a quanto stabilito dall'articolo 83-*sexies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (" **TUIF**"), il quale prevede che " *la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto*".

Si propone pertanto di **reformulare il testo dell'articolo 2, comma 1 del Regolamento** in coerenza con quanto riportato nella tabella che segue, nella quale è indicato, nella colonna di sinistra, il testo vigente del Regolamento, con sottolineate le parti che si propone di modificare e, nella colonna di destra, le proposte di modifica e di integrazione al testo regolamentare, evidenziate in grassetto.

Articolo 2

TESTO VIGENTE

- 2.1 Intervengono in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto esibendo l'apposita certificazione rilasciata a norma di legge.

MODIFICHE PROPOSTE

- 2.1 Intervengono in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto **nelle forme di legge. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge o regolamentari.**

Integrazione dell'articolo 11 del Regolamento Assembleare, in materia di diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Il Decreto Legislativo ha introdotto il nuovo articolo 127-ter TUIF, che disciplina il diritto di ciascun socio di società quotate di porre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Più in particolare, la nuova disciplina prevede che, alle domande pervenute prima dello svolgimento dell'assemblea, debba essere data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. E' inoltre previsto che la Società non sia tenuta a fornire risposta durante i lavori assembleari qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione FAQ (*Frequently Asked Questions*) del proprio sito Internet. In base a tale disciplina, si ritiene opportuno **modificare l'articolo 11 del Regolamento**, formalizzando la possibilità di rendere disponibili le informazioni richieste dai soggetti legittimati in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della Società.

Si propone pertanto di integrare l'articolo 11 del Regolamento come evidenziato nella tabella di seguito riportata, nella quale è indicato nella colonna di sinistra il testo vigente e, nella colonna di destra, le proposte di modifica al testo regolamentare evidenziate in grassetto.

Articolo 11

TESTO VIGENTE

11.1 Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soggetti legittimati, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

MODIFICHE PROPOSTE

11.1 Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soggetti legittimati, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

11.2 Alle domande pervenute prima dell'assemblea viene data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

11.3 La società può rendere disponibili le informazioni richieste dai soggetti legittimati in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della Società; se le informazioni richieste sono già previste nell'apposita sezione del sito, nessuna risposta è dovuta in assemblea.

Modifica dell'articolo 13 del Regolamento Assembleare, in materia di rinvio dell'adunanza assembleare

Un ulteriore adeguamento che si propone di apportare al testo vigente del Regolamento riguarda l'articolo 13, comma 2 dello stesso, nella parte in cui si prevede un termine di tre giorni per il rinvio dell'adunanza assembleare che non è più in linea con le prescrizioni dettate dall'articolo 2374 del Codice Civile (cinque giorni).

Si propone pertanto di **ritoccare la formulazione dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento** in coerenza con quanto riportato nella tabella che segue, nella quale è indicato, nella colonna di sinistra, il testo vigente con sottolineate la parte che si propone di modificare e, nella colonna di destra, la proposta di modifica evidenziata in grassetto.

Articolo 13

TESTO VIGENTE

13.2 Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

MODIFICHE PROPOSTE

13.2 Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre **cinque** giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Integrazione dell'articolo 17 del regolamento assembleare, in materia di voto in via elettronica

Il combinato disposto dell'articolo 2370, comma 4, del Codice civile, e dell'articolo 127 del TUIF, come modificati dal Decreto Legislativo, attribuisce agli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati la possibilità di disciplinare a livello statutario le modalità attraverso le quali i soci possono partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione a distanza esprimendo, parimenti, le proprie manifestazioni di voto in via elettronica.

Nella prospettiva che l'Assemblea degli Azionisti accolga la proposta di modifica all'articolo 17 dello Statuto sociale, oggetto di esame e di deliberazione in sede straordinaria, introducendo la facoltà del voto in via elettronica, occorre contestualmente adeguare anche l'anzidetto articolo di cui al Capo IV (*Della votazione*) del Regolamento.

In quest'ottica, si propone pertanto **di integrare il testo dell'articolo 17 del Regolamento**, con un ulteriore comma, in coerenza con quanto sopra esposto. Nella tabella che segue, è indicato nella colonna di sinistra, il testo vigente del Regolamento e, nella colonna di destra, le proposte di integrazione al testo regolamentare evidenziate in grassetto.

Articolo 13

TESTO VIGENTE

17.1 Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.

MODIFICHE PROPOSTE

17.1 Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.

17.2 Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

17.2 Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

17.3 Il voto può essere espresso in via elettronica utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Società individuati nell'avviso di convocazione.

Integrazione dell'articolo 21 del regolamento assembleare, relativo alle Disposizioni finali

Al fine di rendere coerente il testo regolamentare con quello statutario che, alla lettera g) dell'articolo 35.2 attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo, si sottopone al Vostro esame ed approvazione una proposta di **modifica dell'articolo 21 del Regolamento** delegando tale competenza all'organo amministrativo della Società.

In quest'ottica, si propone pertanto di **integrare il testo dell'articolo 21 del Regolamento**, con un ulteriore comma, in coerenza con quanto sopra esposto. Nella tabella che segue, è indicato nella colonna di sinistra, il testo vigente del Regolamento e, nella colonna di destra, le proposte di integrazione al testo regolamentare evidenziate in grassetto.

Articolo 21

TESTO VIGENTE

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Società.

MODIFICHE PROPOSTE

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Società.

E' di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all'adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Si riporta di seguito quello che é, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.



L'**Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita oggi, 30 aprile 2011, presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 2364, comma 1, n. 6) del Codice Civile;
- vista la Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007;
- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto delle modifiche degli articoli 17, 21, 22, 23, 31, 35 e 40 dello Statuto sociale deliberate dall'odierna Assemblea in sede straordinaria;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

di approvare le modifiche degli articoli 2 (*Legittimazione all'intervento in Assemblea*), 11 (*Diritto di porre domande*), 13 (*Rinvio dell'adunanza assembleare*), 17 (*Voto in via elettronica*) e 21 (*Disposizioni finali*) del Regolamento assembleare, così come formulate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, così che il medesimo abbia la formulazione del documento qui allegato."

Roma, 16 marzo 2011

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Allegato:

Regolamento Assembleare modificato alla luce delle proposte dianzi formulate

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ “Assicurazioni Generali”

CAPO I Disposizioni preliminari

Articolo 1

- 1.1 In attuazione di quanto previsto dallo Statuto sociale, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti della Società “Assicurazioni Generali”.
- 1.2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle Assemblee speciali di categoria e all'Assemblea degli obbligazionisti della Società.
- 1.3 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

CAPO II Della costituzione dell'Assemblea

Articolo 2

- 2.1 Intervengono in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto nelle forme di legge. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
- 2.2 La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori Generali non è subordinata ad alcuna formalità.
- 2.3 Il rappresentante della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci assiste ai lavori assembleari munito di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2.4 I dipendenti della Società, quelli di Società da essa controllate, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, partecipano ai lavori assembleari forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.
- 2.5 Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto, a consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti, tutti accreditati per la singola Assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell'Assemblea.

Articolo 3

- 3.1 All'ora fissata nell'awiso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa Assemblea.
- 3.2 Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.
- 3.3 Egli interviene al fine di evitare e di reprimere ogni abuso assumendo i provvedimenti che ritiene i più idonei a seconda delle circostanze.

Articolo 4

- 4.1** Il Presidente è assistito dai Vicepresidenti, dagli Amministratori Delegati, dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione, dai Direttori Generali e dai soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo 2.
- 4.2** Il Presidente è inoltre assistito dal Segretario designato dallo Statuto o, in sua assenza, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.
- 4.3** Il Presidente richiede l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al notaio.
- 4.4** Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da commessi della Società forniti di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 5

- 5.1** Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni.
- 5.2** Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.
- 5.3** Il personale incaricato rilascia apposito biglietto di ammissione da conservarsi per la durata dei lavori assembleari. Potrà inoltre fornire ai soggetti legittimati apposite tessere magnetiche ovvero altri dispositivi elettronici da utilizzarsi nei casi previsti dall'articolo 17.
- 5.4** Coloro i quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza assembleare sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.

Articolo 6

- 6.1** Il Presidente presenta all'Assemblea il notaio, ove questi sia chiamato a redigere il verbale; il notaio può essere assistito da persone di sua fiducia. Il notaio e il Segretario possono avvalersi di apparecchi di registrazione.

Articolo 7

- 7.1** Il Presidente nomina gli scrutatori scegliendoli, in un numero adeguato alle effettive esigenze, fra i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 2.
- 7.2** Nell'espletamento del proprio incarico gli scrutatori possono avvalersi della collaborazione di coadiutori.

Articolo 8

- 8.1** Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.
- 8.2** Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, o la persona da questi designata, ne dà atto e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

CAPO III Della discussione

Articolo 9

- 9.1** Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.2** Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.
- 9.3** Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire

un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre che tutti o taluni degli argomenti all'ordine del giorno siano discussi in unica soluzione.

Articolo 10

- 10.1** Il Presidente regola la discussione e dà la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 10.2** La richiesta di prendere la parola ha forma scritta e indica l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce; essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.
- 10.3** Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.
- 10.4** I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 11

- 11.1** Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soggetti legittimati, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.
- 11.2** Alle domande pervenute prima dell'assemblea viene data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
- 11.3** La società può rendere disponibili le informazioni richieste dai soggetti legittimati in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della Società; se le informazioni richieste sono già previste nell'apposita sezione del sito, nessuna risposta è dovuta in assemblea.

Articolo 12

- 12.1** Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, per la durata massima di 15 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.
- 12.2** Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.
- 12.3** Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.
- 12.4** Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi.
- 12.5** Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti.
- 12.6** Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale gli toglie la parola.

Articolo 13

- 13.1** I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.
- 13.2** Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 14

- 14.1** L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.
- 14.2** Salva diversa deliberazione assunta dal Presidente, nei locali in cui si svolgono i lavori assembleari non è am-

messo l'utilizzo di apparecchi di fotocopione, di videocopione o simili nonch  l'uso di strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Non   parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o simili.

Articolo 15

- 15.1** Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO IV Della votazione

Articolo 16

- 16.1** Il Presidente pu  disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

- 17.1** Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalit  di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.
17.2 Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o pi  di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.
17.3 Il voto pu  essere espresso in via elettronica utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Societ  individuati nell'avviso di convocazione.

Articolo 18

- 18.1** I soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Societ  nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.

Articolo 19

- 19.1** Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.
19.2 Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Articolo 20

- 20.1** Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V Disposizioni finali

Articolo 21

- 21.1** Il presente Regolamento pu  essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.
22.2 Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Societ .
22.3 E' di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all'adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

8. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale della Vostra Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2008 per il triennio 2008/2010.

Attualmente, il Collegio Sindacale è composto dai Signori, dott. Eugenio Colucci (Presidente), dott. Giuseppe Alessio Verni e dott. Gaetano Terrin (Sindaci Effettivi); dott. Maurizio Dattilo e dott. Michele Paolillo (Sindaci Supplenti).

Nel rivolgere un sentito ringraziamento ed apprezzamento ai membri del predetto organo di controllo per la proficua attività sin qui svolta nell'interesse della Società, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto sociale, il Collegio di che trattasi è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Il nuovo Collegio Sindacale rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013.

Ai sensi della richiamata disciplina statutaria, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati composte di due sezioni: l'una per l'elezione dei membri effettivi e l'altra per quella dei supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli Azionisti, il termine per lo stesso deposito è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, e dalla seguente documentazione:

- a) il *curriculum vitae* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
- b) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza"). Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.

Nell'ipotesi in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.

La presidenza spetterà al Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Qualora tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetterà al primo candidato di tale lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 40 dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate.

Nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie sopra esplicitate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione, attribuendo, come detto, la presidenza al primo candidato della Lista di Minoranza, mentre saranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della Lista di Maggioranza.

Oltre alla nomina del Collegio Sindacale, si rende altresì necessario deliberare in ordine al compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo.

A tale riguardo, si propone di stabilire che il relativo compenso sia pari ad Euro 100.000,00 lordi annui e che tale importo sia incrementato nella misura del cinquanta per cento per il Presidente. Tale proposta, che appare adeguata in relazione alle responsabilità ed al *benchmark* di riferimento, tiene conto anche degli ulteriori e rilevanti compiti che sono stati attribuiti all'organo di controllo per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. In relazione a quest'ultimo aspetto, si riporta di seguito quello che é, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"**L'Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 2402 del Codice Civile;
- visto l'articolo 40.4 dello Statuto sociale;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare in lordi annui Euro 100.000,00 (Centomila) il compenso spettante ai Sindaci effettivi, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato, con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente del Collegio Sindacale."

Redazione:
Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo

Coordinamento:
Comunicazione Operativa di Gruppo/
Servizio Risorse Umane – Servizi Generali

Progetto grafico:
Sintesi - Trieste

Foto:
Le immagini contenute in questi volumi si riferiscono a grandi Aziende ed opere assicurate da Assicurazioni Generali.
Si ringrazia per la gentile concessione: Alitalia, Citylife, Enel, Eni, Fincantieri, Finmeccanica, Genagricola, Impregilo, Mantovani Group, Premuda, Save.

Crediti fotografici:
Citylife - Courtesy CityLife, foto Armando Moneta
Enel - foto Guido Fuà - Agenzia Eikona per Enel
Fincantieri - By Courtesy of Fincantieri Cantieri Navali Italiani SpA
Genagricola - foto Mauro Mezzarobba
Mantovani Group - progetto Mose - Archivio immagini Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia concessionario Consorzio Venezia Nuova

Stampa:
Sa.Ge.Print spa

La carta utilizzata per stampare questo volume è certificata da PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification, il sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile.

Il PEFC garantisce che il legno utilizzato per la realizzazione di prodotti legnosi o cartacei proviene da foreste gestite in modo sostenibile a livello ambientale, economico e sociale.



